

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 129

45° anno

15 maggio 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio e Commissione

2002/357/CE, CECA:

- ★ **Decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 marzo 2002, relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra** 1
- Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra** 3
- Atto finale** 166

Prezzo: 30,00 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2002

relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra

(2002/357/CE, CECA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDONO:

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

previa consultazione del comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

È opportuno approvare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, firmato a il Bruxelles il 24 novembre 1997,

Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, i protocolli allegati e le dichiarazioni accluse all'atto finale.

I testi dell'accordo, dei protocolli e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità dovrà assumere nell'ambito del consiglio di associazione e del comitato di associazione viene stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione o, se del caso, dalla Commissione, conformemente alle corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

⁽¹⁾ GU C 226 del 20.7.1998, pag. 26.

2. Conformemente all'articolo 90 dell'accordo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di associazione e presenta la posizione della Comunità. Un rappresentante del presidente del Consiglio presiede il comitato di associazione conformemente all'articolo 93 dell'accordo e presenta la posizione della Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio deposita, a nome della Comunità europea, l'atto di notifica di cui all'articolo 106 dell'accordo. Il

presidente della Commissione deposita lo stesso atto a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Bruxelles, addì 26 de marzo 2002.

Per il Consiglio

Il presidente

A.M. BIRULÉS Y BERTRÁN

Per la Commissione

Il presidente

R. PRODI

ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

in appresso denominati «gli Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

in appresso denominato «la Giordania»,

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e la Giordania e i valori comuni che essi condividono,

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e la Giordania desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità e sul partenariato e integrare ulteriormente l'economia giordana in quella europea,

CONSIDERANDO l'importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione,

CONSIDERANDO gli sviluppi di carattere politico ed economico verificatisi negli ultimi anni in Europa e in Medio Oriente,

CONSAPEVOLI della necessità di unire i loro sforzi per consolidare la stabilità politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale,

DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,

CONVINTI della necessità di rafforzare il processo di ammodernamento sociale ed economico avviato dalla Giordania con l'obiettivo di giungere a una piena integrazione della sua economia nelle economie mondiali e alla sua partecipazione alla comunità dei paesi democratici,

CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra la Giordania e la Comunità,

DESIDERANDO instaurare una cooperazione, sostenuta da un dialogo continuativo, in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione,

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Giordania a favore del libero scambio e in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT),

CONVINTI che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche, e in particolare per lo sviluppo degli scambi, degli investimenti e della cooperazione economica e tecnologica,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Giordania, dall'altra.
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
 - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti,
 - creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,
 - stimolare lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti attraverso il dialogo e la cooperazione,
 - migliorare le condizioni di vita e di impiego e promuovere la produttività e la stabilità finanziaria,
 - incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la coesistenza pacifica e la stabilità economica e politica,
 - promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.

Articolo 2

Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1. Tra le parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e incentiva la solidarietà e la reciproca comprensione.
2. Il dialogo politico e la cooperazione mireranno in particolare a:
 - sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti,

- permettere a ciascuna delle parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra,
- promuovere la stabilità e la sicurezza regionale,
- promuovere iniziative comuni.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse e mira a porre le premesse per nuove forme di cooperazione attraverso le quali raggiungere obiettivi comuni, in particolare la pace, la sicurezza, i diritti umani, la democrazia e lo sviluppo regionale.

Articolo 5

1. Il dialogo politico favorisce il perseguimento di iniziative congiunte e si svolge a scadenze periodiche e ogniqualvolta necessario, in particolare:

- a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
- b) a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Giordania, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
- c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
- d) con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

2. Tra il Parlamento europeo e il Parlamento giordano si instaura un dialogo politico.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**PRINCIPI FONDAMENTALI***Articolo 6*

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Giordania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in appresso denominato «GATT».

CAPO 1

PRODOTTI INDUSTRIALI*Articolo 7*

Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Giordania diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 8

Negli scambi tra la Comunità e la Giordania non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né altri oneri di effetto equivalente.

Articolo 9

I prodotti originari della Giordania sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente e in esenzione da restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.

Articolo 10

1.
 - a) Le disposizioni del presente capo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato I originarie della Giordania.
 - b) L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem.
 - c) Le disposizioni del capo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'elemento agricolo.
2.
 - a) Le disposizioni del presente capo non ostano al mantenimento, da parte della Giordania, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci elencate all'allegato II originarie della Comunità.
 - b) Gli elementi agricoli che la Giordania può applicare, a norma della lettera a), alle importazioni dalla Comunità, non possono superare il 50 % dell'aliquota del dazio di base applicato alle importazioni da paesi che non beneficiano di regimi commerciali preferenziali, ma beneficiano del trattamento della nazione più favorita.
 - c) Qualora la Giordania dimostri che l'equivalenza dei dazi applicabili ai prodotti agricoli incorporati nelle merci di cui all'allegato 2 supera l'aliquota massima di cui alla lettera b), il consiglio di associazione può concordare un'aliquota più elevata.

- d) La Giordania può ampliare l'elenco delle merci cui si applica il suddetto elemento agricolo, a condizione che le merci in questione siano elencate nell'allegato I. Prima dell'adozione, l'elemento agricolo deve essere notificato per essere esaminato dal comitato di associazione, che può prendere qualsiasi decisione necessaria.
- e) Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II originari della Comunità, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo la Giordania applica dazi doganali all'importazione e oneri di effetto equivalente non superiori a quelli in vigore al 1° gennaio 1996.
3. Per quanto riguarda l'elemento industriale dei prodotti di cui all'allegato II originari della Comunità, la Giordania abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione o gli oneri di effetto equivalente secondo le disposizioni di cui all'articolo 11.
4. Qualora, negli scambi tra la Comunità e la Giordania, gli oneri applicabili a un prodotto agricolo di base siano ridotti, qualora tali riduzioni siano il risultato di reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati, gli elementi agricoli applicati a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti.
5. Le riduzioni di cui al paragrafo 4, l'elenco delle merci interessate e, se del caso, i contingenti tariffari cui si riferiscono le riduzioni sono stabiliti dal consiglio di associazione.

Articolo 11

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono soppressi i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania di prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati II, III e IV.
2. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, i dazi doganali totali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità elencati nell'allegato 2 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:
- quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 10 % rispetto al dazio di base,
 - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 20 % rispetto al dazio di base,
 - sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 30 % rispetto al dazio di base,
 - sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 40 % rispetto al dazio di base,
 - otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 50 % rispetto al dazio di base.

3. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti originari della Comunità di cui all'elenco A dell'allegato III sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:
- alla data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80 % del dazio di base,
 - un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base,
 - due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40 % del dazio di base,
 - tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20 % del dazio di base,
 - quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono eliminati.
4. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti originari della Comunità di cui all'elenco B dell'allegato III sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:
- quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base,
 - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80 % del dazio di base,
 - sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70 % del dazio di base,
 - sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base,
 - otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50 % del dazio di base,
 - nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40 % del dazio di base,
 - dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base,
 - undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20 % del dazio di base,
 - dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono eliminati.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato IV, le disposizioni applicabili sono riesaminate dal consiglio di associazione quattro anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo. In occasione di tale riesame, il consiglio di associazione stabilisce un calendario per lo smantellamento delle tariffe per i prodotti di cui all'allegato IV.

6. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 può essere sottoposto a revisione di comune accordo a opera del comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo transitorio massimo di dodici anni. Se il comitato di associazione non ha adottato alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, la Giordania può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

7. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 è il dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunità al 1° gennaio 1996.

8. Qualora, successivamente al 1° gennaio 1996, si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, a decorrere dalla data in cui si applicano dette riduzioni i dazi ridotti sostituiscono i dazi di base di cui al paragrafo 7.

9. La Giordania comunica alla Comunità i suoi dazi di base.

Articolo 12

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 13

1. La Giordania può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o reintroducendo dazi doganali.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali all'importazione applicabili in Giordania ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. La media annuale del valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 20 % della media annuale del valore complessivo delle importazioni di prodotti industriali originari della Comunità nel corso degli ultimi tre anni per i quali siano disponibili dati statistici.

Tali misure sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo transitorio massimo di dodici anni.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di quattro anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o delle misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Giordania informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Giordania presenta al comitato un calendario per l'eliminazione dei dazi doganali introdotti a norma del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, a decorrere al più tardi dai due anni successivi alla loro introduzione. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

2. In deroga alle disposizioni del quarto comma del paragrafo 1, il comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di una nuova industria e qualora determinati settori siano in fase di ristrutturazione o in gravi difficoltà, autorizzare la Giordania a mantenere le misure già adottate a norma del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo transitorio di dodici anni.

CAPO 2

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 14

Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Giordania elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 15

La Comunità e la Giordania procedono alla progressiva liberalizzazione dei reciproci scambi di prodotti agricoli.

Articolo 16

1. I prodotti agricoli originari della Giordania beneficiano all'importazione nella Comunità delle disposizioni di cui al protocollo 1.

2. I prodotti agricoli originari della Comunità beneficiano all'importazione in Giordania delle disposizioni di cui al protocollo 2.

Articolo 17

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la Comunità e la Giordania esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e la Giordania devono applicare a decorrere dal 1° gennaio 2003 in base all'obiettivo di cui all'articolo 15.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le parti, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e la Giordania possono periodicamente esaminare, nell'ambito del consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocità, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

CAPO 3

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 18

1. Negli scambi tra la Comunità e la Giordania non si introduce alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, né alcuna misura d'effetto equivalente.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunità e la Giordania sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

3. La Comunità e la Giordania non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali o oneri d'effetto equivalente, né restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

Articolo 19

1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la parte interessata può modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dall'accordo.

2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.

3. Qualora la Comunità o la Giordania, sede di applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

4. L'applicazione del presente articolo può essere oggetto di consultazioni in sede di consiglio di associazione.

Articolo 20

1. I prodotti originari della Giordania non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

2. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

Articolo 21

1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra parte.

2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 22

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dall'accordo.

2. Nell'ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra la Comunità e la Giordania in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e della Giordania.

Articolo 23

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

Articolo 24

Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o
- gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia,

la parte interessata può adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

Articolo 25

Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, comporti:

- i) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice continua ad applicare, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente, o
- ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure adeguate, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

Articolo 26

1. Nel caso in cui la Comunità o la Giordania assoggettino le importazioni di prodotti che possono creare le difficoltà di cui all'articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra parte.

2. Nei casi specificati agli articoli 23, 24 e 25, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la parte in questione fornisce al comitato di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per analizzare a fondo la situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure adeguate si devono privilegiare quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche, in sede di comitato stesso, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Per quanto riguarda l'articolo 23, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate.
- b) Per quanto riguarda l'articolo 24, le difficoltà generate dalla situazione prevista in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione, che può prendere ogni decisione necessaria per porvi fine.

Qualora il comitato di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

- c) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione.

Il comitato di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

- d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare subito, nelle situazioni specificate negli articoli 23, 24 e 25, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra parte.

Articolo 27

Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 28

La nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo 3.

Articolo 29

Per classificare le merci negli scambi tra le parti si utilizza la nomenclatura combinata.

TITOLO III

DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI

CAPO 1

DIRITTO DI STABILIMENTO*Articolo 30*

1. a) La Comunità e i suoi Stati membri concedono alle società giordane che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso a società analoghe di qualsiasi paese terzo.
- b) Fatte salve le riserve elencate all'allegato V, la Comunità e i suoi Stati membri concedono alle consociate delle società giordane stabilite in uno Stato membro un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso a qualsiasi analoga società comunitaria.
- c) La Comunità e i suoi Stati membri concedono alle filiali delle società giordane stabilite in uno Stato membro un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle analoghe filiali di società di qualsiasi paese terzo.

2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato VI, la Giordania concede alle società comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società di qualsiasi paese terzo.
- b) La Giordania concede alle consociate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società o filiali oppure, se migliore, alle consociate o filiali giordane di società di qualsiasi paese terzo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2, lettera b), non possono essere usate per eludere la legislazione e le normative di una parte applicabili all'accesso a settori o attività specifici da parte di consociate o filiali di società dell'altra parte stabilite sul territorio della prima.

Beneficiano del trattamento di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) e al paragrafo 2, lettera b), le società, le consociate e le filiali stabilite rispettivamente nella Comunità e in Giordania alla data di entrata in vigore del presente accordo e le società, consociate e filiali stabilite successivamente a questa data, a decorrere dal loro stabilimento.

Articolo 31

1. Le disposizioni dell'articolo 30 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2. Tuttavia, per le attività svolte da agenzie di spedizione per la prestazione di servizi internazionali di trasporto marittimo, comprese le attività intermodali che comportano una tratta marittima, ciascuna parte autorizza la presenza commerciale sul suo territorio delle società dell'altra parte sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di qualsiasi paese terzo. Dette attività comprendono, fra l'altro:

- a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, indipendentemente dal fatto che detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

- b) l'acquisto e l'uso, in proprio o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato;
- c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;
- d) la fornitura di informazioni commerciali di qualsiasi tipo, anche attraverso i sistemi di informazione computerizzati e la trasmissione elettronica dei dati (fatte salve eventuali restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
- e) la conclusione di accordi commerciali, anche tramite la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in base alle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia di spedizione stabilita in loco;
- f) le operazioni effettuate a nome delle società, l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.
- d) Per «stabilimento»: si intende il diritto delle società comunitarie o giordane di cui alla lettera a) di intraprendere attività economiche aprendo consociate e filiali rispettivamente in Giordania o nella Comunità.
- e) Per «attività»: si intendono le attività economiche.
- f) Per «attività economiche»: si intendono le attività a carattere industriale, commerciale e professionale.
- g) Per «cittadino di uno Stato membro o della Giordania»: si intende una persona fisica che ha la cittadinanza, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Giordania.
- h) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capo e del capo 2 anche i cittadini degli Stati membri o della Giordania stabiliti al di fuori della Comunità o rispettivamente della Giordania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Giordania e controllate da cittadini di uno Stato membro o rispettivamente della Giordania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o rispettivamente in Giordania in base alle rispettive legislazioni.

Articolo 32

Ai fini del presente accordo:

- a) per «società comunitaria» o «società giordana»: si intende rispettivamente una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Giordania che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio rispettivamente della Comunità o della Giordania.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o rispettivamente della Giordania che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o rispettivamente della Giordania viene considerata una società comunitaria o rispettivamente giordana se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Giordania.

- b) Per «consociata»: di una società si intende una società controllata dalla stessa.
- c) Per «filiale»: di una società si intende un centro di attività economica senza personalità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere transazioni nel centro di attività economica che ne costituisce l'estensione.

Articolo 33

1. Le parti fanno il possibile per evitare di adottare qualsiasi misura o di intraprendere qualsiasi iniziativa che renda le condizioni di stabilimento e di attività delle rispettive società più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data della firma dell'accordo.

2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 44. Le situazioni di cui all'articolo 44 sono disciplinate unicamente dalle relative disposizioni, ad esclusione di qualsiasi altra disposizione.

Articolo 34

1. Una società comunitaria o giordana stabilita, rispettivamente, sul territorio della Giordania o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, secondo la legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Giordania e della Comunità, cittadini degli Stati membri della Comunità e rispettivamente della Giordania, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 e siano impiegati esclusivamente da tali società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) del presente articolo e rientrano nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per un periodo di almeno un anno immediatamente precedente a questo trasferimento:

a) persone che ricoprono una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte principalmente alla direzione dell'impresa, prevalentemente sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione, degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

- dirigono l'impresa, un suo dipartimento o una sua componente,
- svolgono compiti di supervisione e coordinamento dell'attività di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive,
- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre iniziative relative al personale;

b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;

c) per «persona trasferita all'interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e che è trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolge effettivamente attività economiche analoghe sul territorio dell'altra parte.

3. L'ingresso e la temporanea presenza nei territori della Giordania e della Comunità di cittadini, rispettivamente, degli Stati membri e della Giordania sono autorizzati quando i suddetti rappresentanti di società sono persone che ricoprono una carica elevata a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono responsabili dello stabilimento di una società giordana o comunitaria rispettivamente nella Comunità o in Giordania, quando

- detti rappresentanti non sono impegnati ad effettuare vendite dirette o a fornire servizi, e
- la società non ha altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate in uno Stato membro della Comunità o, rispettivamente, in Giordania.

Articolo 35

Per facilitare i cittadini della Comunità e della Giordania intenzionati a intraprendere e perseguire attività sottoposte a regolamentazione rispettivamente in Giordania e nella Comunità, il consiglio di associazione esamina le misure da adottare per consentire il reciproco riconoscimento delle qualifiche.

Articolo 36

Le disposizioni dell'articolo 30 non ostano all'applicazione, ad opera di una parte, di norme particolari relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali di società di un'altra parte non registrate nel territorio della prima parte giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e le filiali di società registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario a seguito di tali differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

CAPO 2

PRESTAZIONI TRANSFRONTALIERE DI SERVIZI

Articolo 37

1. Le parti fanno il possibile per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o giordane stabilite nel territorio di una parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle parti.

2. Il consiglio di associazione formula raccomandazioni per il perseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Articolo 38

Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore del presente accordo le parti possono, ove opportuno negoziare accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonché sui servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo.

Articolo 39

1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico internazionale su base commerciale.

a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea applicabili a una delle parti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate a condizione che si attengano al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

b) Le parti ribadiscono il loro impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.

2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le parti:

a) non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi agli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa e al traffico di linea. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di accordi in tal senso relativi al carico delle navi di linea nelle circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle agenzie marittime di linea di una parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;

b) aboliscono, dall'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione occulta o avere effetti discriminatori rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

Ogni parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi, alle navi utilizzate per il trasporto di merci, passeggeri, o entrambi, gestite da cittadini o società dell'altra parte per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari di tali porti e i relativi diritti e oneri, le infrastrutture doganali e l'assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico.

CAPO 3

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 40*

1. Le parti si impegnano a prendere in considerazione l'opportunità di ampliare il presente titolo al fine di definire un «accordo di integrazione economica», come definito dall'articolo 5 dell'accordo generale sul commercio nei servizi (GATS).

2. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è oggetto di un primo esame da parte del consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

3. Nel procedere al suddetto esame, il consiglio di associazione tiene conto dei progressi compiuti nel ravvicinamento delle legislazioni tra le parti nelle attività pertinenti.

Articolo 41

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio delle parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 42

Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, a condizione che non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle parti da una disposizione specifica dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 41.

Articolo 43

Beneficiano delle disposizioni del presente titolo anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società giordane e comunitarie.

Articolo 44

A decorrere dal giorno che precede di un mese la data di entrata in vigore dei corrispondenti obblighi del GATS, il trattamento concesso da ciascuna parte all'altra in forza del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può in alcun caso essere più favorevole di quello concesso dalla parte in questione a norma delle disposizioni del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

Articolo 45

Ai fini del presente titolo non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Giordania in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica secondo i principi dell'articolo V del GATS.

Articolo 46

1. Fatta salva ogni altra disposizione dell'accordo, ciascuna parte è libera di prendere misure cautelative, tra le quali misure volte a tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora non siano conformi alle disposizioni dell'accordo, tali misure non sono utilizzate dalle parti per eludere gli obblighi ivi previsti.

2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

Articolo 47

Le disposizioni del presente accordo non ostano all'applicazione, ad opera di ciascuna delle parti, delle misure necessarie ad impedire l'elusione delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi attraverso le disposizioni del presente accordo.

TITOLO IV

**PAGAMENTI, MOVIMENTI DI CAPITALI
E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE**

CAPO 1

PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI*Articolo 48*

Nel rispetto delle disposizioni degli articoli 51 e 52, i pagamenti correnti relativi ai movimenti di beni, persone, servizi e capitali nell'ambito del presente accordo non sono soggetti a restrizioni.

Articolo 49

1. Nell'ambito delle disposizioni del presente accordo, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 50 e 51 e fatto salvo l'allegato VI di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), non vi sono restrizioni ai movimenti di capitali dalla Comunità verso la Giordania e ai movimenti di capitali che comportano investimenti diretti dalla Giordania nella Comunità.

2. I flussi di capitali giordani verso la Comunità, fatta eccezione per gli investimenti diretti, sono soggetti alle leggi in vigore in Giordania.

3. Le parti terranno consultazioni per giungere alla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.

Articolo 50

Nel rispetto delle altre disposizioni del presente accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunità e della Giordania, le disposizioni dell'articolo 49 lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le parti alla data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali tra l'una e l'altra parte legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, e allo stabilimento.

Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Giordania da persone residenti nella Comunità o nella Comunità da persone residenti in Giordania e degli utili derivanti da tali investimenti.

Articolo 51

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Giordania provochino, o minaccino di provocare, gravi difficoltà per la gestione della politica dei cambi o della politica monetaria della Comunità o della Giordania, la Comunità o la Giordania, rispettivamente, possono adottare, secondo le condizioni previste nel quadro del GATS e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali tra la Comunità e la Giordania per un periodo non superiore a sei mesi, sempreché tali misure siano strettamente necessarie.

Articolo 52

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o la Giordania abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Giordania, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o la Giordania, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.

CAPO 2

CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 53

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e la Giordania:

- a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Giordania, o in una sua parte sostanziale;
- c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Ogni pratica contraria al presente articolo è valutata secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonché delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato.

3. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione adotta con una decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Fino all'adozione delle norme di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT.

- 4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), le parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Giordania a imprese sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese è assimilato alle regioni della Comunità ove il tenore di vita è anormalmente basso, oppure si registra una grave forma di sottoccupazione, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Giordania, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali.

- b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione degli aiuti concessi e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capo 2 del titolo II:

- il paragrafo 1, lettera c), non si applica,
- ogni pratica contraria al paragrafo 1, lettera a), deve essere valutata secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26 del Consiglio.

6. Se la Comunità o la Giordania ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e

- tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili a norma del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, tali misure opportune, qualora si applichi in materia l'accordo GATT, possono essere adottate soltanto secondo le procedure e le condizioni fissate da detto accordo o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato nel quadro di tale accordo e applicabile tra le parti.

7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.

Articolo 54

Gli Stati membri e la Giordania adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Giordania rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione sarà informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 55

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e la Giordania in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 56

1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VII, le parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato VII è periodicamente esaminata dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 57

Le parti si adoperano per ridurre le differenze per quanto riguarda la normalizzazione e la valutazione della conformità. A tal fine le parti concludono, se del caso, accordi di reciproco riconoscimento nel settore della valutazione della conformità.

Articolo 58

Le parti concordano in merito all'obiettivo della progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. Il consiglio di associazione tiene consultazioni per il conseguimento di tale obiettivo.

TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA*Articolo 59***Obiettivi**

1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e secondo gli obiettivi generali dell'accordo.

2. Obiettivo della cooperazione economica è sostenere l'azione della Giordania volta a conseguire uno sviluppo economico e sociale durevole.

*Articolo 60***Ambito di applicazione**

1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività interessati da difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia giordana in generale e degli scambi tra la Giordania e la Comunità in particolare.

2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia della Comunità e della Giordania, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.

3. Le parti promuoveranno la cooperazione economica tra la Giordania e altri paesi della regione.

4. Nell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica si tiene conto, se pertinente, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.

5. Le parti possono convenire di ampliare la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.

*Articolo 61***Metodi e modalità**

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

- a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;
- b) uno scambio periodico di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;
- c) la trasmissione di consulenze, esperienze e attività di formazione;
- d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e incontri di lavoro;
- e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;
- f) la promozione delle joint-venture.

*Articolo 62***Cooperazione regionale**

Al fine di promuovere la cooperazione regionale, le parti favoriscono le iniziative a impatto regionale o che associano altri paesi della regione.

Tali iniziative riguardano in particolare:

- il commercio a livello intraregionale,
- le questioni ambientali,
- lo sviluppo delle infrastrutture economiche,
- la ricerca scientifica e tecnologica,
- il settore della cultura,
- le questioni doganali.

*Articolo 63***Istruzione e formazione**

Le parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti più efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorità, le agenzie tecniche, gli organismi di normalizzazione e certificazione e altre organizzazioni interessate. In questo contesto si rivolgerà particolare attenzione alla formazione professionale per la ristrutturazione industriale.

La cooperazione favorisce inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunità e della Giordania e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.

*Articolo 64***Cooperazione scientifica e tecnologica**

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:
 - l'accesso della Giordania ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, in base alle disposizioni in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi,
 - la partecipazione della Giordania alle reti di cooperazione decentrata,
 - la promozione di sinergie tra la formazione e la ricerca;

- b) consolidare la capacità di ricerca della Giordania;
- c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how, in particolare al fine di accelerare l'adeguamento della capacità industriale giordana.

*Articolo 65***Ambiente**

1. La cooperazione mira a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo e promuovere progetti ambientali a livello regionale.
2. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti:
 - desertificazione,
 - qualità dell'acqua marina e prevenzione dell'inquinamento del mare,
 - gestione delle risorse idriche,
 - uso adeguato dell'energia,
 - gestione dei rifiuti,
 - impatto dello sviluppo industriale sull'ambiente in generale e sicurezza degli impianti industriali in particolare,
 - impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e delle acque,
 - educazione e sensibilizzazione ambientale,
 - utilizzo di strumenti moderni di gestione ambientale, metodi di monitoraggio ambientale e vigilanza, ivi compreso in particolare l'uso del Sistema informativo ambientale (Environmental Information System, EIS) e delle tecniche di valutazione dell'impatto ambientale,
 - salinizzazione.

*Articolo 66***Cooperazione industriale**

La cooperazione promuove e incoraggia in particolare:

- la cooperazione industriale tra gli operatori economici della Comunità e della Giordania, anche tramite l'accesso della Giordania alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti create nel contesto della cooperazione decentrata,
- l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria giordana,

- l'istituzione e la promozione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione industriale,
- la cooperazione tra le piccole e medie imprese della Comunità e della Giordania,
- il trasferimento di tecnologie, l'innovazione, la ricerca e sviluppo,
- la diversificazione della produzione industriale della Giordania,
- il potenziamento delle risorse umane,
- un migliore accesso al credito per il finanziamento degli investimenti,
- lo stimolo delle innovazioni,
- il potenziamento dei servizi informativi di supporto.

Articolo 67

Investimenti e promozione degli investimenti

La cooperazione mira a creare un clima stabile e favorevole agli investimenti in Giordania e prevede lo sviluppo:

- di procedure amministrative armonizzate e semplificate, meccanismi di investimento congiunto, soprattutto per le piccole e medie imprese delle due parti, canali per lo scambio di informazioni e strumenti che consentano di individuare le opportunità di investimento,
- di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le parti, se del caso attraverso la conclusione da parte degli Stati membri e della Giordania di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione,
- dell'accesso al mercato dei capitali per il finanziamento di investimenti produttivi,
- di joint venture tra imprese giordane e comunitarie.

Articolo 68

Normalizzazione e valutazione della conformità

La cooperazione in questo campo mirerà in particolare a:

- a) incrementare l'applicazione delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, degli standard di qualità e del riconoscimento della conformità;
- b) innalzare il livello degli organismi di valutazione della conformità giordani al fine di concludere, in futuro e nella misura del possibile, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformità;
- c) sviluppare strutture e organismi responsabili della tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della fissazione degli standard di qualità.

Articolo 69

Ravvicinamento delle legislazioni

Le parti fanno il possibile per ravvicinare le rispettive legislazioni al fine di agevolare l'attuazione del presente accordo.

Articolo 70

Servizi finanziari

Le parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, e in particolare:

- a) consolidare e ristrutturare il settore finanziario della Giordania;
- b) migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori del credito e delle assicurazioni e degli altri settori finanziari della Giordania.

Articolo 71

Agricoltura

Le parti concentrano la cooperazione in particolare sui seguenti aspetti:

- il sostegno alle politiche da essi attuate per diversificare la produzione,
- la promozione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente,
- il consolidamento delle relazioni tra imprese, gruppi e organizzazioni spontanei che rappresentano mestieri e professioni in Giordania e nella Comunità,
- assistenza tecnica e formazione,
- l'armonizzazione delle norme in campo fitosanitario e veterinario,
- lo sviluppo rurale integrato, ivi compresi il potenziamento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche connesse,
- la cooperazione tra regioni rurali e lo scambio di esperienze e conoscenze tecniche relative allo sviluppo rurale.

Articolo 72

Trasporti

La cooperazione si prefigge:

- la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse,

- la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità,
- il rinnovamento delle attrezzature tecniche per renderle compatibili con gli standard comunitari in materia di trasporto strada/rotaia, containerizzazione e trasbordo,
- la progressiva agevolazione dei requisiti per il transito,
- il miglioramento della gestione degli aeroporti, delle ferrovie e del controllo aereo, ivi compresa la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti.

Articolo 73

Infrastrutture del settore dell'informazione e telecomunicazioni

La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

- a) le telecomunicazioni in generale;
- b) la normalizzazione, i collaudi di conformità e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni;
- c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati — ISDN — e Interscambio di dati elettronici — EDI);
- d) lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi strumenti per la comunicazione e le tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.

Articolo 74

Energia

I settori di cooperazione prioritari saranno i seguenti:

- la promozione delle energie rinnovabili e delle fonti energetiche locali;
- la promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica;
- la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati in campo economico e sociale, in particolare per collegare gli operatori comunitari e giordani;
- il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità.

La cooperazione si concentrerà inoltre sull'agevolazione del transito del gas, del petrolio e dell'elettricità.

Articolo 75

Turismo

Le priorità della cooperazione in questo campo sono le seguenti:

- migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo,
- promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo,
- promuovere la cooperazione tra regioni e città dei paesi limitrofi,
- migliorare le informazioni per i turisti e la tutela dei loro interessi,
- sottolineare l'importanza turistica del patrimonio culturale,
- assicurare che venga adeguatamente mantenuta l'interazione tra turismo e ambiente,
- rendere il turismo più concorrenziale sostenendo una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda la gestione alberghiera,
- consentire scambi di informazioni sui previsti sviluppi turistici e sui progetti di commercializzazione turistica, sulle esposizioni turistiche, le mostre, i convegni e le pubblicazioni.

Articolo 76

Dogane

1. Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. La cooperazione riguarderà in particolare:

- a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;
- b) l'uso del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e della Giordania.

2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo 4.

*Articolo 77***Cooperazione nel settore statistico**

Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l'armonizzazione della metodologia al fine di creare una base attendibile per la gestione delle statistiche relative agli scambi, alla popolazione, ai flussi migratori e in generale a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

*Articolo 78***Riciclaggio del denaro**

1. Le parti cooperano in particolare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende, in particolare, un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e da altri organismi internazionali competenti, in particolare dalla Task Force «Azione finanziaria» (FATF).

*Articolo 79***Lotta contro gli stupefacenti**

1. La cooperazione tra le parti si prefigge in particolare i seguenti obiettivi:

- rendere più efficaci le politiche e le misure volte a contrastare la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e ridurre l'abuso di tali prodotti,
- favorire un'impostazione congiunta per ridurre il consumo illecito di tali prodotti.

2. Le parti definiscono congiuntamente, secondo la rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti della Giordania, della Comunità e dei suoi Stati membri.

3. La cooperazione prende la forma di scambi di informazioni e, se del caso, attività congiunte relative:

- alla creazione o al rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti,

- all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di ricerca epidemiologica,
- alla definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la «Chemical Action Task Force» (CATF).

TITOLO VI

COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE E CULTURALE

CAPO 1

DIALOGO IN CAMPO SOCIALE*Articolo 80*

1. Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutti gli aspetti del settore sociale di reciproco interesse.

2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalità attraverso i quali realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini della Giordania e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.

3. Il dialogo riguarda in particolare i problemi relativi:

- a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;
- b) all'emigrazione;
- c) all'immigrazione illegale e alle condizioni di rimpatrio delle persone immigrate illegalmente secondo la legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento del paese ospite;
- d) ai progetti e ai programmi per la promozione della parità di trattamento tra cittadini della Giordania e della Comunità, della conoscenza delle reciproche culture e civiltà, dello sviluppo della tolleranza e dell'eliminazione delle discriminazioni.

Articolo 81

Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse procedure previsti al titolo I del presente accordo, che possono essere utilizzati come contesto di tale dialogo.

CAPO 2

AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE

Articolo 82

1. Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe procedere di pari passo con qualsiasi sviluppo economico. Esse attribuiscono una particolare priorità al rispetto dei diritti sociali fondamentali.

2. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di reciproco interesse.

Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni:

- a) la riduzione della pressione migratoria, attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone ad alto tasso di emigrazione;
- b) il reinserimento delle persone immigrate illegalmente e rimpatriate;
- c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i mezzi d'informazione, coerentemente con la politica giordana in questo settore;
- d) lo sviluppo e il consolidamento dei programmi giordani di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
- e) il miglioramento del sistema previdenziale;
- f) il miglioramento del sistema sanitario;
- g) il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone più povere, ad alta densità demografica;
- h) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani giordani ed europei residenti negli Stati membri per promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.

Articolo 83

I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.

Articolo 84

Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capi 1 e 2.

CAPO 3

COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 85

1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e coerentemente con i progetti già elaborati in materia, le parti si impegnano, in uno spirito di rispetto delle reciproche culture, a porre solide basi per un dialogo culturale continuativo e a promuovere una cooperazione culturale a lungo termine in qualsiasi settore di attività pertinente.

2. Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attività congiunte, le parti rivolgono particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della cultura.

3. Le parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunità e negli Stati membri possano essere estesi alla Giordania.

4. Le parti promuovono attività di reciproco interesse nel settore dell'informazione e delle comunicazioni.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 86

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione della Giordania un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.

Dette procedure sono stabilite di comune accordo tra le parti tramite gli strumenti più opportuni successivamente all'entrata in vigore dell'accordo.

Oltre agli aspetti contemplati ai titoli V e VI dell'accordo, la cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti:

- promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia,
- potenziamento delle infrastrutture economiche,
- promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro,

- adeguamento alle conseguenze sull'economia giordana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria,
- misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.

Articolo 87

Nel quadro degli strumenti finanziari comunitari esistenti destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità giordane e altri donatori, in particolare con altre istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali della Giordania volte a ristabilire l'equilibrio finanziario dei principali aggregati e a favorire la creazione di un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, e a migliorare al tempo stesso il benessere sociale della popolazione.

Articolo 88

Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione del presente accordo, le parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e l'andamento delle relazioni finanziarie tra la Comunità e la Giordania nel quadro del dialogo economico continuativo istituito a norma del titolo V.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 89

È istituito un consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 90

1. Il consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del Governo della Giordania, dall'altra.

2. I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

3. Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo della Giordania, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 91

Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due parti.

Articolo 92

1. Fatte salve le competenze attribuite al consiglio, è istituito un comitato di associazione, incaricato dell'attuazione dell'accordo.

2. Il consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione la totalità o una parte delle proprie competenze.

Articolo 93

1. Il comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo della Giordania, dall'altra.

2. Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo della Giordania.

Articolo 94

1. Il comitato di associazione è competente ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio gli ha delegato le proprie competenze.

2. Le decisioni del comitato sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

Articolo 95

Il consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.

Articolo 96

Il consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento giordano.

Articolo 97

1. Ciascuna delle parti può sottoporre al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

Articolo 98

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 99

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dalla Giordania nei confronti della Comunità non dà luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società,
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Giordania non dà luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società della Giordania.

Articolo 100

Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avrà l'effetto:

- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta,
- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare l'elusione o l'evasione fiscale,
- di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

Articolo 101

1. Le parti adottano ogni misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno ledono per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in sede di consiglio di associazione.

Articolo 102

I protocolli 1-4 e gli allegati 1-7 costituiscono parte integrante del presente accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'atto finale che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 103

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e la Giordania, dall'altra.

Articolo 104

L'accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 105

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio della Giordania, dall'altra.

Articolo 106

Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 107

1. Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita della Giordania e l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno hascemita della Giordania, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og syoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenkymmenentenänäljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju.

حرر في بروكسل ، في الرابع والعشرين من تشرين الثاني عام

الف وتسعمائة وسبعة وتسعين .

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française



Thar cheann Na hÉireann

For Ireland



Per la Repubblica italiana



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



Pela República Portuguesa



Suomen tasavallan puolesta



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar




عن المملكة الاردنية الهاشمية



ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I: Elenco dei prodotti industriali originari della Giordania per i quali la Comunità può mantenere un elemento agricolo di cui all'articolo 10, paragrafo 1
- ALLEGATO II: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità per i quali la Giordania può mantenere un elemento agricolo di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2
- ALLEGATO III: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità per i quali è applicabile, all'importazione in Giordania, il calendario per lo smantellamento delle tariffe di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4
- ALLEGATO IV: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità di cui all'articolo 11, paragrafo 5
- ALLEGATO V: Elenco delle riserve comunitarie di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) (diritto di stabilimento)
- ALLEGATO VI: Elenco delle riserve giordane di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) (diritto di stabilimento)
- ALLEGATO VII: Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 56

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 1

| Codice NC | Designazione delle merci |
|-------------------------------|---|
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
| da 0403 10 51 a 0403 10 99 | -- Iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
| da 0403 90 71 a 0403 90 99 | -- Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
| 0405 | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
| 0405 20 | – Paste da spalmare lattiere: |
| 0405 20 10 | -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 % |
| 0405 20 30 | -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % |
| 0710 40 00 | Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato |
| 0711 90 30 | Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato |
| ex 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: |
| 1517 10 10 | – Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
| 1517 90 10 | – altra, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
| 1702 50 00 | Fruttosio chimicamente puro |
| ex 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), fatta eccezione per gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie di cui al codice NC 1704 90 10 |
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| ex 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, escluse le preparazioni di cui alla voce NC 1901 90 91 |
| ex 1902 | Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di cui alle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato |

| Codice NC | Designazione delle merci |
|--------------------------|---|
| 1903 00 00 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati (tranne che in forma di farina), non specificati o compresi altrove |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
| 2001 90 30 | Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico |
| 2001 90 40 | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico |
| 2004 10 91 | Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate |
| 2004 90 10 | Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato |
| 2005 20 10 | Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate |
| 2005 80 00 | Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato |
| 2008 99 85 | Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole |
| 2008 99 91 | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole |
| 2101 12 98 | Preparazioni a base di caffè |
| 2101 20 98 | Preparazioni a base di tè o di mate |
| 2101 30 19 | Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta |
| 2101 30 99 | Estratti, essenze o concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli di cicoria torrefatta |
| 2102 10 31 2102 10 39 | Lieviti di panificazione |
| 2105 00 | Gelati, anche contenenti cacao |
| ex 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, escluse quelle di cui alle voci NC 2016 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92, e diverse dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati di cui alle voci NC da 2106 90 30 a 2106 90 59 |

| Codice NC | Designazione delle merci |
|--|---|
| 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 | Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009, contenenti prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 |
| 2905 43 00 2905 44 | Mannitolo D-Glucitolo (sorbitolo) |
| ex 3501 | Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine |
| ex 3505 10 3505 20 | Destrina e altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole pregelatinizzati o esterificati della voce NC 3505 10 50 Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
| 3809 3809 10 | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: – A base di sostanze amidacee |
| 3824 60 | Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44 |

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 10, paragrafo 2 e 11, paragrafo 2

| Codice NC | Designazione delle merci |
|-------------------------------|---|
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
| da 0403 10 51 a 0403 10 99 | -- Iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
| da 0403 90 71 a 0403 90 99 | -- Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
| 0405 | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
| 0405 20 | – Paste da spalmare lattiere: |
| 0405 20 10 | -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 % |
| 0405 20 30 | -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % |
| 0710 40 00 | Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato |
| 0711 90 30 | Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato |
| ex 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: |
| 1517 10 10 | – Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
| 1517 90 10 | – altra, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
| 1520 00 00 | Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose |
| 1702 50 00 | Fruttosio chimicamente puro |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
| 1803 | Pasta di cacao, anche sgrassata |
| 1805 | Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |

| Codice NC | Designazione delle merci |
|------------|---|
| ex 1902 | Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di cui alle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato |
| 1903 00 00 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati (tranne che in forma di farina), non specificati o compresi altrove |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
| 2001 90 30 | Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico |
| 2001 90 40 | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico |
| 2004 10 91 | Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate |
| 2004 90 10 | Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato |
| 2005 20 10 | Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate |
| 2005 80 00 | Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato |
| 2008 99 85 | Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole |
| 2008 99 91 | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole |
| 2101 12 98 | Preparazioni a base di caffè |
| 2101 20 98 | Preparazioni a base di tè o di mate |
| 2101 30 19 | Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta |
| 2101 30 99 | Estratti, essenze o concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli di cicoria torrefatta |
| 2105 | Gelati, anche contenenti cacao |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |

| Codice NC | Designazione delle merci |
|--|--|
| 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 | Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009, contenenti prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 |
| 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione |
| 2905 43 00 2905 44 | Mannitolo D-Glucitolo (sorbitolo) |
| ex 3501 | Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine |
| ex 3505 10 3505 20 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati della voce NC 3505 10 50 Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
| 3809 3809 10 | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: – A base di sostanze amidacee |
| 3824 3824 60 | Leganti preparati per forme o per anime di fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: – Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44 |

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità all'importazione in Giordania, il calendario per lo smantellamento delle tariffe di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4

Elenco A

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0501 00 000 | 2513 20 100 | 2702 20 000 | 2812 10 300 | 2827 38 000 |
| 0502 10 000 | 2514 00 000 | 2703 00 000 | 2812 10 400 | 2827 39 000 |
| 0502 90 000 | 2519 10 000 | 2704 00 000 | 2812 10 500 | 2827 41 900 |
| 0503 00 000 | 2519 90 000 | 2705 00 000 | 2812 10 600 | 2827 49 900 |
| 0505 10 000 | 2520 20 100 | 2706 00 000 | 2812 10 700 | 2829 11 000 |
| 0505 90 000 | 2524 00 000 | 2707 10 000 | 2812 10 800 | 2829 19 000 |
| 0506 10 000 | 2526 10 000 | 2707 20 000 | 2812 10 900 | 2829 90 100 |
| 0506 90 000 | 2526 20 000 | 2707 30 000 | 2812 90 000 | 2830 10 000 |
| 0507 10 000 | 2528 10 000 | 2707 40 000 | 2813 10 000 | 2830 20 000 |
| 0507 90 000 | 2528 90 000 | 2707 50 000 | 2813 90 000 | 2830 30 000 |
| 0508 00 000 | 2530 90 200 | 2707 60 000 | 2815 20 000 | 2830 90 000 |
| 1302 32 100 | 2530 90 300 | 2707 91 000 | 2815 30 000 | 2833 11 000 |
| 1401 10 000 | 2601 11 000 | 2707 99 000 | 2816 10 000 | 2833 19 000 |
| 1401 20 000 | 2601 12 000 | 2708 10 000 | 2816 20 000 | 2833 21 000 |
| 1401 90 000 | 2601 20 000 | 2708 20 000 | 2816 30 000 | 2833 22 000 |
| 1402 10 000 | 2602 00 000 | 2709 00 000 | 2817 00 000 | 2833 23 000 |
| 1402 90 000 | 2603 00 000 | 2710 00 520 | 2818 10 000 | 2833 24 000 |
| 1403 10 000 | 2604 00 000 | 2710 00 700 | 2818 20 000 | 2833 25 000 |
| 1403 90 000 | 2605 00 000 | 2712 20 100 | 2818 30 000 | 2833 26 000 |
| 1404 10 900 | 2606 00 000 | 2713 11 000 | 2819 90 100 | 2833 27 000 |
| 1404 20 000 | 2607 00 000 | 2713 12 000 | 2820 10 000 | 2833 29 000 |
| 1404 90 100 | 2608 00 000 | 2713 20 000 | 2821 10 100 | 2833 30 000 |
| 1520 00 100 | 2609 00 000 | 2713 90 000 | 2821 20 100 | 2833 40 000 |
| 1521 90 900 | 2610 00 000 | 2714 10 000 | 2822 00 100 | 2834 21 000 |
| 1804 00 000 | 2611 00 000 | 2714 90 000 | 2823 00 000 | 2834 29 100 |
| 1805 00 100 | 2612 10 000 | 2801 30 000 | 2824 10 000 | 2835 10 100 |
| 1901 10 100 | 2612 20 000 | 2802 00 000 | 2824 20 000 | 2835 22 100 |
| 1901 10 200 | 2613 10 000 | 2803 00 000 | 2824 90 000 | 2835 23 100 |
| 1901 90 200 | 2613 90 000 | 2804 29 100 | 2825 10 000 | 2835 24 100 |
| 2106 10 100 | 2614 00 000 | 2804 29 200 | 2825 20 000 | 2835 25 100 |
| 2106 90 300 | 2615 10 000 | 2804 70 000 | 2825 30 000 | 2835 26 100 |
| 2106 90 400 | 2615 90 000 | 2804 90 000 | 2825 40 000 | 2835 29 100 |
| 2106 90 600 | 2616 10 000 | 2805 11 000 | 2825 50 000 | 2835 31 100 |
| 2503 00 000 | 2616 90 000 | 2805 19 000 | 2825 60 000 | 2835 39 100 |
| 2504 10 000 | 2617 10 000 | 2805 21 000 | 2825 70 000 | 2836 10 100 |
| 2504 90 000 | 2617 90 000 | 2805 22 000 | 2825 80 000 | 2836 20 100 |
| 2507 00 000 | 2618 00 000 | 2805 30 000 | 2825 90 900 | 2836 30 100 |
| 2508 10 000 | 2619 00 000 | 2805 40 000 | 2826 11 000 | 2836 40 100 |
| 2508 20 000 | 2620 11 000 | 2806 20 000 | 2826 12 000 | 2836 50 100 |
| 2508 30 000 | 2620 19 000 | 2807 00 000 | 2826 19 000 | 2836 60 100 |
| 2508 40 000 | 2620 20 000 | 2808 00 000 | 2826 20 000 | 2836 70 100 |
| 2508 50 000 | 2620 30 000 | 2809 10 000 | 2826 30 000 | 2836 91 100 |
| 2508 60 000 | 2620 40 000 | 2809 20 000 | 2826 90 000 | 2836 92 100 |
| 2508 70 000 | 2620 50 000 | 2810 00 000 | 2827 10 000 | 2836 99 100 |
| 2509 00 000 | 2620 90 000 | 2811 11 000 | 2827 20 000 | 2839 11 000 |
| 2510 10 000 | 2621 00 000 | 2811 19 100 | 2827 31 000 | 2839 19 000 |
| 2510 20 000 | 2701 11 000 | 2811 19 900 | 2827 32 000 | 2839 20 000 |
| 2511 10 000 | 2701 12 000 | 2811 22 000 | 2827 33 000 | 2839 90 000 |
| 2511 20 000 | 2701 19 000 | 2811 29 000 | 2827 34 000 | 2840 11 000 |
| 2512 00 000 | 2701 20 000 | 2812 10 100 | 2827 35 000 | 2840 19 000 |
| 2513 19 000 | 2702 10 000 | 2812 10 200 | 2827 36 000 | 2840 20 000 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2840 30 000 | 2905 39 100 | 2915 31 100 | 2921 30 100 | 2936 25 100 |
| 2841 90 100 | 2905 41 100 | 2915 32 100 | 2921 41 000 | 2936 26 100 |
| 2841 90 200 | 2905 42 100 | 2915 33 100 | 2921 42 000 | 2936 27 100 |
| 2844 10 000 | 2905 43 100 | 2915 34 100 | 2921 43 100 | 2936 28 100 |
| 2844 20 000 | 2905 44 100 | 2915 35 100 | 2921 44 100 | 2936 29 100 |
| 2844 30 000 | 2905 45 100 | 2915 39 100 | 2921 45 100 | 2936 90 100 |
| 2844 40 000 | 2905 49 100 | 2915 40 100 | 2921 49 920 | 2939 21 000 |
| 2844 50 000 | 2905 50 200 | 2915 50 100 | 2921 51 100 | 2939 29 100 |
| 2845 10 000 | 2906 29 100 | 2915 60 100 | 2921 59 100 | 2941 10 000 |
| 2845 90 000 | 2907 29 100 | 2915 70 100 | 2922 29 100 | 2941 20 000 |
| 2846 10 000 | 2908 10 000 | 2915 90 100 | 2924 21 110 | 2941 30 000 |
| 2846 90 000 | 2908 20 000 | 2916 11 100 | 2924 21 920 | 2941 40 000 |
| 2847 00 000 | 2908 90 000 | 2916 12 100 | 2925 11 100 | 2941 50 000 |
| 2849 10 000 | 2909 11 000 | 2916 13 100 | 2926 90 300 | 2911 90 000 |
| 2849 20 000 | 2909 19 100 | 2916 14 100 | 2927 00 100 | 3003 31 000 |
| 2849 90 000 | 2909 20 100 | 2916 15 100 | 2928 00 100 | 3003 39 000 |
| 2901 10 100 | 2909 30 100 | 2916 19 100 | 2929 10 000 | 3003 40 000 |
| 2901 21 100 | 2909 41 100 | 2916 20 100 | 2929 90 100 | 3003 90 000 |
| 2901 22 100 | 2909 42 100 | 2916 31 100 | 2929 90 200 | 3004 31 000 |
| 2901 23 100 | 2909 43 100 | 2916 32 100 | 2929 90 900 | 3004 32 000 |
| 2901 24 100 | 2909 44 100 | 2916 34 100 | 2930 10 100 | 3004 39 000 |
| 2901 29 100 | 2909 49 100 | 2916 35 100 | 2930 20 100 | 3004 40 000 |
| 2902 11 100 | 2909 50 100 | 2916 39 100 | 2930 30 100 | 3004 50 000 |
| 2902 19 100 | 2909 60 100 | 2917 11 910 | 2930 40 100 | 3004 90 000 |
| 2902 20 100 | 2912 11 100 | 2917 12 910 | 2930 90 100 | 3006 60 000 |
| 2902 30 100 | 2912 12 100 | 2917 13 910 | 2932 11 100 | 3101 00 000 |
| 2902 41 100 | 2912 13 100 | 2917 14 100 | 2932 12 100 | 3102 10 000 |
| 2902 42 100 | 2912 19 100 | 2917 19 910 | 2932 13 100 | 3102 21 000 |
| 2902 43 100 | 2912 21 100 | 2917 20 910 | 2932 19 100 | 3102 29 000 |
| 2902 44 100 | 2912 29 100 | 2917 31 910 | 2932 21 100 | 3102 30 000 |
| 2902 50 100 | 2912 30 100 | 2917 32 910 | 2932 29 100 | 3102 40 000 |
| 2902 60 100 | 2912 41 100 | 2917 33 910 | 2932 91 100 | 3102 50 000 |
| 2902 70 100 | 2912 42 100 | 2917 34 910 | 2932 92 100 | 3102 60 000 |
| 2902 90 100 | 2912 49 100 | 2917 35 100 | 2932 93 100 | 3102 70 000 |
| 2902 90 910 | 2912 50 100 | 2917 36 910 | 2932 94 100 | 3102 80 000 |
| 2903 22 000 | 2912 60 100 | 2917 37 910 | 2932 99 200 | 3102 90 000 |
| 2903 41 000 | 2914 11 100 | 2917 39 910 | 2933 11 100 | 3103 10 000 |
| 2903 42 000 | 2914 12 100 | 2918 11 100 | 2933 19 100 | 3103 20 000 |
| 2903 44 000 | 2914 13 100 | 2918 12 100 | 2933 29 100 | 3103 90 000 |
| 2903 45 100 | 2914 19 100 | 2918 13 100 | 2933 31 100 | 3104 10 000 |
| 2903 46 100 | 2914 21 100 | 2918 15 100 | 2933 32 100 | 3104 20 000 |
| 2903 47 100 | 2914 22 100 | 2918 16 100 | 2933 39 300 | 3104 30 900 |
| 2903 49 100 | 2914 23 100 | 2918 17 100 | 2933 40 200 | 3104 90 900 |
| 2903 62 100 | 2914 29 100 | 2918 19 200 | 2933 51 100 | 3105 10 900 |
| 2904 10 100 | 2914 31 100 | 2918 21 100 | 2933 59 500 | 3105 20 000 |
| 2904 20 100 | 2914 39 100 | 2918 22 100 | 2933 61 100 | 3105 30 000 |
| 2904 90 200 | 2914 40 100 | 2918 23 100 | 2933 69 100 | 3105 40 000 |
| 2905 11 100 | 2914 50 100 | 2918 29 100 | 2933 71 100 | 3105 51 000 |
| 2905 12 100 | 2914 61 100 | 2918 30 100 | 2933 79 300 | 3105 59 000 |
| 2905 13 100 | 2914 69 100 | 2918 90 100 | 2933 90 100 | 3105 60 000 |
| 2905 14 100 | 2914 70 100 | 2919 00 100 | 2934 10 100 | 3105 90 000 |
| 2905 15 100 | 2915 11 100 | 2920 10 100 | 2934 20 100 | 3201 10 100 |
| 2905 16 100 | 2915 12 100 | 2920 90 500 | 2934 30 100 | 3201 20 100 |
| 2905 17 100 | 2915 13 100 | 2921 11 100 | 2934 90 910 | 3201 90 100 |
| 2905 19 200 | 2915 21 100 | 2921 12 100 | 2936 10 100 | 3203 00 100 |
| 2905 22 100 | 2915 22 100 | 2921 19 500 | 2936 21 100 | 3203 00 910 |
| 2905 29 100 | 2915 23 100 | 2921 21 100 | 2936 22 100 | 3204 11 100 |
| 2905 31 100 | 2915 24 100 | 2921 22 100 | 2936 23 100 | 3204 12 100 |
| 2905 32 100 | 2915 29 100 | 2921 29 100 | 2936 24 100 | 3204 13 100 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3204 14 100 | 3802 10 000 | 3904 40 900 | 3920 62 100 | 4008 19 100 |
| 3204 15 100 | 3802 90 000 | 3904 50 900 | 3920 63 100 | 4008 21 200 |
| 3204 16 100 | 3806 30 210 | 3904 61 000 | 3920 69 100 | 4009 10 100 |
| 3204 17 100 | 3806 90 210 | 3904 69 000 | 3920 72 100 | 4009 20 100 |
| 3204 19 100 | 3808 10 900 | 3904 90 000 | 3920 73 910 | 4009 30 100 |
| 3204 20 100 | 3808 20 900 | 3905 12 000 | 3920 79 910 | 4009 40 100 |
| 3204 90 100 | 3808 30 900 | 3905 19 000 | 3920 92 100 | 4009 50 100 |
| 3205 00 000 | 3808 40 900 | 3905 21 000 | 3920 93 100 | 4012 20 100 |
| 3206 11 100 | 3808 90 900 | 3905 29 000 | 3920 94 100 | 4016 10 100 |
| 3206 19 100 | 3809 10 100 | 3905 30 000 | 3920 99 910 | 4016 99 100 |
| 3206 20 100 | 3809 91 100 | 3905 91 000 | 3921 19 200 | 4016 99 200 |
| 3206 30 100 | 3809 92 100 | 3905 99 000 | 3921 90 110 | 4017 00 100 |
| 3206 41 100 | 3809 93 100 | 3906 10 000 | 3921 90 910 | 4017 00 400 |
| 3206 42 100 | 3812 10 000 | 3906 90 000 | 3923 21 100 | 4017 00 500 |
| 3260 43 100 | 3812 20 000 | 3907 10 000 | 3923 29 100 | 4101 10 000 |
| 3206 49 100 | 3812 30 000 | 3907 20 000 | 3923 40 100 | 4101 21 000 |
| 3206 50 100 | 3813 00 000 | 3907 30 000 | 3926 90 100 | 4101 22 000 |
| 3207 10 100 | 3815 11 100 | 3907 40 000 | 3926 90 200 | 4101 29 000 |
| 3207 20 100 | 3815 12 100 | 3907 60 000 | 3926 90 400 | 4101 30 000 |
| 3207 30 100 | 3815 19 100 | 3907 91 000 | 3926 90 600 | 4101 40 000 |
| 3207 40 100 | 3815 90 100 | 3907 99 000 | 4001 10 000 | 4102 10 000 |
| 3208 10 300 | 3816 00 100 | 3908 10 000 | 4001 21 000 | 4102 21 000 |
| 3208 20 300 | 3817 10 100 | 3908 90 000 | 4001 22 000 | 4102 29 000 |
| 3208 90 300 | 3817 20 100 | 3909 10 000 | 4001 29 100 | 4103 10 000 |
| 3209 10 100 | 3818 00 100 | 3909 20 000 | 4001 30 900 | 4103 20 000 |
| 3209 90 100 | 3821 00 000 | 3909 30 000 | 4002 11 900 | 4103 90 000 |
| 3210 00 100 | 3822 00 000 | 3909 40 000 | 4002 19 110 | 4301 10 000 |
| 3211 00 100 | 3823 11 000 | 3909 50 000 | 4002 19 900 | 4301 20 000 |
| 3212 10 000 | 3823 12 000 | 3910 00 000 | 4002 20 110 | 4301 30 000 |
| 3215 11 000 | 3823 13 000 | 3911 10 000 | 4002 20 900 | 4301 40 000 |
| 3215 19 000 | 3823 19 000 | 3911 90 000 | 4002 31 110 | 4301 50 000 |
| 3215 90 000 | 3823 70 000 | 3912 11 000 | 4002 31 900 | 4301 60 000 |
| 3402 11 100 | 3824 10 100 | 3912 12 000 | 4002 39 110 | 4301 70 000 |
| 3402 12 100 | 3824 20 100 | 3912 20 000 | 4002 39 900 | 4301 80 000 |
| 3402 13 100 | 3824 30 100 | 3912 31 000 | 4002 41 900 | 4301 90 000 |
| 3402 19 100 | 3824 40 100 | 3912 39 000 | 4002 49 110 | 4401 10 000 |
| 3402 90 100 | 3824 50 100 | 3912 90 000 | 4002 49 900 | 4401 30 000 |
| 3505 10 100 | 3824 60 100 | 3913 10 000 | 4002 51 900 | 4402 00 000 |
| 3505 10 200 | 3824 71 100 | 3913 90 000 | 4002 59 110 | 4403 20 100 |
| 3505 20 100 | 3824 79 100 | 3914 00 000 | 4002 59 900 | 4403 41 100 |
| 3507 10 100 | 3824 90 100 | 3915 10 000 | 4002 60 110 | 4403 49 100 |
| 3507 10 900 | 3824 90 200 | 3915 20 000 | 4002 60 900 | 4403 91 100 |
| 3507 90 000 | 3901 10 000 | 3915 30 000 | 4002 70 110 | 4403 92 100 |
| 3601 00 000 | 3901 20 000 | 3915 90 000 | 4002 70 900 | 4403 99 100 |
| 3603 00 000 | 3901 30 000 | 3916 10 100 | 4002 80 110 | 4405 00 000 |
| 3701 10 000 | 3901 90 000 | 3916 10 910 | 4002 80 900 | 4406 10 000 |
| 3701 30 100 | 3902 10 000 | 3916 20 100 | 4002 91 900 | 4406 90 000 |
| 3701 99 100 | 3902 20 000 | 3916 20 910 | 4002 99 110 | 4415 10 100 |
| 3702 10 000 | 3902 30 000 | 3916 90 100 | 4002 99 900 | 4415 10 200 |
| 3705 10 100 | 3902 90 000 | 3916 90 910 | 4003 00 000 | 4415 10 300 |
| 3705 20 100 | 3903 11 000 | 3919 90 100 | 4004 00 000 | 4415 20 100 |
| 3705 90 100 | 3903 19 000 | 3920 10 910 | 4005 10 100 | 4417 00 100 |
| 3706 10 100 | 3903 20 000 | 3920 20 910 | 4005 91 100 | 4421 90 100 |
| 3706 90 100 | 3903 30 000 | 3920 30 100 | 4005 99 110 | 4421 90 200 |
| 3801 10 000 | 3903 90 000 | 3920 41 100 | 4005 99 900 | 4421 90 300 |
| 3801 20 100 | 3904 10 900 | 3920 42 100 | 4006 10 000 | 4502 00 100 |
| 3801 20 210 | 3904 21 900 | 3920 51 100 | 4006 90 100 | 4503 10 000 |
| 3801 30 100 | 3904 22 900 | 3920 59 100 | 4007 00 100 | 4503 90 100 |
| 3801 90 100 | 3904 30 900 | 3920 61 100 | 4008 11 100 | 4504 10 100 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4504 90 100 | 4823 90 700 | 5205 27 000 | 5402 32 000 | 5509 61 000 |
| 4504 90 200 | 4823 90 800 | 5205 28 000 | 5402 33 000 | 5509 62 000 |
| 4601 10 000 | 4823 90 910 | 5205 31 000 | 5402 39 000 | 5509 69 000 |
| 4602 10 100 | 4903 00 000 | 5205 32 000 | 5402 41 000 | 5509 91 000 |
| 4602 90 100 | 4904 00 000 | 5205 33 000 | 5402 42 000 | 5509 92 000 |
| 4701 00 000 | 4905 10 000 | 5205 34 000 | 5402 43 000 | 5509 99 000 |
| 4702 00 000 | 4905 91 000 | 5205 35 000 | 5402 49 000 | 5510 11 000 |
| 4703 11 000 | 4905 99 000 | 5205 41 000 | 5402 51 000 | 5510 12 000 |
| 4703 19 000 | 4906 00 000 | 5205 42 000 | 5402 52 000 | 5510 20 000 |
| 4703 21 000 | 4907 00 900 | 5205 43 000 | 5402 59 000 | 5510 30 000 |
| 4703 29 000 | 4911 10 000 | 5205 44 000 | 5402 61 000 | 5510 90 000 |
| 4704 11 000 | 4911 99 100 | 5205 46 000 | 5402 62 000 | 5603 11 100 |
| 4704 19 000 | 5001 00 000 | 5205 47 000 | 5402 69 000 | 5603 12 100 |
| 4704 21 000 | 5002 00 000 | 5205 48 000 | 5403 10 000 | 5603 13 100 |
| 4704 29 000 | 5003 10 000 | 5206 11 000 | 5403 20 000 | 5603 14 100 |
| 4705 00 000 | 5003 90 000 | 5206 12 000 | 5403 31 000 | 5603 91 100 |
| 4706 10 000 | 5004 00 000 | 5206 13 000 | 5403 32 000 | 5603 92 100 |
| 4706 20 000 | 5005 00 000 | 5206 14 000 | 5403 33 000 | 5603 93 100 |
| 4706 91 000 | 5101 11 000 | 5206 15 000 | 5403 39 000 | 5603 94 100 |
| 4706 92 000 | 5101 19 000 | 5206 21 000 | 5403 41 000 | 5604 10 100 |
| 4706 93 000 | 5101 21 000 | 5206 22 000 | 5403 42 000 | 5604 20 910 |
| 4707 10 000 | 5101 29 000 | 5206 23 000 | 5403 49 000 | 5604 90 100 |
| 4707 20 000 | 5101 30 000 | 5206 24 000 | 5404 10 000 | 5604 90 910 |
| 4707 30 000 | 5102 10 000 | 5206 25 000 | 5404 90 900 | 5605 00 900 |
| 4707 90 000 | 5102 20 000 | 5206 31 000 | 5405 00 900 | 5607 10 000 |
| 4802 51 100 | 5103 10 000 | 5206 32 000 | 5407 20 100 | 5607 29 000 |
| 4802 52 100 | 5103 20 000 | 5206 33 000 | 5407 91 100 | 5607 30 000 |
| 4802 53 100 | 5103 30 000 | 5206 34 000 | 5501 10 000 | 5607 90 000 |
| 4802 60 100 | 5104 00 000 | 5206 35 000 | 5501 20 000 | 5803 10 100 |
| 4804 11 300 | 5105 10 000 | 5206 41 000 | 5501 30 000 | 5803 90 100 |
| 4804 19 300 | 5105 21 000 | 5206 42 000 | 5501 90 000 | 5806 31 100 |
| 4804 21 000 | 5105 29 000 | 5206 43 000 | 5502 00 000 | 5806 32 100 |
| 4804 29 000 | 5105 30 000 | 5206 44 000 | 5503 10 000 | 5806 39 100 |
| 4804 31 300 | 5105 40 000 | 5206 45 000 | 5503 20 000 | 5903 10 100 |
| 4804 39 300 | 5106 10 000 | 5303 10 000 | 5503 30 000 | 5903 20 100 |
| 4804 41 300 | 5106 20 000 | 5303 90 000 | 5503 40 000 | 5903 90 100 |
| 4804 42 300 | 5107 10 000 | 5304 10 000 | 5503 90 000 | 5911 31 000 |
| 4804 49 300 | 5107 20 000 | 5304 90 000 | 5504 10 000 | 5911 32 000 |
| 4804 51 300 | 5108 10 000 | 5305 11 000 | 5504 90 000 | 5911 40 100 |
| 4804 51 400 | 5108 20 000 | 5305 19 000 | 5505 10 000 | 5911 90 100 |
| 4804 52 300 | 5110 00 900 | 5305 21 000 | 5505 20 000 | 6115 11 100 |
| 4804 59 300 | 5113 00 100 | 5305 29 000 | 5506 10 100 | 6115 12 100 |
| 4808 20 000 | 5201 00 000 | 5305 91 000 | 5506 20 100 | 6115 19 100 |
| 4810 39 100 | 5202 10 000 | 5305 99 000 | 5506 30 100 | 6115 20 100 |
| 4810 91 100 | 5202 91 000 | 5306 10 000 | 5507 00 100 | 6115 91 100 |
| 4810 99 100 | 5202 99 000 | 5306 20 000 | 5508 10 900 | 6115 92 100 |
| 4811 40 100 | 5203 00 000 | 5307 10 000 | 5508 20 900 | 6115 93 100 |
| 4811 40 200 | 5204 11 000 | 5307 20 000 | 5509 11 000 | 6115 99 100 |
| 4819 10 100 | 5204 19 000 | 5308 10 000 | 5509 12 000 | 6217 10 100 |
| 4819 20 200 | 5205 11 000 | 5308 20 000 | 5509 21 000 | 6305 10 100 |
| 4819 30 100 | 5205 12 000 | 5308 30 000 | 5509 22 000 | 6804 10 100 |
| 4819 40 100 | 5205 13 000 | 5308 90 000 | 5509 31 000 | 6804 23 100 |
| 4820 20 100 | 5205 14 000 | 5310 10 100 | 5509 32 000 | 6812 10 000 |
| 4822 10 000 | 5205 15 000 | 5310 90 100 | 5509 41 000 | 6812 20 000 |
| 4822 90 000 | 5205 21 000 | 5401 10 900 | 5509 42 000 | 6812 30 000 |
| 4823 90 100 | 5205 22 000 | 5401 20 900 | 5509 51 000 | 6812 50 100 |
| 4823 90 200 | 5205 23 000 | 5402 10 000 | 5509 52 000 | 6903 10 100 |
| 4823 90 500 | 5205 24 000 | 5402 20 000 | 5509 53 000 | 6903 10 200 |
| 4823 90 600 | 5205 26 000 | 5402 31 000 | 5509 59 000 | 6903 20 100 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6903 20 200 | 7202 30 000 | 7219 35 100 | 7305 19 000 | 7606 12 100 |
| 6903 90 100 | 7202 41 000 | 7219 90 100 | 7305 20 000 | 7606 12 200 |
| 6903 90 200 | 7202 49 000 | 7220 11 100 | 7305 31 900 | 7606 91 100 |
| 6909 11 000 | 7202 50 000 | 7220 12 100 | 7305 39 900 | 7606 91 200 |
| 6909 12 000 | 7202 60 000 | 7220 20 100 | 7305 90 900 | 7606 91 300 |
| 6909 19 000 | 7202 70 000 | 7220 90 100 | 7306 10 100 | 7606 92 100 |
| 7001 00 000 | 7202 80 000 | 7221 00 100 | 7306 10 400 | 7606 92 200 |
| 7002 10 900 | 7202 91 000 | 7222 11 100 | 7306 20 100 | 7607 11 100 |
| 7002 20 900 | 7202 92 000 | 7222 19 100 | 7306 20 400 | 7607 19 100 |
| 7002 31 900 | 7202 93 000 | 7222 20 100 | 7306 30 200 | 7607 20 100 |
| 7002 32 900 | 7202 99 000 | 7222 30 100 | 7306 40 200 | 7612 90 100 |
| 7002 39 900 | 7204 10 000 | 7223 00 100 | 7306 50 200 | 7612 90 200 |
| 7010 20 000 | 7204 21 000 | 7224 10 100 | 7306 90 100 | 7612 90 300 |
| 7010 91 900 | 7204 29 000 | 7224 90 100 | 7306 90 400 | 7613 00 000 |
| 7010 92 900 | 7204 30 000 | 7225 11 100 | 7308 90 100 | 7616 99 500 |
| 7010 93 900 | 7204 41 000 | 7225 19 100 | 7308 90 200 | 7801 10 900 |
| 7010 94 900 | 7204 49 000 | 7225 20 100 | 7310 21 110 | 7801 91 900 |
| 7011 10 000 | 7204 50 100 | 7225 30 100 | 7310 21 130 | 7801 99 900 |
| 7011 20 000 | 7205 10 000 | 7225 40 100 | 7310 29 110 | 7802 00 000 |
| 7011 90 000 | 7206 10 100 | 7225 50 100 | 7310 29 130 | 7806 00 100 |
| 7019 11 000 | 7207 11 100 | 7225 91 100 | 7311 00 000 | 7901 11 000 |
| 7019 12 000 | 7207 12 100 | 7225 92 100 | 7321 90 100 | 7901 12 000 |
| 7019 19 000 | 7207 19 100 | 7225 99 100 | 7326 19 400 | 7901 20 000 |
| 7019 31 100 | 7207 20 100 | 7226 11 100 | 7326 90 400 | 7902 00 000 |
| 7019 39 100 | 7208 40 100 | 7226 19 100 | 7401 10 000 | 7903 90 100 |
| 7101 10 000 | 7208 54 100 | 7226 20 100 | 7401 20 000 | 7905 00 100 |
| 7101 21 000 | 7208 90 100 | 7226 91 100 | 7402 00 000 | 7905 00 200 |
| 7101 22 000 | 7209 16 100 | 7226 92 100 | 7403 11 000 | 7907 00 200 |
| 7102 10 000 | 7209 17 100 | 7226 93 100 | 7403 12 000 | 8001 10 000 |
| 7102 21 000 | 7209 18 100 | 7226 94 100 | 7403 13 000 | 8001 20 000 |
| 7102 29 000 | 7209 26 100 | 7226 99 100 | 7403 19 000 | 8002 00 000 |
| 7102 31 000 | 7209 27 100 | 7227 10 100 | 7403 21 000 | 8007 00 100 |
| 7102 39 000 | 7209 28 100 | 7227 20 100 | 7403 22 000 | 8007 00 200 |
| 7103 10 000 | 7209 90 100 | 7227 90 100 | 7403 23 000 | 8101 91 000 |
| 7103 91 000 | 7210 11 100 | 7228 10 100 | 7403 29 000 | 8102 91 000 |
| 7103 99 000 | 7210 12 100 | 7228 20 100 | 7404 00 000 | 8103 10 100 |
| 7104 10 000 | 7210 30 100 | 7228 30 100 | 7405 00 900 | 8104 11 000 |
| 7104 20 000 | 7210 41 100 | 7228 40 100 | 7409 11 100 | 8104 19 000 |
| 7104 90 000 | 7210 49 100 | 7228 50 100 | 7409 21 100 | 8104 20 000 |
| 7105 10 000 | 7210 50 100 | 7228 60 100 | 7409 31 100 | 8105 10 100 |
| 7105 90 000 | 7210 61 100 | 7228 70 100 | 7409 40 100 | 8105 10 200 |
| 7106 91 000 | 7210 69 100 | 7228 80 100 | 7409 90 100 | 8106 00 100 |
| 7110 11 100 | 7210 70 100 | 7229 10 100 | 7411 10 100 | 8107 10 100 |
| 7110 21 100 | 7210 90 100 | 7229 20 100 | 7411 21 100 | 8108 10 100 |
| 7110 31 100 | 7218 10 100 | 7302 10 000 | 7411 22 100 | 8109 10 100 |
| 7110 41 100 | 7218 91 100 | 7302 20 000 | 7411 29 100 | 8110 00 100 |
| 7112 10 000 | 7218 99 100 | 7302 30 000 | 7417 00 100 | 8111 00 100 |
| 7112 20 000 | 7219 11 100 | 7302 40 000 | 7419 99 500 | 8112 20 100 |
| 7112 90 000 | 7219 12 100 | 7302 90 000 | 7501 10 000 | 8112 30 100 |
| 7113 19 100 | 7219 13 100 | 7304 10 100 | 7501 20 000 | 8112 40 100 |
| 7118 10 000 | 7219 14 100 | 7304 29 100 | 7502 10 000 | 8112 91 100 |
| 7118 90 000 | 7219 21 100 | 7304 31 910 | 7502 20 000 | 8113 00 100 |
| 7201 10 000 | 7219 22 100 | 7304 39 910 | 7503 00 000 | 8201 50 100 |
| 7201 20 000 | 7219 23 100 | 7304 41 910 | 7601 10 000 | 8201 90 900 |
| 7201 50 000 | 7219 24 100 | 7304 49 910 | 7601 20 000 | 8202 10 000 |
| 7202 11 000 | 7219 31 100 | 7304 51 910 | 7602 00 000 | 8202 20 000 |
| 7202 19 000 | 7219 32 100 | 7304 59 910 | 7606 11 100 | 8202 40 000 |
| 7202 21 000 | 7219 33 100 | 7305 11 000 | 7606 11 200 | 8203 10 000 |
| 7202 29 000 | 7219 34 100 | 7305 12 000 | 7606 11 300 | 8203 20 000 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8203 30 000 | 8421 22 900 | 8462 99 900 | 8507 90 000 | 8711 30 100 |
| 8203 40 000 | 8421 91 100 | 8466 10 000 | 8508 90 000 | 8711 40 100 |
| 8204 11 000 | 8421 99 100 | 8466 20 000 | 8514 90 000 | 8711 50 100 |
| 8204 12 000 | 8421 99 200 | 8466 30 000 | 8515 80 100 | 8711 90 100 |
| 8204 20 000 | 8422 90 900 | 8466 91 000 | 8515 80 990 | 8713 10 000 |
| 8205 10 000 | 8423 20 000 | 8466 92 000 | 8515 90 000 | 8713 90 000 |
| 8205 20 000 | 8423 30 000 | 8466 93 000 | 8523 11 100 | 8716 39 900 |
| 8205 30 000 | 8423 82 900 | 8466 94 000 | 8523 12 100 | 8716 40 900 |
| 8205 40 000 | 8423 89 900 | 8468 80 900 | 8523 13 100 | 8716 90 100 |
| 8205 59 000 | 8424 30 900 | 8468 90 900 | 8523 90 100 | 8801 10 000 |
| 8205 60 000 | 8424 90 100 | 8474 90 900 | 8524 32 100 | 8801 90 000 |
| 8205 70 000 | 8424 90 200 | 8475 90 000 | 8524 39 100 | 8803 10 000 |
| 8205 80 000 | 8425 20 000 | 8477 10 900 | 8524 51 100 | 8803 20 000 |
| 8205 90 900 | 8425 31 100 | 8477 20 900 | 8524 52 100 | 8803 30 000 |
| 8207 13 000 | 8425 39 100 | 8477 30 900 | 8524 53 100 | 8803 90 000 |
| 8207 19 000 | 8425 41 000 | 8477 40 900 | 8524 99 100 | 8804 00 000 |
| 8207 20 900 | 8425 49 000 | 8477 51 900 | 8524 99 200 | 8805 10 000 |
| 8207 30 900 | 8426 12 100 | 8477 59 900 | 8526 10 000 | 8903 10 000 |
| 8207 40 900 | 8426 12 990 | 8477 80 900 | 8526 91 000 | 8903 91 000 |
| 8207 50 000 | 8426 19 100 | 8477 90 100 | 8526 92 000 | 8903 92 000 |
| 8207 60 000 | 8426 19 990 | 8478 10 900 | 8530 90 000 | 8903 99 000 |
| 8207 70 000 | 8426 41 100 | 8478 90 100 | 8532 10 000 | 8908 00 000 |
| 8207 80 000 | 8426 41 990 | 8480 10 900 | 8532 21 000 | 9003 90 100 |
| 8207 90 000 | 8426 49 900 | 8480 20 900 | 8532 22 000 | 9011 10 000 |
| 8208 10 000 | 8426 91 000 | 8480 30 900 | 8532 23 000 | 9011 20 000 |
| 8208 20 000 | 8426 99 900 | 8480 41 900 | 8532 24 000 | 9011 80 000 |
| 8208 40 000 | 8427 10 000 | 8480 49 900 | 8532 25 000 | 9012 10 000 |
| 8208 90 000 | 8427 20 000 | 8480 50 900 | 8532 29 000 | 9015 10 000 |
| 8211 92 100 | 8427 90 000 | 8480 60 900 | 8532 30 000 | 9015 20 000 |
| 8211 93 100 | 8428 10 900 | 8480 71 900 | 8532 90 000 | 9015 30 000 |
| 8301 40 100 | 8428 20 000 | 8480 79 900 | 8543 19 900 | 9015 40 000 |
| 8301 50 100 | 8428 31 000 | 8481 40 000 | 8543 30 900 | 9015 80 000 |
| 8308 10 000 | 8428 32 900 | 8481 80 100 | 8543 89 200 | 9017 20 000 |
| 8308 90 100 | 8428 33 900 | 8481 80 200 | 8543 90 100 | 9017 30 900 |
| 8309 90 200 | 8428 39 900 | 8481 80 310 | 8544 11 200 | 9017 80 900 |
| 8407 10 100 | 8428 50 000 | 8483 10 100 | 8544 19 200 | 9022 90 000 |
| 8407 10 200 | 8428 60 000 | 8483 20 100 | 8544 59 200 | 9024 10 900 |
| 8408 10 100 | 8428 90 900 | 8483 30 100 | 8544 60 200 | 9024 80 900 |
| 8408 10 200 | 8430 10 100 | 8483 40 100 | 8545 11 100 | 9024 90 900 |
| 8411 12 900 | 8433 90 000 | 8483 50 100 | 8545 19 200 | 9025 19 100 |
| 8411 22 900 | 8434 90 000 | 8483 60 100 | 8607 11 000 | 9025 80 100 |
| 8411 82 900 | 8435 90 000 | 8483 90 100 | 8607 12 000 | 9025 90 100 |
| 8411 91 100 | 8436 91 000 | 8501 10 110 | 8607 19 000 | 9026 90 200 |
| 8411 99 100 | 8436 99 000 | 8501 10 900 | 8607 21 000 | 9027 10 900 |
| 8412 90 100 | 8437 90 000 | 8501 20 110 | 8607 29 000 | 9027 20 900 |
| 8414 10 000 | 8438 90 000 | 8501 31 110 | 8607 30 000 | 9027 30 900 |
| 8414 90 100 | 8439 91 000 | 8501 32 110 | 8607 91 000 | 9027 40 100 |
| 8414 90 200 | 8439 99 000 | 8501 40 110 | 8607 99 000 | 9027 90 910 |
| 8416 30 900 | 8440 90 000 | 8501 51 110 | 8705 10 000 | 9029 10 110 |
| 8416 90 800 | 8441 90 900 | 8501 52 110 | 8705 90 200 | 9029 20 110 |
| 8417 20 000 | 8443 90 000 | 8502 11 100 | 8705 90 900 | 9030 10 900 |
| 8417 80 900 | 8451 50 900 | 8502 20 100 | 8706 00 100 | 9030 20 900 |
| 8417 90 100 | 8451 90 100 | 8502 39 100 | 8707 90 100 | 9030 31 900 |
| 8418 99 100 | 8452 10 000 | 8502 40 100 | 8708 99 100 | 9030 39 900 |
| 8419 11 900 | 8453 90 000 | 8504 21 100 | 8709 11 000 | 9030 40 900 |
| 8419 32 900 | 8454 90 000 | 8504 31 100 | 8709 19 000 | 9030 82 900 |
| 8419 60 900 | 8455 90 000 | 8504 31 900 | 8710 00 000 | 9030 89 900 |
| 8419 90 110 | 8456 99 990 | 8504 90 100 | 8711 10 100 | 9030 90 900 |
| 8419 90 910 | 8462 91 900 | 8506 90 100 | 8711 20 100 | 9031 10 900 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9031 20 900 | 9306 30 300 | 9602 00 100 | 9606 29 000 | 9608 10 100 |
| 9031 30 000 | 9306 30 400 | 9603 90 200 | 9606 30 000 | 9608 99 100 |
| 9031 80 900 | 9405 40 100 | 9606 10 000 | 9607 11 000 | 9609 10 100 |
| 9032 90 200 | 9405 50 100 | 9606 21 000 | 9607 19 000 | 9616 10 000 |
| 9306 21 100 | 9406 00 110 | 9606 22 000 | 9607 20 000 | 9705 00 100 |
| 9306 30 100 | | | | |

Elenco B

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0509 00 000 | 1902 40 000 | 2515 11 900 | 2710 00 400 | 2831 10 000 |
| 0510 00 000 | 1903 00 000 | 2515 12 100 | 2710 00 510 | 2831 90 000 |
| 0903 00 000 | 1904 10 000 | 2515 12 900 | 2710 00 600 | 2832 10 000 |
| 1301 10 000 | 1904 20 000 | 2515 20 000 | 2710 00 900 | 2832 20 000 |
| 1301 20 100 | 1904 90 000 | 2516 11 100 | 2711 11 000 | 2832 30 000 |
| 1301 20 900 | 1905 10 000 | 2516 11 900 | 2711 12 000 | 2834 10 000 |
| 1301 90 100 | 1905 20 000 | 2516 12 100 | 2711 13 000 | 2834 22 000 |
| 1301 90 900 | 1905 30 100 | 2516 12 900 | 2711 14 000 | 2834 29 900 |
| 1302 11 100 | 1905 30 900 | 2516 21 000 | 2711 19 000 | 2835 10 900 |
| 1302 11 200 | 1905 40 000 | 2516 22 000 | 2711 21 000 | 2835 22 900 |
| 1302 12 000 | 1905 90 100 | 2516 90 000 | 2711 29 000 | 2835 23 900 |
| 1302 13 100 | 1905 90 210 | 2517 10 000 | 2712 10 000 | 2835 24 900 |
| 1302 13 900 | 1905 90 290 | 2517 20 000 | 2712 20 900 | 2835 25 900 |
| 1302 14 000 | 1905 90 900 | 2517 30 000 | 2712 90 000 | 2835 26 900 |
| 1302 19 000 | 2101 11 000 | 2517 41 000 | 2715 00 000 | 2835 29 900 |
| 1302 31 100 | 2101 12 000 | 2517 49 000 | 2801 10 000 | 2835 31 900 |
| 1302 31 900 | 2101 20 000 | 2518 10 000 | 2801 20 000 | 2835 39 900 |
| 1302 32 900 | 2101 30 000 | 2518 20 000 | 2804 10 000 | 2836 10 900 |
| 1302 39 100 | 2102 10 000 | 2518 30 000 | 2804 21 000 | 2836 20 900 |
| 1302 39 900 | 2102 20 000 | 2520 10 000 | 2804 29 900 | 2836 30 900 |
| 1404 10 100 | 2102 30 000 | 2520 20 900 | 2804 30 000 | 2836 40 900 |
| 1404 90 900 | 2103 10 000 | 2521 00 000 | 2804 40 000 | 2836 50 900 |
| 1505 10 000 | 2103 30 100 | 2522 10 000 | 2804 50 000 | 2836 60 900 |
| 1505 90 100 | 2103 30 200 | 2522 20 000 | 2804 61 000 | 2836 70 900 |
| 1505 90 900 | 2103 90 000 | 2522 30 000 | 2804 69 000 | 2836 91 900 |
| 1520 00 900 | 2104 10 000 | 2523 10 000 | 2804 80 000 | 2836 92 900 |
| 1521 10 000 | 2104 20 000 | 2523 21 000 | 2806 10 000 | 2836 99 900 |
| 1521 90 100 | 2105 00 000 | 2523 29 000 | 2811 21 000 | 2837 11 000 |
| 1704 10 000 | 2106 10 900 | 2523 30 000 | 2811 23 000 | 2837 19 100 |
| 1704 90 000 | 2106 90 100 | 2523 90 000 | 2814 10 000 | 2837 19 900 |
| 1803 10 000 | 2106 90 200 | 2525 10 000 | 2814 20 000 | 2837 20 000 |
| 1803 20 000 | 2106 90 700 | 2525 20 000 | 2815 11 000 | 2838 00 000 |
| 1805 00 900 | 2106 90 800 | 2525 30 000 | 2815 12 000 | 2841 10 000 |
| 1806 10 000 | 2106 90 900 | 2527 00 000 | 2819 10 000 | 2841 20 000 |
| 1806 20 000 | 2201 10 000 | 2529 10 000 | 2819 90 900 | 2841 30 000 |
| 1806 31 000 | 2201 90 000 | 2529 21 000 | 2820 90 000 | 2841 40 000 |
| 1806 32 000 | 2202 10 000 | 2529 22 000 | 2821 10 900 | 2841 50 000 |
| 1806 90 000 | 2202 90 000 | 2529 30 000 | 2821 20 900 | 2841 61 000 |
| 1901 10 900 | 2501 00 000 | 2530 10 000 | 2822 00 900 | 2841 69 000 |
| 1901 20 000 | 2502 00 000 | 2530 20 000 | 2825 90 100 | 2841 70 000 |
| 1901 90 100 | 2505 10 000 | 2530 40 000 | 2827 41 100 | 2841 80 000 |
| 1901 90 900 | 2505 90 000 | 2530 90 100 | 2827 49 100 | 2841 90 900 |
| 1902 11 100 | 2506 10 000 | 2530 90 900 | 2827 51 000 | 2842 10 000 |
| 1902 11 900 | 2506 21 000 | 2710 00 100 | 2827 59 000 | 2842 90 000 |
| 1902 19 100 | 2506 29 000 | 2710 00 200 | 2827 60 000 | 2843 10 000 |
| 1902 19 900 | 2513 11 000 | 2710 00 310 | 2828 10 000 | 2843 21 000 |
| 1902 20 000 | 2513 20 900 | 2710 00 320 | 2828 90 000 | 2843 29 000 |
| 1902 30 000 | 2515 11 100 | 2710 00 330 | 2829 90 900 | 2843 30 000 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2843 90 000 | 2905 29 900 | 2914 12 900 | 2917 32 990 | 2921 59 900 |
| 2848 00 000 | 2905 31 900 | 2914 13 900 | 2917 33 100 | 2922 11 000 |
| 2850 00 000 | 2905 32 900 | 2914 19 900 | 2917 33 990 | 2922 12 000 |
| 2851 00 100 | 2905 39 900 | 2914 21 900 | 2917 34 100 | 2922 13 100 |
| 2851 00 900 | 2905 41 900 | 2914 22 900 | 2917 34 990 | 2922 13 900 |
| 2901 10 900 | 2905 42 900 | 2914 23 900 | 2917 35 900 | 2922 19 110 |
| 2901 21 900 | 2905 43 900 | 2914 29 900 | 2917 36 100 | 2922 19 120 |
| 2901 22 900 | 2905 44 900 | 2914 31 900 | 2917 36 990 | 2922 19 190 |
| 2901 23 900 | 2905 45 900 | 2914 39 900 | 2917 37 100 | 2922 19 200 |
| 2901 24 900 | 2905 49 900 | 2914 40 900 | 2917 37 990 | 2922 19 300 |
| 2901 29 900 | 2905 50 100 | 2914 50 900 | 2917 39 100 | 2922 19 400 |
| 2902 11 900 | 2905 50 900 | 2914 61 900 | 2917 39 990 | 2922 19 900 |
| 2902 19 900 | 2906 11 000 | 2914 69 900 | 2918 11 900 | 2922 21 000 |
| 2902 20 900 | 2906 12 000 | 2914 70 900 | 2918 12 900 | 2922 22 000 |
| 2902 30 900 | 2906 13 000 | 2915 11 900 | 2918 13 900 | 2922 29 900 |
| 2902 41 900 | 2906 14 000 | 2915 12 900 | 2918 14 000 | 2922 30 100 |
| 2902 42 900 | 2906 19 000 | 2915 13 900 | 2918 15 900 | 2922 30 200 |
| 2902 43 900 | 2906 21 000 | 2915 21 900 | 2918 16 900 | 2922 30 300 |
| 2902 44 900 | 2906 29 900 | 2915 22 900 | 2918 17 900 | 2922 30 900 |
| 2902 50 900 | 2907 11 000 | 2915 23 900 | 2918 19 100 | 2922 41 000 |
| 2902 60 900 | 2907 12 000 | 2915 24 900 | 2918 19 900 | 2922 42 000 |
| 2902 70 900 | 2907 13 000 | 2915 29 900 | 2919 21 900 | 2922 43 000 |
| 2902 90 990 | 2907 14 000 | 2915 31 900 | 2918 22 900 | 2922 49 100 |
| 2903 11 000 | 2907 15 000 | 2915 32 900 | 2918 23 900 | 2922 49 900 |
| 2903 12 000 | 2907 19 000 | 2915 33 900 | 2918 29 900 | 2922 50 000 |
| 2903 13 000 | 2907 21 000 | 2915 34 900 | 2918 30 900 | 2923 10 000 |
| 2903 14 000 | 2907 22 000 | 2915 35 900 | 2918 90 900 | 2923 20 000 |
| 2903 15 000 | 2907 23 000 | 2915 39 900 | 2919 00 900 | 2923 90 000 |
| 2903 16 000 | 2907 29 900 | 2915 40 900 | 2920 10 900 | 2924 10 100 |
| 2903 19 000 | 2907 30 000 | 2915 50 900 | 2920 90 100 | 2924 10 900 |
| 2903 21 000 | 2909 19 900 | 2915 60 900 | 2920 90 200 | 2924 21 190 |
| 2903 23 000 | 2909 20 900 | 2915 70 900 | 2920 90 300 | 2924 21 910 |
| 2903 29 000 | 2909 30 900 | 2915 90 900 | 2920 90 400 | 2924 21 990 |
| 2903 30 100 | 2909 41 900 | 2916 11 900 | 2920 90 900 | 2924 22 000 |
| 2903 30 900 | 2909 42 900 | 2916 12 900 | 2921 11 900 | 2924 29 100 |
| 2903 43 000 | 2909 43 900 | 2916 13 900 | 2921 12 900 | 2924 29 900 |
| 2903 45 900 | 2909 44 900 | 2916 14 900 | 2921 19 100 | 2925 11 900 |
| 2903 46 900 | 2909 49 900 | 2916 15 900 | 2921 19 200 | 2925 19 100 |
| 2903 47 900 | 2909 50 900 | 2916 19 900 | 2921 19 300 | 2925 19 900 |
| 2903 49 900 | 2909 60 900 | 2916 20 900 | 2921 19 400 | 2925 20 000 |
| 2903 51 000 | 2910 10 000 | 2916 31 900 | 2921 19 900 | 2926 10 000 |
| 2903 59 000 | 2910 20 000 | 2916 32 900 | 2921 21 900 | 2926 20 000 |
| 2903 61 000 | 2910 30 000 | 2916 34 900 | 2921 22 900 | 2926 90 100 |
| 2903 62 900 | 2910 90 000 | 2916 35 900 | 2921 29 900 | 2926 90 200 |
| 2903 69 000 | 2911 00 000 | 2916 39 900 | 2921 30 900 | 2926 90 900 |
| 2904 10 900 | 2912 11 900 | 2917 11 100 | 2921 43 900 | 2927 00 900 |
| 2904 20 900 | 2912 12 900 | 2917 11 990 | 2921 44 900 | 2928 00 900 |
| 2904 90 100 | 2912 13 900 | 2917 12 100 | 2921 45 900 | 2930 10 900 |
| 2904 90 900 | 2912 19 900 | 2917 12 990 | 2921 49 100 | 2930 20 900 |
| 2905 11 900 | 2912 21 900 | 2917 13 100 | 2921 49 200 | 2930 30 900 |
| 2905 12 900 | 2912 29 900 | 2917 13 990 | 2921 49 300 | 2930 40 900 |
| 2905 13 900 | 2912 30 900 | 2917 14 900 | 2921 49 400 | 2930 90 900 |
| 2905 14 900 | 2912 41 900 | 2917 19 100 | 2921 49 500 | 2931 00 000 |
| 2905 15 900 | 2912 42 900 | 2917 19 990 | 2921 49 600 | 2932 11 900 |
| 2905 16 900 | 2912 49 900 | 2917 20 100 | 2921 49 700 | 2932 12 900 |
| 2905 17 900 | 2912 50 900 | 2917 20 990 | 2921 49 800 | 2932 13 900 |
| 2905 19 100 | 2912 60 900 | 2917 31 100 | 2921 49 910 | 2932 19 900 |
| 2905 19 900 | 2913 00 000 | 2917 31 990 | 2921 49 990 | 2932 21 900 |
| 2905 22 900 | 2914 11 900 | 2917 32 100 | 2921 51 900 | 2932 29 900 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2932 91 900 | 2939 41 000 | 3207 10 900 | 3307 90 100 | 3702 43 000 |
| 2932 92 900 | 2939 42 000 | 3207 20 900 | 3307 90 900 | 3702 44 000 |
| 2932 93 900 | 2939 49 100 | 3207 30 900 | 3401 11 000 | 3702 51 000 |
| 2932 94 900 | 2939 49 900 | 3207 40 900 | 3401 19 000 | 3702 52 000 |
| 2932 99 100 | 2939 50 100 | 3208 10 100 | 3401 20 000 | 3702 53 000 |
| 2932 99 900 | 2939 50 900 | 3208 10 900 | 3402 11 900 | 3702 54 000 |
| 2933 11 900 | 2939 61 000 | 3208 20 100 | 3402 12 900 | 3702 55 000 |
| 2933 19 900 | 2939 62 000 | 3208 20 900 | 3402 13 900 | 3702 56 000 |
| 2933 21 000 | 2939 63 000 | 3208 90 100 | 3402 19 900 | 3702 91 000 |
| 2933 29 900 | 2939 69 000 | 3208 90 900 | 3402 20 000 | 3702 92 000 |
| 2933 31 900 | 2939 70 000 | 3209 10 900 | 3402 90 900 | 3702 93 000 |
| 2933 32 900 | 2939 90 100 | 3209 90 900 | 3403 11 000 | 3702 94 000 |
| 2933 39 100 | 2939 90 200 | 3210 00 200 | 3403 19 000 | 3702 95 000 |
| 2933 39 200 | 2939 90 300 | 3210 00 900 | 3403 91 000 | 3703 10 000 |
| 2933 39 900 | 2939 90 400 | 3211 00 900 | 3403 99 000 | 3703 20 000 |
| 2933 40 100 | 2939 90 500 | 3212 90 100 | 3404 10 000 | 3703 90 000 |
| 2933 40 900 | 2939 90 900 | 3212 90 200 | 3404 20 000 | 3704 00 000 |
| 2933 51 900 | 2940 00 000 | 3212 90 900 | 3404 90 000 | 3705 10 900 |
| 2933 59 100 | 2942 00 000 | 3213 10 000 | 3405 10 000 | 3705 20 900 |
| 2933 59 200 | 3001 10 000 | 3213 90 000 | 3405 20 000 | 3705 90 900 |
| 2933 59 300 | 3001 20 000 | 3214 10 000 | 3405 30 000 | 3706 10 900 |
| 2933 59 400 | 3001 90 000 | 3214 90 000 | 3405 40 000 | 3706 90 900 |
| 2933 59 900 | 3005 10 000 | 3301 11 000 | 3405 90 000 | 3707 10 100 |
| 2933 61 900 | 3005 90 000 | 3301 12 000 | 3406 00 000 | 3707 10 900 |
| 2933 69 900 | 3006 10 000 | 3301 13 000 | 3407 00 100 | 3707 90 000 |
| 2933 71 900 | 3006 20 000 | 3301 14 000 | 3407 00 910 | 3801 20 290 |
| 2933 79 100 | 3006 30 000 | 3301 19 000 | 3407 00 920 | 3801 30 900 |
| 2933 79 200 | 3006 40 000 | 3301 21 000 | 3407 00 990 | 3801 90 900 |
| 2933 79 900 | 3006 50 000 | 3301 22 000 | 3501 10 000 | 3803 00 000 |
| 2933 90 900 | 3104 30 100 | 3301 23 000 | 3501 90 000 | 3804 00 000 |
| 2934 10 900 | 3104 90 100 | 3301 24 000 | 3502 11 000 | 3805 10 000 |
| 2934 20 900 | 3105 10 100 | 3301 25 000 | 3502 19 000 | 3805 20 000 |
| 2934 30 900 | 3105 10 200 | 3301 26 000 | 3502 20 000 | 3805 90 100 |
| 2934 90 100 | 3105 10 300 | 3301 29 000 | 3502 90 000 | 3805 90 900 |
| 2934 90 990 | 3101 10 900 | 3301 30 000 | 3503 00 100 | 3806 10 000 |
| 2935 00 000 | 3201 20 900 | 3301 90 100 | 3503 00 900 | 3806 20 000 |
| 2936 10 900 | 3201 90 900 | 3301 90 900 | 3504 00 000 | 3806 30 100 |
| 2936 21 900 | 3202 10 000 | 3302 10 100 | 3505 10 900 | 3806 30 290 |
| 2936 22 900 | 3202 90 000 | 3302 10 200 | 3505 20 900 | 3806 90 100 |
| 2936 23 900 | 3203 00 990 | 3302 10 900 | 3506 10 000 | 3806 90 290 |
| 2936 24 900 | 3204 11 900 | 3302 90 000 | 3506 91 000 | 3807 00 000 |
| 2936 25 900 | 3204 12 900 | 3303 00 000 | 3506 99 000 | 3808 10 100 |
| 2936 26 900 | 3204 13 900 | 3304 10 000 | 3602 00 000 | 3808 10 200 |
| 2936 27 900 | 3204 14 900 | 3304 20 000 | 3604 10 000 | 3808 20 100 |
| 2936 28 900 | 3204 15 900 | 3304 30 000 | 3604 90 000 | 3808 30 100 |
| 2936 29 900 | 3204 16 900 | 3304 91 000 | 3605 00 000 | 3808 40 100 |
| 2936 90 900 | 3204 17 900 | 3304 99 000 | 3606 10 000 | 3808 90 100 |
| 2937 10 000 | 3204 19 900 | 3305 10 000 | 3606 90 100 | 3809 10 900 |
| 2937 21 000 | 3204 20 900 | 3305 20 000 | 3606 90 900 | 3809 91 900 |
| 2937 22 000 | 3204 90 900 | 3305 30 000 | 3701 20 000 | 3809 92 900 |
| 2937 29 000 | 3206 11 900 | 3305 90 000 | 3701 30 900 | 3809 93 900 |
| 2937 91 000 | 3206 19 900 | 3306 10 000 | 3701 91 000 | 3810 10 000 |
| 2937 92 000 | 3206 20 900 | 3306 20 000 | 3701 99 900 | 3810 90 000 |
| 2937 99 000 | 3206 30 900 | 3306 90 000 | 3702 20 000 | 3811 11 000 |
| 2938 10 000 | 3206 41 900 | 3307 10 000 | 3702 31 000 | 3811 19 000 |
| 2938 90 000 | 3206 42 900 | 3307 20 000 | 3702 32 000 | 3811 21 000 |
| 2939 10 000 | 3206 43 900 | 3307 30 000 | 3702 39 000 | 3811 29 000 |
| 2939 29 900 | 3206 49 900 | 3307 41 000 | 3702 41 000 | 3811 90 000 |
| 2939 30 000 | 3206 50 900 | 3307 49 000 | 3702 42 000 | 3814 00 100 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3814 00 900 | 3920 63 900 | 4002 31 190 | 4013 90 000 | 4206 10 000 |
| 3815 11 900 | 3920 69 900 | 4002 31 200 | 4014 10 000 | 4206 90 000 |
| 3815 12 900 | 3920 71 100 | 4002 39 190 | 4014 90 000 | 4302 11 000 |
| 3815 19 900 | 3920 71 900 | 4002 39 200 | 4015 11 000 | 4302 12 000 |
| 3815 90 900 | 3920 72 900 | 4002 41 100 | 4015 19 000 | 4302 13 000 |
| 3816 00 900 | 3920 73 100 | 4002 49 190 | 4015 90 000 | 4302 19 000 |
| 3817 10 900 | 3920 73 990 | 4002 49 200 | 4016 10 900 | 4302 20 000 |
| 3817 20 900 | 3920 79 100 | 4002 51 100 | 4016 91 000 | 4302 30 000 |
| 3818 00 900 | 3920 79 990 | 4002 59 190 | 4016 92 000 | 4303 10 000 |
| 3819 00 000 | 3920 91 000 | 4002 59 200 | 4016 93 000 | 4303 90 000 |
| 3820 00 000 | 3920 92 900 | 4002 60 190 | 4016 94 000 | 4304 00 000 |
| 3824 10 900 | 3920 93 900 | 4002 60 200 | 4016 95 100 | 4401 21 000 |
| 3824 20 900 | 3920 94 900 | 4002 70 190 | 4016 95 900 | 4401 22 000 |
| 3824 30 900 | 3920 99 100 | 4002 70 200 | 4016 99 900 | 4403 10 000 |
| 3824 40 900 | 3920 99 990 | 4002 80 190 | 4017 00 200 | 4403 20 900 |
| 3824 50 900 | 3921 11 000 | 4002 80 200 | 4017 00 900 | 4403 41 900 |
| 3824 60 900 | 3921 12 000 | 4002 91 100 | 4104 10 000 | 4403 49 900 |
| 3824 71 900 | 3921 13 000 | 4002 99 190 | 4104 21 000 | 4403 91 900 |
| 3824 79 900 | 3921 14 000 | 4002 99 200 | 4104 22 000 | 4403 92 900 |
| 3824 90 900 | 3921 19 100 | 4005 10 200 | 4104 29 000 | 4403 99 900 |
| 3904 10 100 | 3921 19 900 | 4005 10 900 | 4104 31 000 | 4404 10 000 |
| 3904 21 100 | 3921 90 190 | 4005 20 100 | 4104 39 000 | 4404 20 000 |
| 3904 22 100 | 3921 90 990 | 4005 20 900 | 4105 11 000 | 4407 10 000 |
| 3904 30 100 | 3922 10 000 | 4005 91 900 | 4105 12 000 | 4407 24 000 |
| 3904 40 100 | 3922 20 000 | 4005 99 190 | 4105 19 000 | 4407 25 000 |
| 3904 50 100 | 3922 90 000 | 4006 90 900 | 4105 20 000 | 4407 26 000 |
| 3907 50 000 | 3923 10 000 | 4007 00 900 | 4106 11 000 | 4407 29 000 |
| 3916 10 990 | 3923 21 900 | 4008 11 900 | 4106 12 000 | 4407 91 000 |
| 3916 20 990 | 3923 29 900 | 4008 19 900 | 4106 19 000 | 4407 92 000 |
| 3916 90 990 | 3923 30 100 | 4008 21 100 | 4106 20 000 | 4407 99 000 |
| 3917 10 100 | 3923 30 900 | 4008 21 900 | 4107 10 000 | 4408 10 000 |
| 3917 10 900 | 3923 40 900 | 4008 29 100 | 4107 21 000 | 4408 31 000 |
| 3917 21 000 | 3923 50 000 | 4008 29 900 | 4107 29 000 | 4408 39 000 |
| 3917 22 000 | 3923 90 100 | 4009 10 900 | 4107 90 000 | 4408 90 000 |
| 3917 23 000 | 3923 90 900 | 4009 20 900 | 4108 00 000 | 4409 10 000 |
| 3917 29 000 | 3924 10 000 | 4009 30 900 | 4109 00 000 | 4409 20 000 |
| 3917 31 000 | 3924 90 000 | 4009 40 900 | 4110 00 000 | 4410 11 000 |
| 3917 32 000 | 3925 10 000 | 4009 50 900 | 4111 00 000 | 4410 19 000 |
| 3917 33 000 | 3925 20 000 | 4010 11 000 | 4201 00 000 | 4410 90 000 |
| 3917 39 000 | 3925 30 000 | 4010 12 000 | 4202 11 000 | 4411 11 000 |
| 3917 40 000 | 3925 90 000 | 4010 13 000 | 4202 12 000 | 4411 19 000 |
| 3918 10 100 | 3926 10 000 | 4010 19 000 | 4202 19 000 | 4411 21 000 |
| 3918 10 900 | 3926 20 000 | 4010 21 000 | 4202 21 000 | 4411 29 000 |
| 3918 90 100 | 3926 30 000 | 4010 22 000 | 4202 22 000 | 4411 31 000 |
| 3918 90 900 | 3926 40 000 | 4010 23 000 | 4202 29 000 | 4411 39 000 |
| 3919 10 100 | 3926 90 300 | 4010 24 000 | 4202 31 000 | 4411 91 000 |
| 3919 10 900 | 3926 90 500 | 4010 29 000 | 4202 32 000 | 4411 99 000 |
| 3919 90 900 | 3926 90 700 | 4011 10 000 | 4202 39 000 | 4412 13 000 |
| 3920 10 100 | 3926 90 800 | 4011 20 000 | 4202 91 000 | 4412 14 000 |
| 3920 10 990 | 3926 90 900 | 4011 30 000 | 4202 92 000 | 4412 19 000 |
| 3920 20 100 | 4001 29 200 | 4011 40 000 | 4202 99 000 | 4412 22 000 |
| 3920 20 990 | 4001 29 900 | 4011 50 000 | 4203 10 000 | 4412 23 000 |
| 3920 30 900 | 4001 30 100 | 4011 91 000 | 4203 21 000 | 4412 29 000 |
| 3920 41 900 | 4001 30 200 | 4011 99 000 | 4203 29 000 | 4412 92 000 |
| 3920 42 900 | 4002 11 100 | 4012 10 000 | 4203 30 000 | 4412 93 000 |
| 3920 51 900 | 4002 19 190 | 4012 20 900 | 4203 40 000 | 4412 99 000 |
| 3920 59 900 | 4002 19 200 | 4012 90 000 | 4204 00 100 | 4413 00 000 |
| 3920 61 900 | 4002 20 190 | 4013 10 000 | 4204 00 900 | 4414 00 000 |
| 3920 62 900 | 4002 20 200 | 4013 20 000 | 4205 00 000 | 4415 10 900 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4415 20 900 | 4804 42 100 | 4810 39 900 | 4823 60 000 | 5209 31 000 |
| 4416 00 000 | 4804 42 200 | 4810 91 200 | 4823 70 000 | 5209 32 000 |
| 4417 00 900 | 4804 42 900 | 4810 91 900 | 4823 90 300 | 5209 39 000 |
| 4418 10 000 | 4804 49 100 | 4810 99 900 | 4823 90 400 | 5209 41 000 |
| 4418 20 000 | 4804 49 200 | 4811 10 000 | 4823 90 990 | 5209 42 000 |
| 4418 30 000 | 4804 49 900 | 4811 21 000 | 4907 00 100 | 5209 43 000 |
| 4418 40 000 | 4804 51 100 | 4811 29 000 | 4908 10 000 | 5209 49 000 |
| 4418 50 000 | 4804 51 200 | 4811 31 000 | 4908 90 000 | 5209 51 000 |
| 4418 90 100 | 4804 51 900 | 4811 39 000 | 4909 00 000 | 5209 52 000 |
| 4418 90 900 | 4804 52 100 | 4811 40 900 | 4910 00 000 | 5209 59 000 |
| 4419 00 000 | 4804 52 200 | 4811 90 000 | 4911 91 000 | 5210 11 000 |
| 4420 10 000 | 4804 52 900 | 4812 00 000 | 4911 99 900 | 5210 12 000 |
| 4420 90 100 | 4804 59 100 | 4813 10 000 | 5006 00 000 | 5210 19 000 |
| 4420 90 900 | 4804 59 200 | 4813 20 000 | 5007 10 000 | 5210 21 000 |
| 4421 10 000 | 4804 59 900 | 4813 90 100 | 5007 20 000 | 5210 22 000 |
| 4421 90 900 | 4805 10 100 | 4813 90 900 | 5007 90 000 | 5210 29 000 |
| 4502 00 900 | 4805 10 900 | 4814 10 000 | 5109 10 000 | 5210 31 000 |
| 4503 90 900 | 4805 21 100 | 4814 20 000 | 5109 90 000 | 5210 32 000 |
| 4504 10 900 | 4805 21 900 | 4814 30 000 | 5110 00 100 | 5210 39 000 |
| 4504 90 900 | 4805 22 100 | 4814 90 100 | 5111 11 000 | 5210 41 000 |
| 4601 20 000 | 4805 22 900 | 4814 90 900 | 5111 19 000 | 5210 42 000 |
| 4601 91 000 | 4805 23 100 | 4815 00 000 | 5111 20 000 | 5210 49 000 |
| 4601 99 000 | 4805 23 900 | 4816 10 000 | 5111 30 000 | 5210 51 000 |
| 4602 10 200 | 4805 29 100 | 4816 20 000 | 5111 90 000 | 5210 52 000 |
| 4602 10 900 | 4805 29 900 | 4816 30 000 | 5112 11 000 | 5210 59 000 |
| 4602 90 300 | 4805 30 000 | 4816 90 000 | 5112 19 000 | 5211 11 000 |
| 4602 90 900 | 4805 40 000 | 4817 10 000 | 5112 20 000 | 5211 12 000 |
| 4801 00 000 | 4805 50 000 | 4817 20 000 | 5112 30 000 | 5211 19 000 |
| 4802 10 000 | 4805 60 100 | 4817 30 000 | 5112 90 000 | 5211 21 000 |
| 4802 20 000 | 4805 60 200 | 4818 10 000 | 5113 00 900 | 5211 22 000 |
| 4802 30 000 | 4805 60 900 | 4818 20 000 | 5204 20 000 | 5211 29 000 |
| 4802 40 000 | 4805 70 100 | 4818 30 000 | 5207 10 000 | 5211 31 000 |
| 4802 51 900 | 4805 70 900 | 4818 40 000 | 5207 90 000 | 5211 32 000 |
| 4802 52 200 | 4805 80 100 | 4818 50 000 | 5208 11 000 | 5211 39 000 |
| 4802 52 300 | 4805 80 900 | 4818 90 000 | 5208 12 000 | 5211 41 000 |
| 4802 52 900 | 4806 10 000 | 4819 10 200 | 5208 13 000 | 5211 42 000 |
| 4802 53 200 | 4806 20 000 | 4819 10 900 | 5208 19 000 | 5211 43 000 |
| 4802 53 900 | 4806 30 000 | 4819 20 100 | 5208 21 000 | 5211 49 000 |
| 4802 60 200 | 4806 40 000 | 4819 20 900 | 5208 22 000 | 5211 51 000 |
| 4802 60 300 | 4807 10 000 | 4819 30 900 | 5208 23 000 | 5211 52 000 |
| 4802 60 400 | 4807 90 000 | 4819 40 900 | 5208 29 000 | 5211 59 000 |
| 4802 60 500 | 4808 10 000 | 4819 50 000 | 5208 31 000 | 5212 11 000 |
| 4802 60 900 | 4808 30 100 | 4819 60 000 | 5208 32 000 | 5212 12 000 |
| 4803 00 000 | 4808 30 900 | 4820 10 000 | 5208 33 000 | 5212 13 000 |
| 4804 11 100 | 4808 90 100 | 4820 20 900 | 5208 39 000 | 5212 14 000 |
| 4804 11 200 | 4808 90 900 | 4820 30 000 | 5208 41 000 | 5212 15 000 |
| 4804 11 900 | 4809 10 000 | 4820 40 000 | 5208 42 000 | 5212 21 000 |
| 4804 19 100 | 4809 20 000 | 4820 50 000 | 5208 43 000 | 5212 22 000 |
| 4804 19 200 | 4809 90 000 | 4820 90 100 | 5208 49 000 | 5212 23 000 |
| 4804 19 900 | 4810 11 100 | 4820 90 900 | 5208 51 000 | 5212 24 000 |
| 4804 31 100 | 4810 11 200 | 4821 10 000 | 5208 52 000 | 5212 25 000 |
| 4804 31 200 | 4810 11 900 | 4821 90 000 | 5208 53 000 | 5309 11 000 |
| 4804 31 900 | 4810 12 000 | 4823 11 000 | 5208 59 000 | 5309 19 000 |
| 4804 39 100 | 4810 21 100 | 4823 19 000 | 5209 11 000 | 5309 21 000 |
| 4804 39 200 | 4810 21 900 | 4823 20 000 | 5209 12 000 | 5309 29 000 |
| 4804 39 900 | 4810 29 100 | 4823 40 000 | 5209 19 000 | 5310 10 900 |
| 4804 41 100 | 4810 29 900 | 4823 51 000 | 5209 21 000 | 5310 90 900 |
| 4804 41 200 | 4810 31 000 | 4823 59 100 | 5209 22 000 | 5311 00 000 |
| 4804 41 900 | 4810 32 000 | 4823 59 900 | 5209 29 000 | 5401 10 100 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5401 20 100 | 5513 21 000 | 5601 21 000 | 5804 29 000 | 6002 93 000 |
| 5404 90 100 | 5513 22 000 | 5601 22 000 | 5804 30 000 | 6002 99 000 |
| 5405 00 100 | 5513 23 000 | 5601 29 000 | 5805 00 000 | 6101 20 000 |
| 5406 10 000 | 5513 29 000 | 5601 30 000 | 5806 10 000 | 6101 30 000 |
| 5406 20 000 | 5513 31 000 | 5602 10 000 | 5806 20 000 | 6102 20 000 |
| 5407 10 000 | 5513 32 000 | 5602 21 000 | 5806 31 900 | 6103 11 000 |
| 5407 20 900 | 5513 33 000 | 5602 29 000 | 5806 32 900 | 6103 31 000 |
| 5407 30 000 | 5513 39 000 | 5602 90 000 | 5806 39 900 | 6103 32 000 |
| 5407 41 000 | 5513 41 000 | 5603 11 900 | 5806 40 000 | 6103 33 000 |
| 5407 42 000 | 5513 42 000 | 5603 12 900 | 5807 10 000 | 6103 41 000 |
| 5407 43 000 | 5513 43 000 | 5603 13 900 | 5807 90 000 | 6103 42 000 |
| 5407 44 000 | 5513 49 000 | 5603 14 900 | 5808 10 000 | 6103 43 000 |
| 5407 51 000 | 5514 11 000 | 5603 91 900 | 5808 90 000 | 6104 11 000 |
| 5407 52 000 | 5514 12 000 | 5603 92 900 | 5809 00 000 | 6104 19 000 |
| 5407 53 000 | 5514 13 000 | 5603 93 900 | 5810 10 000 | 6104 21 000 |
| 5407 54 000 | 5514 19 000 | 5603 94 900 | 5810 91 000 | 6104 22 000 |
| 5407 61 000 | 5514 21 000 | 5604 10 900 | 5810 92 000 | 6104 32 000 |
| 5407 69 000 | 5514 22 000 | 5604 20 100 | 5810 99 000 | 6104 33 000 |
| 5407 71 000 | 5514 23 000 | 5604 20 990 | 5811 00 100 | 6104 41 000 |
| 5407 72 000 | 5514 29 000 | 5604 90 990 | 5811 00 900 | 6104 42 000 |
| 5407 73 000 | 5514 31 000 | 5605 00 100 | 5901 10 000 | 6104 43 000 |
| 5407 74 000 | 5514 32 000 | 5606 00 000 | 5901 90 000 | 6104 51 000 |
| 5407 81 000 | 5514 33 000 | 5607 21 000 | 5902 10 000 | 6104 52 000 |
| 5407 82 000 | 5514 39 000 | 5607 41 000 | 5902 20 000 | 6104 53 000 |
| 5407 83 000 | 5514 41 000 | 5607 49 000 | 5902 90 000 | 6104 62 000 |
| 5407 84 000 | 5514 42 000 | 5607 50 000 | 5903 10 900 | 6104 63 000 |
| 5407 91 900 | 5514 43 000 | 5608 11 000 | 5903 20 900 | 6105 10 000 |
| 5407 92 000 | 5514 49 000 | 5608 19 000 | 5903 90 900 | 6105 20 000 |
| 5407 93 000 | 5515 11 000 | 5608 90 000 | 5904 10 000 | 6105 90 000 |
| 5407 94 000 | 5515 12 000 | 5609 00 000 | 5904 91 000 | 6106 20 000 |
| 5408 10 000 | 5515 13 000 | 5702 32 000 | 5904 92 000 | 6106 90 000 |
| 5408 21 000 | 5515 19 000 | 5702 42 000 | 5905 00 000 | 6107 11 000 |
| 5408 22 000 | 5515 21 000 | 5702 52 000 | 5906 10 000 | 6107 12 000 |
| 5408 23 000 | 5515 22 000 | 5702 92 000 | 5906 91 000 | 6107 19 000 |
| 5408 24 000 | 5515 29 000 | 5703 20 000 | 5906 99 000 | 6107 21 000 |
| 5408 31 000 | 5515 91 000 | 5703 30 000 | 5907 00 000 | 6107 22 000 |
| 5408 32 000 | 5515 92 000 | 5704 90 000 | 5908 00 000 | 6107 29 000 |
| 5408 33 000 | 5515 99 000 | 5801 10 000 | 5909 00 000 | 6107 91 000 |
| 5408 34 000 | 5516 11 000 | 5801 21 000 | 5910 00 000 | 6107 92 000 |
| 5506 10 900 | 5516 12 000 | 5801 22 000 | 5911 10 000 | 6107 99 000 |
| 5506 20 900 | 5516 13 000 | 5801 23 000 | 5911 20 000 | 6108 21 000 |
| 5506 30 900 | 5516 14 000 | 5801 24 000 | 5911 40 900 | 6108 22 000 |
| 5506 90 000 | 5516 21 000 | 5801 25 000 | 5911 90 900 | 6108 31 000 |
| 5507 00 900 | 5516 22 000 | 5801 26 000 | 6001 10 000 | 6108 91 000 |
| 5508 10 100 | 5516 23 000 | 5801 31 000 | 6001 21 000 | 6108 92 000 |
| 5508 20 100 | 5516 24 000 | 5801 32 000 | 6001 22 000 | 6109 10 000 |
| 5511 10 000 | 5516 31 000 | 5801 33 000 | 6001 29 000 | 6109 90 000 |
| 5511 20 000 | 5516 32 000 | 5801 34 000 | 6001 91 000 | 6110 10 000 |
| 5511 30 000 | 5516 33 000 | 5801 35 000 | 6001 92 000 | 6110 20 000 |
| 5512 11 000 | 5516 34 000 | 5801 36 000 | 6001 99 000 | 6110 30 000 |
| 5512 19 000 | 5516 41 000 | 5801 90 000 | 6002 10 000 | 6111 10 000 |
| 5512 21 000 | 5516 42 000 | 5802 11 000 | 6002 20 000 | 6111 20 000 |
| 5512 29 000 | 5516 43 000 | 5802 19 000 | 6002 30 000 | 6111 30 000 |
| 5512 91 000 | 5516 44 000 | 5802 20 000 | 6002 41 000 | 6112 11 000 |
| 5512 99 000 | 5516 91 000 | 5802 30 000 | 6002 42 000 | 6112 12 000 |
| 5513 11 000 | 5516 92 000 | 5803 10 900 | 6002 43 000 | 6112 19 000 |
| 5513 12 000 | 5516 93 000 | 5803 90 900 | 6002 49 000 | 6114 20 000 |
| 5513 13 000 | 5516 94 000 | 5804 10 000 | 6002 91 000 | 6114 30 000 |
| 5513 19 000 | 5601 10 000 | 5804 21 000 | 6002 92 000 | 6115 11 900 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6115 12 900 | 6206 20 000 | 6306 11 000 | 6802 21 000 | 6903 10 900 |
| 6115 19 900 | 6206 30 000 | 6306 12 000 | 6802 22 000 | 6903 20 900 |
| 6115 20 900 | 6207 21 000 | 6306 19 000 | 6802 23 000 | 6903 90 900 |
| 6115 91 900 | 6207 91 000 | 6306 21 000 | 6802 29 000 | 6904 10 000 |
| 6115 92 900 | 6209 20 000 | 6306 22 000 | 6802 91 000 | 6904 90 000 |
| 6115 93 900 | 6209 30 000 | 6306 29 000 | 6802 92 000 | 6905 10 000 |
| 6201 11 000 | 6210 20 000 | 6306 31 000 | 6802 93 000 | 6905 90 000 |
| 6201 12 000 | 6210 30 000 | 6306 39 000 | 6802 99 000 | 6906 00 000 |
| 6201 91 000 | 6211 32 000 | 6306 41 000 | 6803 00 000 | 6907 10 000 |
| 6201 92 000 | 6211 42 000 | 6306 49 000 | 6804 10 900 | 6907 90 000 |
| 6201 93 000 | 6212 10 000 | 6306 91 000 | 6804 21 000 | 6908 10 000 |
| 6202 11 000 | 6214 10 000 | 6306 99 000 | 6804 22 000 | 6908 90 000 |
| 6202 12 000 | 6214 20 000 | 6307 10 000 | 6804 23 900 | 6909 90 000 |
| 6202 13 000 | 6214 30 000 | 6307 20 000 | 6804 30 000 | 6910 10 000 |
| 6202 92 000 | 6214 40 000 | 6307 90 100 | 6805 10 000 | 6910 90 000 |
| 6202 93 000 | 6214 90 000 | 6307 90 900 | 6805 20 000 | 6911 10 000 |
| 6203 11 000 | 6215 10 000 | 6308 00 000 | 6805 30 000 | 6911 90 000 |
| 6203 12 000 | 6215 20 000 | 6310 10 000 | 6806 10 100 | 6912 00 000 |
| 6203 19 000 | 6215 90 000 | 6310 90 000 | 6806 10 900 | 6913 10 000 |
| 6203 21 000 | 6301 10 000 | 6403 12 000 | 6806 20 000 | 6913 90 000 |
| 6203 22 000 | 6301 20 000 | 6403 19 000 | 6806 90 100 | 6914 10 000 |
| 6203 23 000 | 6301 30 000 | 6403 20 000 | 6806 90 900 | 6914 90 000 |
| 6203 29 000 | 6301 40 000 | 6403 30 000 | 6807 10 000 | 7002 10 100 |
| 6203 31 000 | 6301 90 000 | 6403 40 000 | 6807 90 000 | 7002 20 100 |
| 6203 32 000 | 6302 10 000 | 3403 51 000 | 6808 00 000 | 7002 31 100 |
| 6203 33 000 | 6302 21 000 | 3403 59 000 | 6809 11 000 | 7002 32 100 |
| 6203 39 000 | 6302 22 000 | 3403 91 000 | 6809 19 000 | 7002 39 100 |
| 6203 41 000 | 6302 29 000 | 3403 99 000 | 6809 90 100 | 7003 12 000 |
| 6203 42 000 | 6302 31 000 | 3404 11 000 | 6809 90 200 | 7003 19 100 |
| 6203 43 000 | 6302 32 000 | 3404 19 000 | 6809 90 900 | 7003 19 900 |
| 6203 49 000 | 6302 39 000 | 3404 20 000 | 6810 11 000 | 7003 20 000 |
| 6204 11 000 | 6302 40 000 | 6501 00 000 | 6810 19 000 | 7003 30 000 |
| 6204 12 000 | 6302 51 000 | 6502 00 000 | 6810 91 000 | 7004 20 000 |
| 6204 13 000 | 6302 52 000 | 6503 00 000 | 6810 99 000 | 7004 90 000 |
| 6204 19 000 | 6302 53 000 | 6504 00 000 | 6811 10 000 | 7005 10 000 |
| 6204 21 000 | 6302 59 000 | 6505 10 000 | 6811 20 000 | 7005 21 000 |
| 6204 22 000 | 6302 60 000 | 6505 90 000 | 6811 30 000 | 7005 29 000 |
| 6204 23 000 | 6302 91 000 | 6506 10 000 | 6811 90 000 | 7005 30 000 |
| 6204 29 000 | 6302 92 000 | 6506 91 000 | 6812 40 000 | 7006 00 000 |
| 6204 31 000 | 6302 93 000 | 6506 92 000 | 6812 50 900 | 7007 11 000 |
| 6204 32 000 | 6302 99 000 | 6506 99 000 | 6812 60 000 | 7007 19 100 |
| 6204 33 000 | 6303 11 000 | 6507 00 000 | 6812 70 000 | 7007 19 900 |
| 6204 39 000 | 6303 12 000 | 6601 10 000 | 6812 90 100 | 7007 21 000 |
| 6204 41 000 | 6303 19 000 | 6601 91 000 | 6812 90 900 | 7007 29 100 |
| 6204 42 000 | 6303 91 000 | 6601 99 000 | 6813 10 000 | 7007 29 900 |
| 6204 43 000 | 6303 92 000 | 6602 00 000 | 6813 90 000 | 7008 00 100 |
| 6204 44 000 | 6303 99 000 | 6603 10 000 | 6814 10 000 | 7008 00 900 |
| 6204 49 000 | 6304 11 000 | 6603 20 000 | 6814 90 000 | 7009 10 000 |
| 6204 51 000 | 6304 19 000 | 6603 90 000 | 6815 10 000 | 7009 91 000 |
| 6204 52 000 | 6304 91 000 | 6701 00 000 | 6815 20 000 | 7009 92 000 |
| 6204 53 000 | 6304 92 000 | 6702 10 000 | 6815 91 000 | 7010 10 000 |
| 6204 59 000 | 6304 93 000 | 6702 90 000 | 6815 99 000 | 7010 91 100 |
| 6204 61 000 | 6304 99 000 | 6703 00 000 | 6901 00 000 | 7010 92 100 |
| 6204 62 000 | 6305 10 900 | 6704 11 000 | 6902 10 100 | 7010 93 100 |
| 6204 63 000 | 6305 20 000 | 6704 19 000 | 6902 10 900 | 7010 94 100 |
| 6204 69 000 | 6305 32 000 | 6704 20 000 | 6902 20 100 | 7012 00 000 |
| 6205 10 000 | 6305 33 000 | 6704 90 000 | 6902 20 900 | 7013 10 100 |
| 6205 20 000 | 6305 39 000 | 6801 00 000 | 6902 90 100 | 7013 10 900 |
| 6205 30 000 | 6305 90 000 | 6802 10 000 | 6902 90 900 | 7013 21 000 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7013 29 000 | 7203 10 000 | 7212 10 000 | 7216 33 000 | 7226 93 900 |
| 7013 31 000 | 7203 90 000 | 7212 20 000 | 7216 40 000 | 7226 94 900 |
| 7013 32 000 | 7204 50 900 | 7212 30 000 | 7216 50 000 | 7226 99 900 |
| 7013 39 000 | 7205 21 000 | 7212 40 000 | 7216 65 000 | 7227 10 900 |
| 7013 91 100 | 7205 29 000 | 7212 50 000 | 7216 69 000 | 7227 20 900 |
| 7013 91 900 | 7206 10 900 | 7212 60 000 | 7216 91 000 | 7227 90 900 |
| 7013 99 100 | 7206 90 000 | 7213 10 100 | 7216 99 000 | 7228 10 900 |
| 7013 99 900 | 7207 11 900 | 7213 10 200 | 7217 10 100 | 7228 20 900 |
| 7014 00 000 | 7207 12 900 | 7213 10 300 | 7217 10 900 | 7228 30 900 |
| 7015 10 000 | 7207 19 900 | 7213 10 900 | 7217 20 100 | 7228 40 900 |
| 7015 90 000 | 7207 20 900 | 7213 20 100 | 7217 20 900 | 7228 50 900 |
| 7016 10 000 | 7208 10 100 | 7213 20 200 | 7217 30 100 | 7228 60 900 |
| 7016 90 000 | 7208 10 900 | 7213 20 300 | 7217 30 900 | 7228 70 900 |
| 7017 10 000 | 7208 25 100 | 7213 20 900 | 7217 90 100 | 7228 80 900 |
| 7017 20 000 | 7208 25 900 | 7213 91 100 | 7217 90 900 | 7229 10 900 |
| 7017 90 000 | 7208 26 100 | 7213 91 200 | 7218 10 900 | 7229 20 900 |
| 7018 10 000 | 7208 26 900 | 7213 91 300 | 7218 91 900 | 7229 90 000 |
| 7018 20 000 | 7208 27 100 | 7213 91 900 | 7218 99 900 | 7301 10 000 |
| 7018 90 000 | 7208 27 900 | 7213 99 100 | 7219 11 900 | 7301 20 000 |
| 7019 31 900 | 7208 36 100 | 7213 99 200 | 7219 12 900 | 7303 00 100 |
| 7019 32 000 | 7208 36 900 | 7213 99 300 | 7219 13 900 | 7303 00 900 |
| 7019 39 900 | 7208 37 100 | 7213 99 900 | 7219 14 900 | 7304 10 900 |
| 7019 40 000 | 7208 37 900 | 7214 10 100 | 7219 21 900 | 7304 21 000 |
| 7019 51 000 | 7208 38 100 | 7214 10 200 | 7219 22 900 | 7304 29 900 |
| 7019 52 000 | 7208 38 900 | 7214 10 300 | 7219 23 900 | 7304 31 100 |
| 7019 59 000 | 7208 39 100 | 7214 10 900 | 7219 24 900 | 7304 31 990 |
| 7019 90 000 | 7208 39 900 | 7214 20 100 | 7219 31 900 | 7304 39 100 |
| 7020 00 000 | 7208 40 900 | 7214 20 200 | 7219 32 900 | 7304 39 990 |
| 7106 10 000 | 7208 51 000 | 7214 20 300 | 7219 33 900 | 7304 41 100 |
| 7106 92 000 | 7208 52 000 | 7214 20 900 | 7219 34 900 | 7304 41 990 |
| 7107 00 000 | 7208 53 000 | 7214 30 100 | 7219 35 900 | 7304 49 100 |
| 7108 11 000 | 7208 54 900 | 7214 30 200 | 7219 90 900 | 7304 49 990 |
| 7108 12 000 | 7208 90 900 | 7214 30 300 | 7220 11 900 | 7304 51 100 |
| 7108 13 000 | 7209 15 000 | 7214 30 900 | 7220 12 900 | 7304 51 990 |
| 7108 20 000 | 7209 16 900 | 7214 91 100 | 7220 20 900 | 7304 59 100 |
| 7109 00 000 | 7209 17 900 | 7214 91 200 | 7220 90 900 | 7304 59 990 |
| 7110 11 200 | 7209 18 900 | 7214 91 300 | 7221 00 900 | 7304 90 100 |
| 7110 19 000 | 7209 25 000 | 7214 91 900 | 7222 11 900 | 7304 90 900 |
| 7110 21 200 | 7209 26 900 | 7214 99 100 | 7222 19 900 | 7305 31 100 |
| 7110 29 000 | 7209 27 900 | 7214 99 200 | 7222 20 900 | 7305 39 100 |
| 7110 31 200 | 7209 28 900 | 7214 99 300 | 7222 30 900 | 7305 90 100 |
| 7110 39 000 | 7209 90 900 | 7214 99 900 | 7222 40 000 | 7306 10 200 |
| 7110 41 200 | 7210 11 900 | 7215 10 100 | 7223 00 900 | 7306 10 300 |
| 7110 49 000 | 7210 12 900 | 7215 10 200 | 7224 10 900 | 7306 10 900 |
| 7111 00 100 | 7210 20 000 | 7215 10 300 | 7224 90 900 | 7306 20 200 |
| 7111 00 900 | 7210 30 900 | 7215 10 900 | 7225 11 900 | 7306 20 300 |
| 7113 11 000 | 7210 41 900 | 7215 50 100 | 7225 19 900 | 7306 20 900 |
| 7113 19 900 | 7210 49 900 | 7215 50 200 | 7225 20 900 | 7306 30 100 |
| 7113 20 000 | 7210 50 900 | 7215 50 300 | 7225 30 900 | 7306 30 900 |
| 7114 11 000 | 7210 61 900 | 7215 50 900 | 7225 40 900 | 7306 40 100 |
| 7114 19 000 | 7210 69 900 | 7215 90 100 | 7225 50 900 | 7306 40 900 |
| 7114 20 000 | 7210 70 900 | 7215 90 200 | 7225 91 900 | 7306 50 100 |
| 7115 10 000 | 7210 90 900 | 7215 90 300 | 7225 92 900 | 7306 50 900 |
| 7115 90 000 | 7211 13 000 | 7215 90 900 | 7225 99 900 | 7306 60 000 |
| 7116 10 000 | 7211 14 000 | 7216 10 000 | 7226 11 900 | 7306 90 200 |
| 7116 20 000 | 7211 19 000 | 7216 21 000 | 7226 19 900 | 7306 90 300 |
| 7117 11 000 | 7211 23 000 | 7216 22 000 | 7226 20 900 | 7306 90 900 |
| 7117 19 000 | 7211 29 000 | 7216 31 000 | 7226 91 900 | 7307 11 100 |
| 7117 90 000 | 7211 90 000 | 7216 32 000 | 7226 92 900 | 7307 11 900 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7307 19 100 | 7318 21 000 | 7407 29 100 | 7505 21 000 | 7616 99 200 |
| 7307 19 900 | 7318 22 000 | 7407 29 900 | 7505 22 000 | 7616 99 300 |
| 7307 21 000 | 7318 23 000 | 7408 11 100 | 7506 10 000 | 7616 99 400 |
| 7307 22 000 | 7318 24 000 | 7408 11 900 | 7506 20 000 | 7616 99 900 |
| 7307 23 000 | 7318 29 000 | 7408 19 100 | 7507 11 000 | 7801 10 100 |
| 7307 29 000 | 7319 10 000 | 7408 19 900 | 7507 12 000 | 7801 91 100 |
| 7307 91 000 | 7319 20 000 | 7408 21 100 | 7507 20 000 | 7801 99 100 |
| 7307 92 000 | 7319 30 000 | 7408 21 910 | 7508 10 000 | 7803 00 000 |
| 7307 93 000 | 7319 90 000 | 7408 21 990 | 7508 90 100 | 7804 11 000 |
| 7307 99 000 | 7320 10 000 | 7408 22 100 | 7508 90 200 | 7804 19 000 |
| 7308 10 000 | 7320 20 000 | 7408 22 910 | 7508 90 300 | 7804 20 000 |
| 7308 20 000 | 7320 90 000 | 7408 22 990 | 7508 90 400 | 7805 00 000 |
| 7308 30 000 | 7321 11 000 | 7408 29 100 | 7508 90 900 | 7806 00 900 |
| 7308 40 000 | 7321 12 000 | 7408 29 910 | 7603 10 000 | 7903 10 000 |
| 7308 90 900 | 7321 13 000 | 7408 29 990 | 7603 20 000 | 7903 90 900 |
| 7309 00 000 | 7321 81 000 | 7409 11 900 | 7604 10 100 | 7904 00 000 |
| 7310 10 000 | 7321 82 000 | 7409 19 000 | 7604 10 900 | 7905 00 900 |
| 7310 21 120 | 7321 83 000 | 7409 21 900 | 7604 21 100 | 7906 00 000 |
| 7310 21 190 | 7321 90 200 | 7409 29 000 | 7604 21 900 | 7907 00 100 |
| 7310 21 900 | 7321 90 900 | 7409 31 900 | 7604 29 000 | 7907 00 900 |
| 7310 29 120 | 7322 11 000 | 7409 39 000 | 7605 11 100 | 8003 00 100 |
| 7310 29 190 | 7322 19 100 | 7409 40 900 | 7605 11 900 | 8003 00 900 |
| 7310 29 200 | 7322 19 900 | 7409 90 900 | 7605 19 100 | 8004 00 000 |
| 7310 29 900 | 7322 90 000 | 7410 11 000 | 7605 19 900 | 8005 00 000 |
| 7312 10 000 | 7323 10 100 | 7410 12 000 | 7605 21 100 | 8006 00 000 |
| 7312 90 000 | 7323 10 900 | 7410 21 000 | 7605 21 900 | 8007 00 900 |
| 7313 00 000 | 7323 91 000 | 7410 22 000 | 7605 29 100 | 8101 10 000 |
| 7314 12 000 | 7323 92 000 | 7411 10 900 | 7605 29 900 | 8101 92 000 |
| 7314 13 000 | 7323 93 000 | 7411 21 900 | 7606 11 900 | 8101 93 000 |
| 7314 14 100 | 7323 94 000 | 7411 22 900 | 7606 12 900 | 8101 99 000 |
| 7314 14 900 | 7323 99 000 | 7411 29 900 | 7606 91 900 | 8102 10 000 |
| 7314 19 100 | 7324 10 000 | 7412 10 000 | 7606 92 900 | 8102 92 000 |
| 7314 19 900 | 7324 21 000 | 7412 20 000 | 7607 11 200 | 8102 93 000 |
| 7314 20 100 | 7324 29 000 | 7413 00 000 | 7607 11 900 | 8102 99 000 |
| 7314 20 900 | 7324 90 000 | 7414 20 000 | 7607 19 200 | 8103 10 900 |
| 7314 31 000 | 7325 10 100 | 7414 90 000 | 7607 19 900 | 8103 90 000 |
| 7314 39 000 | 7325 10 300 | 7415 10 000 | 7607 20 200 | 8104 30 000 |
| 7314 41 000 | 7325 10 900 | 7415 21 000 | 7607 20 900 | 8104 90 000 |
| 7314 42 000 | 7325 91 000 | 7415 29 000 | 7608 10 100 | 8105 10 900 |
| 7314 49 000 | 7325 99 100 | 7415 31 000 | 7608 10 900 | 8105 90 000 |
| 7314 50 000 | 7325 99 300 | 7415 32 000 | 7608 20 100 | 8106 00 900 |
| 7315 11 000 | 7325 99 900 | 7415 39 000 | 7608 20 900 | 8107 10 900 |
| 7315 12 000 | 7326 11 000 | 7416 00 000 | 7609 00 000 | 8107 90 000 |
| 7315 19 000 | 7326 19 100 | 7417 00 900 | 7610 10 000 | 8108 10 900 |
| 7315 20 000 | 7326 19 300 | 7418 11 000 | 7610 90 000 | 8108 90 000 |
| 7315 81 000 | 7326 19 900 | 7418 19 000 | 7611 00 000 | 8109 10 900 |
| 7315 82 000 | 7326 20 000 | 7418 20 000 | 7612 10 000 | 8109 90 000 |
| 7315 89 000 | 7326 90 100 | 7419 10 000 | 7612 90 900 | 8110 00 900 |
| 7315 90 000 | 7326 90 300 | 7419 91 100 | 7614 10 000 | 8111 00 900 |
| 7316 00 000 | 7326 90 900 | 7419 91 200 | 7614 90 000 | 8112 11 000 |
| 7317 00 100 | 7405 00 100 | 7419 91 300 | 7615 11 000 | 8112 19 000 |
| 7317 00 900 | 7406 10 000 | 7419 91 900 | 7615 19 100 | 8112 20 900 |
| 7318 11 000 | 7406 20 000 | 7419 99 100 | 7615 19 200 | 8112 30 900 |
| 7318 12 000 | 7407 10 100 | 7419 99 200 | 7615 19 800 | 8112 40 900 |
| 7318 13 000 | 7407 10 900 | 7419 99 300 | 7615 19 900 | 8112 91 900 |
| 7318 14 000 | 7407 21 100 | 7419 99 900 | 7615 20 000 | 8112 99 000 |
| 7318 15 000 | 7407 21 900 | 7504 00 000 | 7616 10 000 | 8113 00 900 |
| 7318 16 000 | 7407 22 100 | 7505 11 000 | 7616 91 000 | 8201 10 000 |
| 7318 19 000 | 7407 22 900 | 7505 12 000 | 7616 99 100 | 8201 30 000 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8201 40 000 | 8308 90 200 | 8414 80 110 | 8425 11 900 | 8472 30 000 |
| 8202 31 000 | 8308 90 900 | 8414 80 190 | 8425 19 900 | 8472 90 000 |
| 8202 39 000 | 8309 10 000 | 8414 80 990 | 8425 31 990 | 8473 10 000 |
| 8202 91 000 | 8309 90 100 | 8414 90 900 | 8425 39 990 | 8473 21 000 |
| 8202 99 100 | 8309 90 900 | 8415 10 000 | 8425 42 100 | 8473 29 000 |
| 8202 99 900 | 8310 00 000 | 8415 20 100 | 8425 42 990 | 8473 30 000 |
| 8205 51 000 | 8311 10 000 | 8415 20 900 | 8426 11 900 | 8473 40 000 |
| 8205 90 100 | 8311 20 000 | 8415 81 000 | 8426 20 900 | 8473 50 000 |
| 8206 00 000 | 8311 30 000 | 8415 82 000 | 8426 30 900 | 8474 10 100 |
| 8208 30 000 | 8311 90 000 | 8415 83 000 | 8428 10 100 | 8474 31 900 |
| 8209 00 000 | 8403 10 000 | 8415 90 000 | 8428 40 000 | 8474 90 100 |
| 8210 00 000 | 8403 90 000 | 8416 10 000 | 8431 10 000 | 8476 21 000 |
| 8211 10 000 | 8404 10 900 | 8416 20 900 | 8431 20 000 | 8476 29 000 |
| 8211 91 000 | 8404 90 900 | 8416 90 100 | 8431 31 000 | 8476 81 000 |
| 8211 92 900 | 8407 21 100 | 8416 90 900 | 8431 39 000 | 8476 89 000 |
| 8211 93 900 | 8407 21 200 | 8417 90 900 | 8431 41 000 | 8476 90 000 |
| 8211 94 000 | 8407 29 100 | 8418 10 900 | 8431 42 000 | 8477 90 900 |
| 8211 95 000 | 8407 29 200 | 8418 21 000 | 8431 43 000 | 8478 90 900 |
| 8212 10 000 | 8407 31 100 | 8418 22 000 | 8431 49 100 | 8479 10 900 |
| 8212 20 100 | 8407 31 200 | 8418 29 000 | 8431 49 900 | 8479 20 900 |
| 8212 20 900 | 8407 32 100 | 8418 30 900 | 8441 10 100 | 8479 30 900 |
| 8212 90 000 | 8407 32 200 | 8418 40 900 | 8441 90 100 | 8479 40 900 |
| 8213 00 000 | 8407 33 100 | 8418 50 900 | 8450 11 000 | 8479 60 000 |
| 8214 10 000 | 8407 33 200 | 8418 61 100 | 8450 12 000 | 8479 81 900 |
| 8214 20 000 | 8407 34 100 | 8418 61 900 | 8450 19 000 | 8479 82 900 |
| 8214 90 000 | 8407 34 200 | 8418 69 100 | 8450 20 000 | 8479 89 900 |
| 8215 10 000 | 8407 90 910 | 8418 69 900 | 8450 90 000 | 8479 90 100 |
| 8215 20 000 | 8407 90 920 | 8418 91 000 | 8451 10 000 | 8479 90 900 |
| 8215 91 000 | 8408 20 100 | 8418 99 900 | 8451 21 000 | 8481 10 000 |
| 8215 99 000 | 8408 20 200 | 8419 11 100 | 8451 29 900 | 8481 20 000 |
| 8301 10 000 | 8408 90 910 | 8419 19 900 | 8451 30 900 | 8481 30 000 |
| 8301 20 000 | 8408 90 920 | 8419 39 900 | 8451 40 900 | 8481 80 390 |
| 8301 30 000 | 8409 10 100 | 8419 40 900 | 8451 80 900 | 8481 80 900 |
| 8301 40 900 | 8409 10 200 | 8419 50 900 | 8451 90 900 | 8481 90 000 |
| 8301 50 900 | 8409 91 100 | 8419 81 000 | 8452 30 000 | 8482 10 000 |
| 8301 60 000 | 8409 91 200 | 8419 89 900 | 8452 40 000 | 8482 20 000 |
| 8301 70 000 | 8409 99 100 | 8419 90 190 | 8452 90 000 | 8482 30 000 |
| 8302 10 000 | 8409 99 200 | 8419 90 990 | 8469 11 000 | 8482 40 000 |
| 8302 20 000 | 8411 11 900 | 8421 11 900 | 8469 12 000 | 8482 50 000 |
| 8302 30 000 | 8411 21 900 | 8421 12 000 | 8469 20 000 | 8482 80 000 |
| 8302 41 000 | 8411 81 900 | 8421 19 900 | 8469 30 000 | 8482 91 000 |
| 8302 42 000 | 8411 91 900 | 8421 21 900 | 8470 10 000 | 8482 99 000 |
| 8302 49 000 | 8411 99 900 | 8421 23 000 | 8470 21 000 | 8483 10 900 |
| 8302 50 000 | 8412 10 900 | 8421 29 900 | 8470 29 000 | 8483 20 900 |
| 8302 60 000 | 8412 29 900 | 8421 31 000 | 8470 30 000 | 8483 30 900 |
| 8303 00 000 | 8412 31 900 | 8421 39 900 | 8470 40 000 | 8483 40 900 |
| 8304 00 100 | 8412 39 900 | 8421 91 900 | 8470 50 000 | 8483 50 900 |
| 8304 00 900 | 8412 80 900 | 8421 99 900 | 8470 90 000 | 8483 60 900 |
| 8305 10 000 | 8412 90 900 | 8422 11 000 | 8471 10 000 | 8483 90 900 |
| 8305 20 000 | 8413 19 100 | 8422 90 100 | 8471 30 000 | 8484 10 000 |
| 8305 90 000 | 8413 30 000 | 8423 10 000 | 8471 41 000 | 8484 20 000 |
| 8306 10 000 | 8413 81 100 | 8423 81 000 | 8471 49 000 | 8484 90 000 |
| 8306 21 000 | 8413 91 100 | 8423 82 100 | 8471 50 000 | 8485 10 000 |
| 8306 29 000 | 8414 20 000 | 8423 89 100 | 8471 60 000 | 8485 90 000 |
| 8306 30 000 | 8414 40 000 | 8423 90 000 | 8471 70 000 | 8501 10 190 |
| 8307 10 100 | 8414 51 000 | 8424 20 900 | 8471 80 000 | 8501 20 190 |
| 8307 10 900 | 8414 59 100 | 8424 81 100 | 8471 90 000 | 8501 31 190 |
| 8307 90 000 | 8414 59 900 | 8424 89 900 | 8472 10 000 | 8501 32 190 |
| 8308 20 000 | 8414 60 900 | 8424 90 900 | 8472 20 000 | 8501 40 190 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8501 51 190 | 8516 79 000 | 8525 40 000 | 8539 31 000 | 8544 70 000 |
| 8501 52 190 | 8516 80 000 | 8527 12 000 | 8539 32 000 | 8545 11 900 |
| 8503 00 000 | 8516 90 000 | 8527 13 000 | 8539 39 000 | 8545 19 100 |
| 8504 10 000 | 8517 11 000 | 8527 19 000 | 8539 41 000 | 8545 19 900 |
| 8504 40 100 | 8517 19 000 | 8527 21 000 | 8539 49 000 | 8545 20 000 |
| 8504 50 100 | 8517 21 000 | 8527 29 000 | 8539 90 000 | 8545 90 000 |
| 8504 90 900 | 8517 22 000 | 8527 31 000 | 8540 11 000 | 8546 10 000 |
| 8505 11 000 | 8517 30 000 | 8527 32 000 | 8540 12 000 | 8546 20 000 |
| 8505 19 000 | 8517 50 000 | 8527 39 000 | 8540 20 000 | 8546 90 000 |
| 8505 20 000 | 8517 80 000 | 8527 90 100 | 8540 40 000 | 8547 10 000 |
| 8505 30 000 | 8517 90 000 | 8527 90 900 | 8540 50 000 | 8547 20 000 |
| 8505 90 000 | 8518 10 000 | 8528 12 000 | 8540 60 000 | 8547 90 100 |
| 8506 10 000 | 8518 21 000 | 8528 13 000 | 8540 71 000 | 8547 90 900 |
| 8506 30 000 | 8518 22 000 | 8528 21 000 | 8540 72 000 | 8548 10 000 |
| 8506 40 000 | 8518 29 000 | 8528 22 000 | 8540 79 000 | 8548 90 000 |
| 8506 50 000 | 8518 30 000 | 8508 30 000 | 8540 81 000 | 8702 00 000 |
| 8506 60 000 | 8518 40 000 | 8529 10 100 | 8540 89 000 | 8702 10 000 |
| 8506 80 000 | 8518 50 000 | 8529 10 900 | 8540 91 000 | 8702 90 000 |
| 8506 90 900 | 8518 90 000 | 8529 90 100 | 8540 99 100 | 8703 00 000 |
| 8507 10 000 | 8519 10 000 | 8529 90 900 | 8540 99 900 | 8703 10 000 |
| 8507 20 000 | 8519 21 000 | 8531 10 100 | 8541 10 000 | 8703 20 000 |
| 8507 30 000 | 8519 29 000 | 8531 10 200 | 8541 21 000 | 8703 21 000 |
| 8507 40 000 | 8519 31 000 | 8531 10 900 | 8541 29 000 | 8703 21 200 |
| 8507 80 000 | 8519 39 000 | 8531 20 000 | 8541 30 000 | 8703 21 300 |
| 8509 10 000 | 8519 40 000 | 8531 80 100 | 8541 40 000 | 8703 21 400 |
| 8509 20 000 | 8519 92 000 | 8531 80 200 | 8541 50 000 | 8703 22 000 |
| 8509 30 000 | 8519 93 000 | 8531 80 900 | 8541 60 000 | 8703 22 300 |
| 8509 40 000 | 8519 99 000 | 8531 90 000 | 8541 90 000 | 8703 22 400 |
| 8509 80 000 | 8520 10 000 | 8533 10 000 | 8542 12 000 | 8703 23 000 |
| 8509 90 000 | 8520 20 000 | 8533 21 000 | 8542 13 000 | 8703 23 120 |
| 8510 10 000 | 8520 32 000 | 8533 29 000 | 8542 14 000 | 8703 23 130 |
| 8510 20 000 | 8520 33 000 | 8533 31 000 | 8542 19 000 | 8703 23 140 |
| 8510 30 000 | 8520 39 000 | 8533 39 000 | 8542 30 000 | 8703 23 190 |
| 8510 90 000 | 8520 90 000 | 8533 40 000 | 8542 40 000 | 8703 23 210 |
| 8511 10 000 | 8521 10 000 | 8533 90 000 | 8542 50 000 | 8703 23 220 |
| 8511 20 000 | 8521 90 000 | 8534 00 000 | 8542 90 000 | 8703 23 290 |
| 8511 30 000 | 8522 10 000 | 8535 10 000 | 8543 20 900 | 8703 23 310 |
| 8511 40 000 | 8522 90 000 | 8535 21 000 | 8543 40 000 | 8703 23 320 |
| 8511 50 000 | 8523 11 900 | 8535 29 000 | 8543 81 000 | 8703 23 390 |
| 8511 80 000 | 8523 12 900 | 8535 30 000 | 8543 89 100 | 8703 24 000 |
| 8511 90 000 | 8523 13 900 | 8535 40 000 | 8543 89 900 | 8703 24 200 |
| 8512 10 000 | 8523 20 000 | 8535 90 000 | 8543 90 900 | 8703 24 900 |
| 8512 20 000 | 8523 30 000 | 8536 10 000 | 8544 11 100 | 8703 30 000 |
| 8512 30 000 | 8523 90 900 | 8536 20 000 | 8544 11 900 | 8703 31 000 |
| 8512 40 000 | 8524 10 000 | 8536 30 000 | 8544 19 100 | 8703 31 200 |
| 8512 90 000 | 8524 31 000 | 8536 41 000 | 8544 19 900 | 8703 31 300 |
| 8513 10 000 | 8524 32 900 | 8536 49 000 | 8544 20 100 | 8703 31 400 |
| 8513 90 000 | 8524 39 900 | 8536 50 000 | 8544 20 900 | 8703 32 000 |
| 8516 10 000 | 8524 40 000 | 8536 61 000 | 8544 30 100 | 8703 32 120 |
| 8516 21 000 | 8524 51 900 | 8536 69 000 | 8544 30 900 | 8703 32 130 |
| 8516 29 000 | 8454 52 900 | 8536 90 000 | 8544 41 100 | 8703 32 140 |
| 8516 31 000 | 8524 53 900 | 8537 10 000 | 8544 41 900 | 8703 32 190 |
| 8516 32 000 | 8524 60 000 | 8537 20 000 | 8544 49 100 | 8703 32 210 |
| 8516 33 000 | 8524 91 000 | 8538 10 000 | 8544 49 900 | 8703 32 220 |
| 8516 40 000 | 8524 99 900 | 8538 90 000 | 8544 51 000 | 8703 32 290 |
| 8516 50 000 | 8525 10 000 | 8539 10 000 | 8544 59 100 | 8703 33 000 |
| 8516 60 000 | 8525 20 100 | 8539 21 000 | 8544 59 900 | 8703 33 120 |
| 8516 71 000 | 8525 20 900 | 8539 22 000 | 8544 60 100 | 8703 33 190 |
| 8516 72 000 | 8525 30 000 | 8539 29 000 | 8544 60 900 | 8703 33 210 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8703 33 220 | 8714 19 000 | 9008 90 000 | 9031 41 000 | 9112 80 000 |
| 8703 33 290 | 8714 20 000 | 9009 11 000 | 9031 49 000 | 9112 90 000 |
| 8703 90 000 | 8714 91 000 | 9009 12 000 | 9031 90 000 | 9113 10 100 |
| 8703 90 200 | 8714 92 000 | 9009 21 000 | 9032 10 100 | 9113 10 900 |
| 8703 90 300 | 8714 93 000 | 9009 22 000 | 9032 10 900 | 9113 20 000 |
| 8703 90 400 | 8714 94 000 | 9009 30 000 | 9032 20 100 | 9113 90 000 |
| 8703 90 910 | 8714 95 000 | 9009 90 000 | 9032 20 900 | 9114 10 000 |
| 8703 90 920 | 8714 96 000 | 9010 10 000 | 9032 81 100 | 9114 20 000 |
| 8703 90 930 | 8714 99 000 | 9010 41 000 | 9032 81 900 | 9114 30 000 |
| 8703 90 940 | 8715 00 100 | 9010 42 000 | 9032 89 100 | 9114 40 000 |
| 8703 90 950 | 8715 00 900 | 9010 49 000 | 9032 89 900 | 9114 90 000 |
| 8703 90 990 | 8716 10 000 | 9010 50 000 | 9032 90 100 | 9201 10 000 |
| 8704 00 000 | 8716 20 900 | 9010 60 000 | 9032 90 900 | 9201 20 000 |
| 8704 10 000 | 8716 31 000 | 9010 90 000 | 9101 11 000 | 9201 90 000 |
| 8704 20 000 | 8716 80 000 | 9011 90 000 | 9101 12 000 | 9202 10 000 |
| 8704 21 000 | 8716 90 900 | 9012 90 000 | 9101 19 000 | 9202 90 000 |
| 8704 21 190 | 9001 10 000 | 9013 10 000 | 9101 21 000 | 9203 00 000 |
| 8704 21 210 | 9001 20 000 | 9013 20 000 | 9101 29 000 | 9204 10 000 |
| 8704 21 290 | 9001 30 000 | 9013 80 000 | 9101 91 000 | 9204 20 000 |
| 8704 21 900 | 9001 40 000 | 9013 90 000 | 9101 99 000 | 9205 10 000 |
| 8704 30 000 | 9001 50 000 | 9014 10 000 | 9102 11 000 | 9205 90 000 |
| 8704 31 000 | 9001 90 000 | 9014 20 000 | 9102 12 000 | 9206 00 000 |
| 8704 31 190 | 9002 11 000 | 9014 80 000 | 9102 19 000 | 9207 10 000 |
| 8704 31 210 | 9002 19 000 | 9014 90 000 | 9102 21 000 | 9207 90 000 |
| 8704 31 290 | 9002 20 000 | 9015 90 000 | 9102 29 000 | 9208 10 000 |
| 8704 31 900 | 9002 90 000 | 9016 00 190 | 9102 91 000 | 9208 90 000 |
| 8705 10 000 | 9003 11 000 | 9016 00 900 | 9102 99 000 | 9209 10 000 |
| 8705 90 200 | 9003 19 000 | 9017 10 000 | 9103 10 000 | 9209 20 000 |
| 8705 90 900 | 9003 90 900 | 9017 90 000 | 9103 90 000 | 9209 30 000 |
| 8706 00 200 | 9004 10 000 | 9018 31 100 | 9104 00 000 | 9209 91 000 |
| 8706 00 900 | 9004 90 000 | 9019 10 100 | 9105 11 000 | 9209 92 000 |
| 8707 10 000 | 9005 10 000 | 9023 00 000 | 9105 19 000 | 9209 93 000 |
| 8707 90 900 | 9005 80 100 | 9025 11 000 | 9105 21 000 | 9209 94 000 |
| 8708 10 000 | 9005 80 900 | 9025 19 900 | 9105 29 000 | 9209 99 000 |
| 8708 21 000 | 9005 90 100 | 9025 80 900 | 9105 91 000 | 9301 00 000 |
| 8708 29 000 | 9005 90 900 | 9025 90 900 | 9105 99 000 | 9302 00 000 |
| 8708 31 000 | 9006 10 000 | 9026 10 100 | 9106 10 000 | 9303 10 000 |
| 8708 39 000 | 9006 20 000 | 9026 10 900 | 9106 20 000 | 9303 20 000 |
| 8708 40 000 | 9006 30 000 | 9026 20 100 | 9106 90 000 | 9303 30 000 |
| 8708 50 000 | 9006 40 000 | 9026 20 900 | 9107 00 100 | 9303 90 000 |
| 8708 60 000 | 9006 51 000 | 9026 80 100 | 9107 00 900 | 9304 00 000 |
| 8708 70 000 | 9006 52 000 | 9026 80 900 | 9108 11 000 | 9305 10 000 |
| 8708 80 000 | 9006 53 000 | 9026 90 100 | 9108 12 000 | 9305 21 000 |
| 8708 91 000 | 9006 59 000 | 9026 90 900 | 9108 19 000 | 9305 29 000 |
| 8708 92 000 | 9006 61 000 | 9027 40 900 | 9108 20 000 | 9305 90 000 |
| 8708 93 000 | 9006 62 000 | 9027 50 900 | 9108 91 000 | 9306 10 000 |
| 8708 94 000 | 9006 69 000 | 9027 80 900 | 9108 99 000 | 9306 21 900 |
| 8708 99 200 | 9006 91 000 | 9027 90 190 | 9109 11 000 | 9306 29 000 |
| 8708 99 400 | 9006 99 000 | 9027 90 990 | 9109 19 000 | 9306 30 900 |
| 8708 99 900 | 9007 11 000 | 9028 10 000 | 9109 90 000 | 9306 90 000 |
| 8709 90 000 | 9007 19 000 | 9028 20 000 | 9110 11 000 | 9307 00 000 |
| 8711 10 900 | 9007 20 100 | 9028 30 000 | 9110 12 000 | 9401 10 000 |
| 8711 20 900 | 9007 20 900 | 9028 90 000 | 9110 19 000 | 9501 00 000 |
| 8711 30 900 | 9007 91 000 | 9029 10 190 | 9110 90 000 | 9502 10 000 |
| 8711 40 900 | 9007 92 000 | 9029 10 900 | 9111 10 000 | 9502 91 000 |
| 8711 50 900 | 9008 10 000 | 9029 20 190 | 9111 20 000 | 9502 99 000 |
| 8711 90 900 | 9008 20 000 | 9029 20 900 | 9111 80 000 | 9503 10 000 |
| 8712 00 000 | 9008 30 000 | 9029 90 000 | 9111 90 000 | 9503 20 000 |
| 8714 11 000 | 9008 40 000 | 9030 83 900 | 9112 10 000 | 9503 30 000 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9503 41 000 | 9506 21 000 | 9508 00 000 | 9608 31 000 | 9613 80 000 |
| 9503 49 000 | 9506 29 000 | 9601 10 000 | 9608 39 000 | 9613 90 000 |
| 9503 50 000 | 9506 31 000 | 9601 90 100 | 9608 40 000 | 9614 20 000 |
| 9603 60 000 | 9506 32 000 | 9601 90 900 | 9608 50 000 | 9614 90 000 |
| 9503 70 000 | 9506 39 000 | 9602 00 200 | 9608 60 000 | 9615 11 000 |
| 9503 80 000 | 9506 40 000 | 9602 00 900 | 9608 91 000 | 9615 19 000 |
| 9503 90 000 | 9506 51 000 | 9603 10 000 | 9608 99 900 | 9615 90 000 |
| 9504 10 000 | 9506 59 000 | 9603 21 000 | 9609 10 900 | 9616 20 000 |
| 9504 20 100 | 9506 61 000 | 9603 29 000 | 9609 20 000 | 9617 00 000 |
| 9504 20 900 | 9506 62 000 | 9603 30 000 | 9609 90 000 | 9618 00 000 |
| 9504 30 000 | 9506 69 000 | 9603 40 000 | 9610 00 000 | 9701 10 000 |
| 9504 40 000 | 9506 70 000 | 9603 50 000 | 9611 00 000 | 9701 90 000 |
| 9504 90 000 | 9506 91 000 | 9603 90 100 | 9612 10 000 | 9702 00 000 |
| 9505 10 000 | 9506 99 000 | 9603 90 900 | 9612 20 000 | 9703 00 000 |
| 9505 90 000 | 9507 10 000 | 9604 00 000 | 9613 10 000 | 9704 00 000 |
| 9506 11 000 | 9507 20 000 | 9605 00 000 | 9613 20 000 | 9705 00 900 |
| 9506 12 000 | 9507 30 000 | 9608 10 900 | 9613 30 000 | 9706 00 000 |
| 9506 19 000 | 9507 90 000 | 9608 20 000 | | |

ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti industriali della comunità di cui all'articolo 11, paragrafo 5

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 2103 20 000 | 5704 10 000 | 6115 99 900 | 6211 33 000 | ex 8703 31 000 (*) |
| 2203 00 000 | 5705 00 000 | 6116 10 000 | 6211 39 000 | ex 8703 32 000 (*) |
| 2203 00 100 | 6101 10 000 | 6116 91 000 | 6211 41 000 | ex 8703 33 000 (*) |
| 2203 00 200 | 6101 90 000 | 6116 92 000 | 6211 43 000 | ex 8703 39 000 (*) |
| 2203 00 900 | 6102 10 000 | 6116 93 000 | 6211 49 000 | 9401 20 000 |
| 2205 00 000 | 6102 30 000 | 6116 99 000 | 6212 20 000 | 9401 30 000 |
| 2205 10 000 | 6102 90 000 | 6117 10 000 | 6212 30 000 | 9401 40 000 |
| 2205 90 000 | 6103 12 000 | 6117 20 000 | 6212 90 000 | 9401 50 000 |
| 2402 00 000 | 6103 19 000 | 6117 80 000 | 6213 10 000 | 9401 61 000 |
| 2402 10 000 | 6103 21 000 | 6117 90 000 | 6213 20 000 | 9401 69 000 |
| 2402 20 000 | 6103 22 000 | 6201 13 000 | 6213 90 000 | 9401 71 000 |
| 2402 90 000 | 6103 23 000 | 6201 19 000 | 6216 00 000 | 9401 79 000 |
| 2402 90 200 | 6103 29 000 | 6201 99 000 | 6217 10 900 | 9401 80 000 |
| 2403 00 000 | 6103 39 000 | 6202 19 000 | 6217 90 000 | 9401 90 000 |
| 2403 10 000 | 6103 49 000 | 6202 91 000 | 6309 00 000 | 9402 10 100 |
| 2403 90 000 | 6104 12 000 | 6202 99 000 | 6309 00 100 | 9403 10 000 |
| 2403 91 000 | 6104 13 000 | 6205 90 000 | 6309 00 900 | 9403 20 000 |
| 2403 99 000 | 6104 23 000 | 6206 10 000 | 6401 10 000 | 9403 30 000 |
| 2403 99 200 | 6104 02 900 | 6206 40 000 | 6401 91 000 | 9403 40 000 |
| 2403 99 300 | 6104 31 000 | 6206 90 000 | 6401 92 000 | 9403 50 000 |
| 2403 99 900 | 6104 39 000 | 6207 11 000 | 6401 99 000 | 9403 60 000 |
| 5701 00 000 | 6104 44 000 | 6207 19 000 | 6402 12 000 | 9403 70 000 |
| 5701 10 000 | 6104 49 000 | 6207 22 000 | 6402 19 000 | 9403 80 000 |
| 5701 90 000 | 6104 59 000 | 6207 29 000 | 6402 20 000 | 9403 90 000 |
| 5702 00 000 | 6104 61 000 | 6207 92 000 | 6402 30 000 | 9404 10 000 |
| 5702 10 000 | 6104 69 000 | 6207 99 000 | 6402 91 000 | 9404 21 000 |
| 5702 20 000 | 6106 10 000 | 6208 11 000 | 6402 99 000 | 9404 29 000 |
| 5702 30 000 | 6108 11 000 | 6208 19 000 | 6405 10 000 | 9404 30 000 |
| 5702 31 000 | 6108 19 000 | 6208 21 000 | 6405 20 000 | 9404 90 000 |
| 5702 39 000 | 6108 29 000 | 6208 22 000 | 6405 90 000 | 9405 10 000 |
| 5702 40 000 | 6108 32 000 | 6208 29 000 | 6406 10 000 | 9405 20 000 |
| 5702 41 000 | 6108 39 000 | 6208 91 000 | 6406 20 000 | 9405 30 000 |
| 5702 49 000 | 6108 99 000 | 6208 92 000 | 6406 91 000 | 9405 40 900 |
| 5702 50 000 | 6110 90 000 | 6208 99 000 | 6406 99 100 | 9405 50 900 |
| 5702 51 000 | 6111 90 000 | 6209 10 000 | 6406 99 200 | 9405 60 000 |
| 5702 59 000 | 6112 20 000 | 6209 90 000 | 6406 99 910 | 9405 91 000 |
| 5702 90 000 | 6112 31 000 | 6210 10 000 | 6406 99 990 | 9405 92 000 |
| 5702 91 000 | 6112 39 000 | 6210 40 000 | ex 8703 10 000 (*) | 9405 99 000 |
| 5702 99 000 | 6112 41 000 | 6210 50 000 | ex 8703 21 000 (*) | 9406 00 190 |
| 5703 00 000 | 6112 49 000 | 6211 11 000 | ex 8703 22 000 (*) | 9406 00 200 |
| 5703 10 000 | 6113 00 000 | 6211 12 000 | ex 8703 23 000 (*) | 9406 00 300 |
| 5703 90 000 | 6114 10 000 | 6211 20 000 | ex 8703 24 000 (*) | 9406 00 900 |
| 5704 00 000 | 6114 90 000 | 6211 31 000 | | |

(*) Si intendono per veicoli d'occasione i veicoli aventi più di 6 mesi dalla registrazione e che hanno percorso almeno 6 000 km.

ALLEGATO V

Elenco delle riserve comunitarie di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b)*Settore minerario*

In alcuni Stati membri può essere necessaria una concessione per consentire a società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive.

Pesca

Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri della Comunità e il loro utilizzo sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio comunitario.

Acquisto di beni immobili

In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili è soggetto a restrizioni.

Servizi audiovisivi, compresa la radio

Il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, può essere riservato a impianti audiovisivi che rispondano a determinati criteri di origine.

Servizi di telecomunicazione, compresi i servizi mobili e satellitari

Servizi riservati.

In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per le infrastrutture e i servizi complementari è soggetto a restrizioni.

Agricoltura

Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie che intendono intraprendere attività agricole. L'acquisto di vigneti da parte di società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie è soggetto a notifica o, a seconda dei casi, ad autorizzazione.

Agenzie di stampa

In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive è soggetta a restrizioni.

ALLEGATO VI

Riserve giordane al trattamento nazionale di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a)

Al fine di migliorare le condizioni del trattamento nazionale in tutti i settori, l'elenco delle riserve di cui sopra sarà riesaminato entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

- Gli investitori non giordani non possono detenere più del 50 % di qualsiasi progetto o attività economica nei seguenti settori:
 - a) appalti nel settore edilizio;
 - b) commercio e servizi commerciali;
 - c) settore minerario.
- Gli investitori non giordani possono acquistare i titoli quotati sul mercato finanziario di Amman in moneta giordana purché i fondi siano trasferiti da una valuta estera convertibile.
- La partecipazione azionaria non giordana a una società per azioni non può, superare il 50 %, a meno che la percentuale di azioni non giordane risulti superiore al 50 % al momento di chiudere la sottoscrizione, nel qual caso il massimale per la partecipazione non giordana equivale alla percentuale in questione.
- L'importo minimo degli investimenti non giordani in qualsiasi progetto è pari a 100 000 JOD (centomila dinari giordani), fatta eccezione per gli investimenti sul mercato finanziario di Amman, dove l'investimento minimo è di 1 000 JOD (mille dinari giordani).

Per l'acquisto, la vendita o l'affitto di beni immobili da parte di non giordani occorre l'approvazione preventiva del Consiglio dei ministri.

ALLEGATO VII

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 56

1. Entro il termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, la Giordania aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali in materia di diritti di proprietà:
 - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 1971),
 - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),
 - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Atto di Ginevra del 1977, emendato nel 1979),
 - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),
 - Protocollo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989),
 - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),
 - Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra del 1991).
 2. Entro il settimo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Giordania aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali:
 - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).
 3. La Giordania si impegna ad assicurare un'adeguata ed efficace protezione dei brevetti per i prodotti chimici e farmaceutici, a norma degli articoli 27-34 dell'accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, entro il termine del terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo o, se precedente, dalla sua adesione all'OMC.
 4. Il Consiglio di associazione può decidere che i paragrafi 1, 2 e 3 si applichino ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.
 5. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979).
-

ELENCO DEI PROTOCOLLI

- PROTOCOLLO n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania
- PROTOCOLLO n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità
- PROTOCOLLO n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa
- PROTOCOLLO n. 4 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

PROTOCOLLO N. 1**relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania**

1. I prodotti figuranti in allegato originari della Giordania sono ammessi all'importazione nella Comunità, alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
 2. a) I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A.
b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna A e nella colonna C si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.
 3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti di contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna B. Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, si applicano i dazi della tariffa doganale comune integralmente o ridotti come indicato nella colonna C.
 4. Per alcuni prodotti indicati nel paragrafo 3 e nella colonna D, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo i contingenti tariffari sono aumentati sulla base di quattro aumenti annuali equivalenti, ciascuno dei quali corrispondente al 3 % di tali quantitativi.
 5. Per alcuni prodotti indicati nella colonna D, la Comunità può fissare dei quantitativi di riferimento se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati di uno o più prodotti rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario. Se il volume delle importazioni di uno di tali prodotti supera il quantitativo di riferimento, la Comunità può assoggettare il prodotto in questione a un contingente tariffario di volume pari al quantitativo di riferimento. Ai quantitativi importati in eccesso al contingente, si applica il dazio doganale, a seconda del prodotto in questione, integralmente o ridotto, secondo quanto indicato nella colonna C.
-

ALLEGATO

| Codice NC ⁽¹⁾ | Designazione delle merci ⁽²⁾ | Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ | Contingente tariffario Volume t | Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro | Disposizioni specifiche |
|--|--|---|---------------------------------|---|--|
| | | A | B | C | |
| ex 0406 90 33 ex 0406 90 50 | Formaggi di pecora | 100 | 100 | | |
| 0601 10 | Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo | 100 | | | Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5 |
| 0602 40 | Rosai, anche innestati | 100 | 100 | | |
| 0603 10 | Fiori recisi, freschi | 100 | 100 | | Nel rispetto delle condizioni convenute nello scambio di lettere |
| ex 0701 90 51 | Patate di primizia, dal 1° gennaio al 31 marzo | 100 | 1 000 | | |
| 0702 00 15 ex 0702 00 45 0702 00 50 | Pomodori, dal 1° dicembre al 31 marzo | 100 | | 60 | Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5 |
| ex 0703 10 | Cipolle, dal 1° febbraio al 30 aprile | 100 | | | |
| ex 0703 20 00 | Agli, dal 1° febbraio al 31 maggio | 100 | | 50 | Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5 |
| 0705 11 05 ex 0705 11 10 ex 0705 11 80 | Lattughe a cappuccio, dal 1° novembre al 31 marzo | 100 | 200 | | |
| ex 0706 10 00 | Carote, dal 1° gennaio al 31 marzo | 100 | | | |
| 0707 00 10 0707 00 40 | Cetrioli, di lunghezza inferiore a 15 cm, dal 10 novembre alla fine di febbraio | 100 | | | |
| ex 0708 20 20 ex 0708 20 95 | Fagioli, dal 1° novembre al 30 aprile | 100 | | 60 | Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5 |
| ex 0709 20 00 | Asparagi, dal 1° ottobre al 31 marzo | 100 | 100 | | |
| ex 0709 30 00 | Melanzane, dal 1° dicembre al 30 aprile | 100 | | 60 | Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5 |
| ex 0709 40 00 | Sedano, dal 1° gennaio al 31 marzo | 100 | | | |

| Codice NC ⁽¹⁾ | Designazione delle merci ⁽²⁾ | Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ | Contingente tariffario Volume t | Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro | Disposizioni specifiche |
|--|--|---|---------------------------------|---|--|
| | | A | | B | |
| ex 0709 60 10 | Peperoni, dal 15 novembre al 30 aprile | 100 | | 40 | Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5 |
| 0709 60 99 | Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , altri | 100 | | | |
| 0709 90 71 ex 0709 90 73 ex 0709 90 79 | Zucchine, dal 1° dicembre al 15 marzo | 100 | | 60 | Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5 |
| ex 0709 90 90 | Prezzemolo, dal 1° novembre al 31 maggio | 100 | | | |
| ex 0709 90 90 | Molochia | 100 | | | |
| ex 0709 90 50 | Finocchi, dal 1° novembre al 31 marzo | | | | |
| ex 0710 80 95 | Okra | 100 | | | |
| 0710 80 59 | Altri pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> | 100 | | | |
| ex 0713 | Legumi da granella secchi, diversi da quelli destinati alla semina | 100 | | 80 | Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5 |
| 0804 10 | Datteri | 100 | | | |
| ex 0804 20 | Fichi, dal 20 maggio al 1° settembre | 40 | | | |
| ex 0804 50 00 | Manghi e guaiave | 40 | | | |
| ex 0805 10 | Arance, fresche | 100 | | 60 | Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5 |
| ex 0805 20 | Mandarini, freschi | 100 | 1 000 | 60 | |
| ex 0805 30 | Limoni, freschi | 100 | 1 000 | 40 | |
| 0805 40 | Pompelmi | 100 | | 80 | Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5 |
| ex 0806 10 29 | Uve da tavola, fresche, dal 1° febbraio all'11° luglio | 100 | | | Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5 |
| ex 0807 19 00 | Meloni di peso inferiore a 600 g, dal 1° novembre al 31 maggio | 100 | | | Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5 |

| Codice NC ⁽¹⁾ | Designazione delle merci ⁽²⁾ | Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ | Contingente tariffario Volume t | Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro | Disposizioni specifiche |
|--|---|---|---------------------------------|---|--|
| | | A | B | C | |
| ex 0807 11 00 | Cocomeri, freschi, dal 1° aprile al 15 giugno | 100 | | | |
| ex 0810 10 05 | Fragole, dal 1° gennaio al 31 marzo | 100 | 100 | | |
| ex 0810 90 85 | Melograni, dal 1° agosto al 30 settembre | 100 | | | |
| 0814 00 00 | Scorze di agrumi o di meloni | 100 | | | |
| 0904 20 39 | Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , non tritati né polverizzati, altri | 100 | | | |
| 2001 escluso 2001 90 50, 2001 90 30, 2001 90 40 e 2001 90 60 2004 escluso 2004 10 91 e 2004 90 10 2005 2005 60 , 2005 20 10 e 2005 80 00 | Preparazioni di ortaggi e legumi | 100 | 1 000 | | Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4 |
| 2007 2008 escluso 2008 11 10, 2008 91 00, 2008 40, 2008 70, 2008 99 85 e 2008 99 91 2009 escluso 2009 11, 2009 19, 2009 20 e 2009 30 | Preparazioni di frutta | 100 | 1 000 | | Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4 |

| Codice NC ⁽¹⁾ | Designazione delle merci ⁽²⁾ | Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ | Contingente tariffario Volume t | Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro | Disposizioni specifiche |
|--|---|---|------------------------------------|---|--|
| | | A | B | C | D |
| 2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 | Concentrato di pomodoro | 100 | 4 000 | | Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4. Il contingente tariffario si riferisce ad un tenore di sostanza secca del 28-30 %; per la sua gestione, si utilizzeranno i coefficienti di cui all'allegato V, I. del regolamento (CEE) n. 1709/84 |

⁽¹⁾ Codici NC corrispondenti al regolamento (CE) n. 1734/96 (GU L 238 del 19.9.1996, pag. 1).

⁽²⁾ Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci dev'essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dai codici NC. Ove sono indicate voci «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

⁽³⁾ La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali ad valorem, fatta eccezione per quelli applicabili nell'ambito dei contingenti tariffari erga omnes. Per i prodotti corrispondenti ai codici 0406 90 33 e 0406 90 50, la riduzione si applica al dazio specifico.

PROTOCOLLO N. 2**relativo al regime applicabile all'importazione in Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità**

1. I prodotti figuranti in allegato originari della Comunità sono ammessi all'importazione in Giordania alle condizioni specificate in appresso e in allegato.
 2. I dazi all'importazione e gli oneri di effetto equivalente non possono essere superiori a quelli indicati nella colonna A.
-

ALLEGATO

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota di dazio o dazio specifico |
|------------|---|-------------------------------------|
| 0102 10 | Animali vivi della specie bovina — riproduttori di razza pura | 10 JD/capo |
| 0102 90 | Altri animali bovini della specie bovina | 10 JD/capo |
| 0201 20 | Carni di animali della specie bovina, fresche, non disossate | 5 |
| 0201 30 | Carni di animali della specie bovina, fresche, disossate | 5 |
| 0202 30 | Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate | 5 |
| 0405 00 | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere | 5 |
| 0406 30 | Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere | 20 |
| 0701 10 | Patate fresche, da semina | 5 |
| 0713 10 | Piselli secchi | 10 |
| 0713 50 | Fave secche | 5 |
| 1002 10 | Frumento (grano) duro | 0 |
| 1001 90 | Altro frumento | 0 |
| 1003 00 | Orzo | 5 |
| 1005 90 | Granturco, non destinato alla semina | 5 |
| 1006 30 | Riso semilavorato o lavorato | 5 |
| 1001 00 | Farina di frumento o di frumento segalato | 0 |
| 1103 11 10 | Semole e semolini di frumento duro | 15 |
| 1103 13 | Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets di granturco | 10 |
| 1107 10 | Malto non torrefatto | 10 |
| 2005 70 | Olive conservate | 40 |
| 2008 70 | Pesche preparate o conservate | 40 |
| 2301 10 | Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di carni/frattaglie | 5 |
| 2301 20 | Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci e di invertebrati acquatici | 5 |
| 2304 00 | Panelli/residui dell'estrazione dell'olio di soia | 5 |
| 2309 90 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti | 10 |

PROTOCOLLO N. 3**relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa****INDICE**

| | |
|---------------|--|
| TITOLO I | DISPOSIZIONI GENERALI |
| — Articolo 1 | Definizioni |
| TITOLO II | DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» |
| — Articolo 2 | Requisiti generali |
| — Articolo 3 | Cumulo bilaterale dell'origine |
| — Articolo 4 | Prodotti interamente ottenuti |
| — Articolo 5 | Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati |
| — Articolo 6 | Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
| — Articolo 7 | Unità da prendere in considerazione |
| — Articolo 8 | Accessori, pezzi di ricambio e utensili |
| — Articolo 9 | Assortimenti |
| — Articolo 10 | Elementi neutri |
| TITOLO III | REQUISITI TERRITORIALI |
| — Articolo 11 | Principio della territorialità |
| — Articolo 12 | Trasporto diretto |
| — Articolo 13 | Esposizioni |
| TITOLO IV | RESTITUZIONE O ESENZIONE |
| — Articolo 14 | Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi |
| TITOLO V | PROVA DELL'ORIGINE |
| — Articolo 15 | Requisiti generali |
| — Articolo 16 | Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 |
| — Articolo 17 | Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 |
| — Articolo 18 | Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 |
| — Articolo 19 | Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza |
| — Articolo 20 | Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura |
| — Articolo 21 | Esportatore autorizzato |
| — Articolo 22 | Validità della prova dell'origine |
| — Articolo 23 | Presentazione della prova dell'origine |
| — Articolo 24 | Importazioni con spedizioni scaglionate |
| — Articolo 25 | Esonero dalla prova dell'origine |
| — Articolo 26 | Documenti giustificativi |
| — Articolo 27 | Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi |

| | |
|-----------------------|---|
| — Articolo 28 | Discordanze ed errori formali |
| — Articolo 29 | Importi espressi in ECU |
| TITOLO VI | MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA |
| — Articolo 30 | Assistenza reciproca |
| — Articolo 31 | Controllo delle prove dell'origine |
| — Articolo 32 | Risoluzione delle controversie |
| — Articolo 33 | Sanzioni |
| — Articolo 34 | Zone franche |
| TITOLO VII | CEUTA E MELILLA |
| — Articolo 35 | Applicazione del protocollo |
| — Articolo 36 | Condizioni particolari |
| TITOLO VIII | DISPOSIZIONI FINALI |
| — Articolo 37 | Modifiche del protocollo |
| — Articolo 38 | Esecuzione del protocollo |
| — Articolo 39 | Merci in transito o in deposito |
| ALLEGATI | |
| — <i>Allegato I</i> | Note introduttive |
| — <i>Allegato II</i> | Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di cui devono essere oggetto i materiali non originari per conferire un carattere originario al prodotto finito |
| — <i>Allegato III</i> | Certificato di circolazione EUR.1 |
| — <i>Allegato IV</i> | Dichiarazione su fattura |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- | | |
|--|---|
| a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche; | f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Giordania — nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; |
| b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; | g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Giordania; |
| c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; | h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito a norma, mutatis mutandis, della lettera g); |
| d) per «merci» si intendono sia i materiali, sia i prodotti; | i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi; |
| e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato in base all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); | |

- j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
- k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti generali

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità a norma dell'articolo 4 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Giordania:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in Giordania a norma dell'articolo 4 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti in Giordania in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Giordania di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo.

Articolo 3

Cumulo bilaterale dell'origine

1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Giordania si considerano materiali originari della Giordania anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del presente protocollo.
2. I materiali originari della Giordania incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del presente protocollo.

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Giordania:
 - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e della Giordania, con le loro navi;
 - g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
 - h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
 - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Giordania;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Giordania;
- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Giordania, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Giordania e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
- d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Giordania;
- e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Stati membri della Comunità o della Giordania.

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. Si applicano i paragrafi 1 e 2, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzino (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
- ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Giordania;
- f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Giordania su quel prodotto.

*Articolo 7***Unità da prendere in considerazione**

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

*Articolo 8***Accessori, pezzi di ricambio e utensili**

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

*Articolo 9***Assortimenti**

Gli assortimenti, definiti in base alla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

*Articolo 10***Elementi neutri**

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;

- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI*Articolo 11***Principio della territorialità**

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Giordania.

2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Giordania verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

*Articolo 12***Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e la Giordania. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Giordania.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

TITOLO IV

i) una descrizione esatta dei prodotti,

RESTITUZIONE O ESENZIONE

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

Articolo 14

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 13

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Giordania beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Giordania nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Giordania;

c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata in base alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o della Giordania per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine in base alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Giordania, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Giordania ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 8, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e possono essere rivedute di comune accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE*Articolo 15***Requisiti generali**

1. I prodotti originari della Comunità importati in Giordania e i prodotti originari della Giordania importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

- a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure
- b) nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

*Articolo 16***Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1**

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e in base alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea o della Giordania se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Giordania o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

*Articolo 17***Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1**

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «ESPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UFTÄRDAT I EFTERHAND», «الصادرة بأثر رجعي».

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 18

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «تسخنة».

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 19

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Giordania, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Giordania. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 20

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

- a) da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 21^o, oppure
- b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 ECU.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Giordania e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e in base alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

*Articolo 21***Esportatore autorizzato**

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

*Articolo 22***Validità della prova dell'origine**

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

*Articolo 23***Presentazione della prova dell'origine**

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

*Articolo 24***Importazioni con spedizioni scaglionate**

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o ai capi n. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

*Articolo 25***Esonero dalla prova dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 ECU se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 26***Documenti giustificativi**

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Giordania e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Giordania, dove tali documenti sono utilizzati secondo il diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Giordania, rilasciati o compilati nella Comunità o in Giordania, dove tali documenti sono utilizzati secondo il diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Giordania a norma del presente protocollo.

*Articolo 27***Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

*Articolo 28***Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene debitamente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

*Articolo 29***Importi espressi in ECU**

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione delle Comunità europee.
2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ECU al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1996.
4. Gli importi espressi in ECU e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e della Giordania sono riveduti dal comitato d'associazione su richiesta della Comunità o della Giordania. Nel procedere a detta revisione, il comitato d'associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ECU.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA*Articolo 30***Assistenza reciproca**

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e della Giordania si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Giordania si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

*Articolo 31***Controllo delle prove dell'origine**

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o della Giordania, e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

*Articolo 32***Risoluzione delle controversie**

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile risolvere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo sono sottoposte al comitato d'associazione.

La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

*Articolo 33***Sanzioni**

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

*Articolo 34***Zone franche**

1. La Comunità e la Giordania adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Giordania importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 35

Applicazione del protocollo

1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari della Giordania importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. La Giordania riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, con gli opportuni adattamenti, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 36.

Articolo 36

Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 12, si considerano:

- 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo; oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari della Giordania o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
- 2) prodotti originari della Giordania:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in Giordania;

b) i prodotti ottenuti in Giordania nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

- i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo; oppure
- ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Giordania» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Modifiche del protocollo

Il comitato d'associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 38

Esecuzione del protocollo

La Comunità e la Giordania adottano, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

*Articolo 39***Merci in transito o in deposito**

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o della Giordania oppure in

regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo.

Nota 2

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità o in un altro stabilimento nella Comunità o in Giordania.

Ad esempio

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce...» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio

La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

- 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessuti).

Ad esempio

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

- 4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.

- 4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

- 4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,
- crine di cavallo,
- cotone,
- carta e materiali per la fabbricazione della carta,
- lino,
- canapa,
- iuta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di poliaccrilonitrile,
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene,
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,
- altre fibre artificiali in fiocco,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Ad esempio

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Ad esempio

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

Ad esempio

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si può quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10 per cento del peso del materiale tessile del tappeto. Perciò, il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purché siano rispettati i limiti di peso.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 6

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessuti.

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7

- 7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽¹⁾;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

- 7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽¹⁾;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- ij) isomerizzazione;
- k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

⁽¹⁾ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore.
Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
 - n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
- 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
-

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

I prodotti indicati nell'elenco possono non essere contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---------------|--|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Capitolo 1 | Animali vivi | Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| Capitolo 2 | Carni e frattaglie commestibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| Capitolo 3 | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex capitolo 4 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 5 | Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex 0502 | Setole di maiale o di cinghiale, preparate | Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|--|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Capitolo 6 | Piante vive e prodotti della floricoltura | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 7 | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| Capitolo 8 | Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni | Fabbricazione in cui: — tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 9 | Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| 0901 | Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | |
| 0902 | Tè, anche aromatizzato | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | |
| ex 0910 | Miscugli di spezie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | |
| Capitolo 10 | Cereali | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex capitolo 11 | Prodotti della macerazione; malto, amidi e fecole; inulina, glutine di frumento, esclusi | Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzata devono essere interamente ottenuti | |
| ex 1106 | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, della voce 0713, sgranati | Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 | |
| Capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 1301 | Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1302 | <p>Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <p>— mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati</p> <p>— altri</p> | Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| Capitolo 14 | Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex capitolo 15 | Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 1501 | <p>Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:</p> <p>— grassi di ossa o grassi di cascami</p> <p>— altri</p> | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 | Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
| 1502 | <p>Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:</p> <p>— grassi di ossa o grassi di cascami</p> <p>— altri</p> | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: — frazioni solide — altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex 1505 | Lanolina raffinata | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 | |
| 1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: — frazioni solide — altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| da 1507 a 1515 | Oli vegetali e loro frazioni: — oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticicica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana — frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba — altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti — tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|--|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti — tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 | |
| Capitolo 16 | Preparazioni di carne, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex capitolo 17 | Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: — maltosio o fruttosio chimicamente puri — altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti — altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari | |
| ex 1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|-------------|---|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| Capitolo 18 | Cacao e sue preparazioni | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: <ul style="list-style-type: none"> — estratti di malto — altri | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: <ul style="list-style-type: none"> — contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi — contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi | Fabbricazione in cui i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti; — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------------|---|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 | |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto la voce 1806 — in cui i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti — in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 | |
| ex capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta ed altre parti di piante, esclusi | Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex 2001 | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 2004 e ex 2005 | Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 2006 | Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2008 | — Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole | Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|--|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 2009 | <p>— Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco</p> <p>— altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate</p> <p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti</p> | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>— il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>— il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| ex capitolo 21 | Preparazioni alimentari diverse, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate, di cicoria torrefatta e di altri succedanei del caffè | Fabbricazione in cui: | |
| 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate | |
| | — Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate | |
| ex 2104 | — Farina di senapa e senapa preparata | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | |
| | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 22 | Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi: | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari | |
| 2208 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acqueviti, liquori e altre bevande spiritose | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208 — in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume | |
| ex capitolo 23 | Residui e cascami dell'industria alimentare; alimenti preparati per animali, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 2301 | Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici non adatti all'alimentazione umana | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso | Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto | |
| ex 2306 | Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 % | Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute | |
| 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali | Fabbricazione in cui: — i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex capitolo 24 | Tabacchi e succedanei del tabacco fabbricati, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati) sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari | |
| ex 2403 | Tabacco da fumo | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari | |
| ex capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 2504 | Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata | Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia | |
| ex 2515 | Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm | |
| ex 2516 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm | |
| ex 2518 | Dolomite calcinata | Calcinazione della dolomite non calcinata | |
| ex 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex 2520 | Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2524 | Fibre di amianto | Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto) | |
| ex 2525 | Mica in polvere | Triturazione della mica o dei residui di mica | |
| ex 2530 | Terre coloranti, calcinate o polverizzate | Calcinazione o triturazione di terre coloranti | |
| Capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 2707 | Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2709 | Oli greggi di minerali bituminosi | Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi | |
| 2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2711 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

⁽¹⁾ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

⁽²⁾ I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---------|---|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2714 | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

⁽¹⁾ I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

⁽²⁾ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2805 | «Mischmetall» | Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2811 | Triossido di zolfo | Fabbricazione a partire da diossido di zolfo | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2833 | Solfato di alluminio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2840 | Perborato di sodio | Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 29 | Prodotti chimici organici, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2901 | Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2902 | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xilene, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

⁽¹⁾ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| ex 2905 | Alcolati metallici di questa voce e di etanolo o di glicerina | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2932 | — Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | — Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | |
| 2933 | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2934 | Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 30 | Prodotti farmaceutici, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3002 | Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: | | |
| | — Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|-------------|---|---|----------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| | — altri: — — Sangue umano — — Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici — — Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero — — Emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero — — altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3003 e 3004 | Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006) — ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 — altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex capitolo 31 | Concimi; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3105 | Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di potassio e di magnesio | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3201 | Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3205 | Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽¹⁾ | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

⁽¹⁾ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|---|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 3301 | Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» ⁽¹⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 3403 | Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3404 | Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici — altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, — i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

(1) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(2) I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| ex capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | — eteri ed esteri di amidi o di fecole | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 3505 | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | — altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108 | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3507 | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 37 | Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3701 | Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | — pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3202. Tuttavia i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | — altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3702 | Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3704 | Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704 | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3801 | — grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | — grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali | Fabbricazione in cui il valore di tutti il materiale della voce 3403 non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3803 | Tallol raffinato | Raffinazione di tallol greggio | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3806 | Gomme esteri | Fabbricazione a partire da acidi resinici | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3807 | Pece nera (pece di catrame vegetale) | Distillazione del catrame di legno | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3808 | Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---------|---|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 3809 | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3810 | Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | — additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi | | |
| | — altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3812 | Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3813 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3814 | Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3818 | Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3819 | Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---------|---|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 3820 | Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3822 | Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: — Acidi grassi mono-carbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: — Alcoli grassi industriali | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi gli altri materiali della voce 3823 | |
| 3824 | Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove — i seguenti prodotti della presente voce: leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua e loro esteri sorbitolo diverso da quello della voce 2905 solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio e d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali scambiatori di ioni composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| | acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante acidi solfonafrenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri oli di flemma e di Dippel miscele di sali aventi differenti anioni paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto — altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 3901 a 3915 | Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: — prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero — altri | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3907 | Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) — Poliestere | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) | |
| 3912 | Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie | Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa posizione del prodotto non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

⁽¹⁾ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|--|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| da 3922 a 3926 | Articoli di plastica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 40 | Gomma e lavori i gomma, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 4001 | Lastre «crêpe» di gomma per suole | Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale | |
| 4005 | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 4012 | Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma | Rigenerazione di coperture piene o semipiene usate | |
| | — coperture rigenerate, piene o semipiene, in gomma | | |
| ex 4017 | Articoli in gomma indurita | Fabbricazione a partire da gomma indurita | |
| ex capitolo 41 | Pelli gregge (diverse dalle pellicce) e cuoio, esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 4102 | Pelli gregge di ovini, senza vello | Slanatura di pelli di ovini | |
| da 4104 a 4107 | Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati | |
| 4109 | Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati | o | |
| | | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| Capitolo 42 | Lavori di cuoio e di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex capitolo 43 | Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|-------------------------|--|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| ex 4302 | Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: — tavole, croci e manufatti simili — altri | Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite | |
| 4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 | |
| ex capitolo 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 4403 | Legno semplicemente squadrato | Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato | |
| ex 4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm | Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina | |
| ex 4408 | Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm | Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina | |
| ex 4409 | Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: — levigato o incollato con giunture a spina — liste e modanature | Levigatura o incollatura, con giunture a spina Fabbricazione di liste e modanature | |
| da ex 4410 a ex 4413 | Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili | Fabbricazione di liste e modanature | |
| ex 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato | |
| ex 4416 | Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato | |
| ex 4418 | — Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno — liste e modanature | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno Fabbricazione di liste e modanature | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex 4421 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409 | |
| ex capitolo 45 | Sughero e lavori di sughero, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 4503 | Articoli in sughero naturale | Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 | |
| Capitolo 46 | Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| Capitolo 47 | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex capitolo 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 4811 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | |
| 4816 | Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | |
| 4817 | Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 4818 | Carta igienica | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | |
| ex 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 4820 | Blocchi di carta da lettere | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|-------------------|--|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | |
| ex capitolo 49 | Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 4909 | Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 | |
| 4910 | Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: — calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone — altri | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 | |
| ex capitolo 50 | Seta, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 5003 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta | |
| da 5004 a ex 5006 | Filati di seta e filati di cascami di seta | Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta | |
| 5007 | Tessuti di seta o di cascami di seta: — contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ | |

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|--|--|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| | — altri | Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — filati di cocco — fibre naturali — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura — materiali chimici, o paste tessili, o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 51 da 5106 a 5110 da 5111 a 5113 | Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi: Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: — contenenti fili di gomma — altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — filati di cocco — fibre naturali | |

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---|---|---|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura — materiali chimici o paste tessili, o — carta <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| <p>ex capitolo 52</p> <p>da 5204 a 5207</p> <p>da 5208 a 5212</p> | <p>Cotone, esclusi:</p> <p>Filati di cotone</p> <p>Tessuti di cotone:</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenenti fili di gomma — altri | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura — fibre naturali, non cordate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta <p>Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco — fibre naturali — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura | |

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|--|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> — materiali chimici, o paste tessili, o — carta <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| ex capitolo 53 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| da 5306 a 5308 | Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta | Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta | |
| da 5309 a 5311 | Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: <ul style="list-style-type: none"> — contenenti fili di gomma — altri | Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco — fibre naturali — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura — materiali chimici, o paste tessili, — carta | |

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|--|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| da 5501 a 5507 | Fibre sintetiche o artificiali discontinue | Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili | |
| da 5508 a 5511 | Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali discontinue | Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta | |
| da 5512 a 5516 | Tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue: <ul style="list-style-type: none"> — contenenti fili di gomma — altri | Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco — fibre naturali — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura — materiali chimici, o paste tessili, o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: | Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali — filati di cocco — materiali chimici o paste tessili — materiali per la fabbricazione della carta | |

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---------|---|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 5602 | <p>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:</p> <p>— feltri all'ago</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— il filato di polipropilene della voce 5402</p> <p>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o</p> <p>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,</p> <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali</p> <p>— fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> | |
| 5604 | <p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> | |
| 5605 | <p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p> | <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> | |

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|-------------|---|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 5606 | Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» | Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta | |
| Capitolo 57 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: <ul style="list-style-type: none"> — di feltro ad ago — di altri feltri — altri | Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: <ul style="list-style-type: none"> — i filati di polipropilene della voce 5402, o le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco — filati di filamenti sintetici o artificiali — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura | |

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| ex capitolo 58 | <p>Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:</p> <p>— elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| 5805 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fian-dra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 5810 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| 5901 | Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria | Fabbricazione a partire da filati | |

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---------|--|---|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 5902 | <p>Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:</p> <p>— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili</p> | |
| 5903 | <p>Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902</p> | <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| 5904 | <p>Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati</p> | <p>Fabbricazione a partire da filati</p> | |
| 5905 | <p>Rivestimenti murali di materie tessili:</p> <p>— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— filati di cocco</p> <p>— fibre naturali</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|--|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 5906 | <p>Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:</p> <p>— tessuti a maglia</p> <p>— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali chimici</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> | |
| 5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| 5908 | <p>Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:</p> <p>— reticelle ad incandescenza, impregnate</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> | |
| da 5909 a 5911 | <p>Manufatti tessili per usi industriali:</p> <p>— dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911</p> | <p>Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310</p> | |

(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---------|---|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| | <p>— tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — i materiali seguenti: <ul style="list-style-type: none"> — filati di politetrafluoroetilene ⁽²⁾ — filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica — filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico — monofilati di polite-trafluoroetilene ⁽²⁾ — filati di fibre tessili sintetiche in poli-p-fenilenteraftalamme — filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici ⁽²⁾ — monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico — fibre naturali — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili | |
| | | <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco — fibre naturali — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili | |

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁽²⁾ L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|--|---|---|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| Capitolo 60 | Stoffe a maglia | Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili | |
| Capitolo 61 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — altri | Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili | |
| ex capitolo 62 ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 ed ex 6211 ex 6210 e ex 6216 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁾ Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁾ | |

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁽²⁾ Cfr. la nota introduttiva 6.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|-------------|--|---|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 6213 e 6214 | <p>Fazzoletti da naso o da taschino; sciali, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:</p> <p>— ricamati</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾</p> <p>o</p> <p>Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p> | |
| 6217 | <p>Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212</p> <p>— ricamati</p> <p>— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato</p> | <p>Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p> | |

(1) Cfr. la nota introduttiva 6.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---|--|---|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| | <ul style="list-style-type: none"> — tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati — altri | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ | |
| ex capitolo 63 da 6301 a 6304 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: <ul style="list-style-type: none"> — in feltro, non tessuti — altri — ricamati — altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽²⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione da filati semplici, grezzi ⁽¹⁾ ⁽³⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ⁽¹⁾ ⁽³⁾ | |
| 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | Fabbricazione a partire da ⁽²⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili | |

⁽¹⁾ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁽²⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁽³⁾ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|--|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 6306 | Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: — non tessuti — altri | Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ ⁽²⁾ : — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾ | |
| 6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valor e totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento | |
| ex capitolo 64 | Calzature, ghette ed oggetti simili; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 | |
| 6406 | Parti di calzature; soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex capitolo 65 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 6503 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽²⁾ | |
| 6505 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽²⁾ | |
| ex capitolo 66 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 6601 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁽²⁾ Cfr. la nota introduttiva 6.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------------------|--|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Capitolo 67 | Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex capitolo 68 | Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 6803 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata | |
| ex 6812 | Lavori in amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci | |
| ex 6814 | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali | Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) | |
| Capitolo 69 | Prodotti ceramici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex capitolo 70 | Vetro e lavori di vetro, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 7003, ex 7004 e ex 7005 | Vetro con strati non riflettenti | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |
| 7006 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |
| 7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |
| 7008 | Vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |
| 7009 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |
| 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| | | o | |
| | | Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------------------------|--|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| ex 7107, ex 7109 e ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi | |
| 7116 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7117 | Minuterie di fantasia | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| ex capitolo 72 | Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 7207 | Semiprodotto di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 | |
| da 7208 a 7216 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 | |
| 7217 | Fili di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207 | |
| ex 7218, da 7219 a 7222 | Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 | |
| 7223 | Fili di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218 | |
| ex 7224, da 7225 a 7228 | Semiprodotto, prodotti laminati piatti e vergella o bordone, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 | |
| 7229 | Fili di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224 | |
| ex capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 7301 | Palancole | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|-------------------|---|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, contro-rotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 | |
| 7304, 7305 e 7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 | |
| ex 7307 | Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n X5CrNiMo 1712), composti di più parti | Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non deve eccedere il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati | |
| ex 7315 | Catene antisdrucchiolevoli | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 74 | Rame e lavori di rame, esclusi: | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7401 | Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 7402 | Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 7403 | Rame raffinato e leghe di rame, grezzo: — Rame raffinato | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---|--|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7404 | — Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi, grezzo Cascami ed avanzi di rame | Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame | |
| 7405 | Leghe madri di rame | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex capitolo 75 da 7501 a 7503 | Nichel e lavori di nichel, esclusi: Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio, cascami ed avanzi di nichel | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 76 7601 7602 ex 7616 | Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: Alluminio grezzo Cascami ed avanzi di alluminio Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 77 | Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato | | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| ex capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo, esclusi: | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7801 | Piombo greggio: — Fabbricazione a partire da piombo d'opera — altri | Piombo raffinato | |
| 7802 | Cascami ed avanzi di piombo | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco, esclusi: | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7901 | Zinco greggio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati | |
| 7902 | Cascami ed avanzi di zinco | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno, esclusi: | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8001 | Stagno greggio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati | |
| 8002 e 8007 | Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|--|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| Capitolo 81 | <p>Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie</p> <p>— altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> | |
| ex capitolo 82 | Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 8206 | Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| 8208 | Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| ex 8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | |
| 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 8215 | Cucchiari, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | |
| ex capitolo 83 | Lavori diversi di metalli comuni esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 8302 | Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 8306 | Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi: | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 8401 | Elementi combustibili nucleari | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto ⁽¹⁾ | |
| 8402 | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica el prodotto | |
| 8403 e ex 8404 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da 8403 o 8404 | |
| 8406 | Turbine a vapore | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

⁽¹⁾ Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 1998.

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---------|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco: fabbrica del prodotto |
| 8412 | Altri motori e macchine motrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 8413 | Pompe volumetriche rotative | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8414 | Ventilatori e simili, per usi industriali | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8415 | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex8419 | Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8423 | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8425 a 8428 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — entro il predetto limite, i materiali della voce 8431 devono essere utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---------|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 8429 | <p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:</p> <p>— rulli compressori</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 8430 | <p>Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve</p> | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| ex 8431 | <p>Parti di ricambio per rulli compressori</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| 8439 | <p>Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone</p> | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 8441 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 8444 a 8447 | Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 8448 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: — macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore — altri | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari | |
| da 8456 a 8466 | Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 8469 a 8472 | Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|---|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8485 | Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 85 | Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi: | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8501 | Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| ex 8504 | Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 8518 | Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audio-frequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8519 | Giradischi, elettrofori, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8520 | Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8521 | Apparecchi per la videoregistratore o la videoriproduzione | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8522 | Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8523 | Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---------|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 8524 | <p>Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:</p> <p>— matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>— il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non deve eccedere il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 8525 | Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati</p> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati</p> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8527 | Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati</p> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|-------------|---|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 8528 | Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; videomonitor e videoproiettori | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati | |
| 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: — adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini — altre | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati | |
| 8535 e 8536 | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non deve eccedere il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517: | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non deve eccedere il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---------|--|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| ex 8541 | Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8542 | Circuiti integrati e micro-assiemaggi elettronici | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8546 | Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8547 | Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8548 | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| ex capitolo 86 | Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8608 | Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8710 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»): — con motore alternativo a pistoni, a combustione interna, a cilindrata: — non superiore ai 50 cm ³ | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| | <p>— superiore ai 50 cm³</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>— il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>— il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| ex 8712 | Biciclette senza cuscinetti a sfere | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8715 | Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 88 | Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8804 | Rotochutes | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8805 | Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Capitolo 89 | Navi, battelli ed altri natanti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi: | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9002 | Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9004 | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 9005 | Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9006 | Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---------|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 9007 | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9011 | Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9014 | Altri strumenti ed apparecchi di navigazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9015 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9016 | Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9017 | Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---------|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 9018 | <p>Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:</p> <p>— poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli «altri materiali» della voce 9018</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 9019 | Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9020 | Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9024 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9025 | Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9026 | Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|---------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 9027 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: — parti ed accessori — altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9029 | Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (conta-chilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre sradiazioni ionizzanti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9032 | Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9033 | Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|----------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| ex capitolo 91 | Pendole ed orologi; loro parti; esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9105 | Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons), movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria | Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non deve eccedere il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9111 | Casse per orologi e loro parti | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9112 | Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|--------------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso — altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 92 | Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 93 | Armi, munizioni e loro parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 94 | Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9401 ed ex 9403 | Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ² | Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9405 | Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo e loro parti non nominate né comprese altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9406 | Costruzioni prefabbricate | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|--------------------|---|---|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| ex capitolo 95 | Giocattoli, giochi, oggetti per divertimento o sport; loro parti ed accessori, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 9503 | Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 9506 | Mazze da golf e parti di mazze | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf | |
| ex capitolo 96 | Lavori diversi, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 9601 ed ex 9602 | Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio | Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce | |
| ex 9603 | Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9605 | Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti | Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento | |
| 9606 | Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni | Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto | |


| Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |
|-------------|---|---|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 9612 | Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostri o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 9613 | Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 9614 | Pipe, comprese le teste di pipe | Fabbricazione a partire da sbozzi | |
| Capitolo 97 | Oggetti d'arte, da collezione o di antichità | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E RICHIESTA DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1*Istruzioni per la stampa*

1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Giordania possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | EUR.1 n. A 000.000 | | |
| | Prima di compilare il formulario consultare le note al retro | | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra | | |
| | e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | | |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione | |
| | 7. Osservazioni | | |
| 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (¹), designazione delle merci | | 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativo) |
| 11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione (²) Modello n. del Ufficio doganale..... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A, addì (Firma) | |  Timbro | 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a, addì (Firma) |

(¹) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa»

(²) Da compilare solo se richiesto dalle norme in vigore nel paese o nel territorio di esportazione

| | |
|---|---|
| <p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p> | <p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p> |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a....., addi.....</p> <p>.....</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> | <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a....., addi.....</p> <p>.....</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p>(*) Segnare con una X la menzione applicabile.</p> |

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

RICHIESTA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | |
|--|---|--|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | EUR.1 n. A 000.000 | |
| | Prima di compilare il formulario consultare le note al retro | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e <small>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</small> | |
| | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | 7. Osservazioni | |
| 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci | 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture <small>(indicazione facoltativa)</small> |

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Lo sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

MI IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addì

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin ⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausfühler (Ermächtigter Ausfühler; Bewilligungs-Nr. ... ⁽¹⁾), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind ⁽²⁾.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπαριθμ. ... ⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... ⁽²⁾.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... ⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn⁽²⁾.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...⁽¹⁾) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohdeluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

Versione araba

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم⁽¹⁾) بإستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من⁽²⁾.

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione dev'essere scritto in modo leggibile)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 20, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

PROTOCOLLO N. 4**sull'assistenza reciproca tra l'autorità amministrative in materia doganale***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;
- b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente a tal fine designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente a tal fine designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;
- d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.

*Articolo 2***Ambito di applicazione**

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo ai fini della prevenzione, dell'individuazione e della constatazione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

*Articolo 3***Assistenza su richiesta**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono

all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza particolare su:

- a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre parti;
- c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

*Articolo 4***Assistenza spontanea**

Le parti si prestano assistenza reciproca, secondo le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:

— operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre parti,

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni,
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale,
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale,
- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Comunicazione/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, secondo la propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per:

- fornire tutti i documenti, e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente.

2. Le domande di assistenza sono adempiute secondo le disposizioni legislative, regolamentari e gli altri strumenti giuridici della parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò:
 - a) possa pregiudicare la sovranità della Giordania o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo; o
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
 - c) faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione doganale; ovvero
 - d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie.

2. La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle parti è equivalente. Le parti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo.

3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. L'uso delle informazioni è inoltre soggetto a qualsiasi restrizione stabilita da detta autorità.

4. Il paragrafo 3 non osta all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito tali informazioni è informata senza indugio di detto uso.

5. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati in base alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 11

Esperti e testimoni

1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

2. Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari dalla legislazione in vigore.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

*Articolo 13***Applicazione**

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali della Giordania, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il comitato di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.

2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 14***Complementarità**

Fatto salvo l'articolo 10, gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che possono essere conclusi tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Giordania non pregiudicano disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in prosieguo denominati «Stati membri», e

della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in prosieguo denominate «Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari del REGNO HASCEMITA DELLA GIORDANIA,

in prosieguo denominato «Giordania»,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il 24 novembre 1997, per la firma dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita della Giordania, dall'altra, in prosieguo denominato «accordo euro-mediterraneo», hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo euro-mediterraneo, i suoi allegati nonché i seguenti protocolli:

Protocollo 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania

Protocollo 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità

Protocollo 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo 4 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Giordania, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune sull'articolo 28 dell'accordo

Dichiarazione comune sugli articoli 51 e 52 dell'accordo

Dichiarazione comune sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 56 ed allegato VII)

Dichiarazione comune sull'articolo 62 dell'accordo

Dichiarazione comune sulla cooperazione decentrata

Dichiarazione comune sul titolo VII dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 101 dell'accordo

Dichiarazione comune sui lavoratori

Dichiarazione comune sulla cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale

Dichiarazione comune sulla protezione dei dati

Dichiarazione comune sul Principato di Andorra

Dichiarazione comune sulla Repubblica di San Marino

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Giordania hanno altresì preso atto dell'accordo in forma di scambio di lettere precedentemente indicato ed allegato al presente Atto finale:

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Giordania per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 060310 della Tariffa doganale comune.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenkymmenentenäljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundra nitiosju.

حرر في بروكسل ، في الرابع والعشرين من تشرين الثاني عام
الف وتسعمائة وسبعة وتسعين .

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland




Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française



Thar cheann Na hÉireann

For Ireland



Per la Repubblica italiana

Handwritten signature of Romano Prodi in black ink.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Handwritten signature of Jean-Claude Juncker in black ink.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Handwritten signature of Wim Kok in black ink.

Für die Republik Österreich

Handwritten signature of Wolfgang Schüssel in black ink.

Pela República Portuguesa

Handwritten signature in black ink, reading "Jaime Gama".

Suomen tasavallan puolesta

Handwritten signature in black ink, reading "Tarja Halonen".

För Konungariket Sverige

Handwritten signature in black ink, reading "Lena Hjelm-Wall".

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Handwritten signature in black ink, reading "Robin Cook".

Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar




عن المملكة الاردنية الهاشمية



DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 28

Al fine di agevolare la progressiva istituzione di una vasta zona euromediterranea di libero scambio, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes e con le conclusioni della Conferenza di Barcellona, le parti:

- convengono di istituire il protocollo n. 3 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» per l'applicazione del cumulo diagonale prima della conclusione e dell'entrata in vigore degli accordi di libero scambio tra i paesi mediterranei,
- ribadiscono il loro impegno per l'armonizzazione delle norme di origine in tutta la zona euromediterranea di libero scambio. Il Consiglio di associazione adotta, se del caso, misure per rivedere il protocollo al fine di rispettare tale obiettivo.

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ARTICOLI 51 E 52

Qualora, nel corso della progressiva attuazione dell'accordo, la Giordania dovesse incontrare gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, la Giordania e la Comunità possono tenere consultazioni per definire gli strumenti e le modalità più adeguate per aiutare la Giordania a far fronte a tali difficoltà.

Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo monetario internazionale.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE (ARTICOLO 56 ED ALLEGATO VII)

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul «know-how».

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 62

Le parti ribadiscono il loro impegno a sostenere il processo di pace in Medio Oriente e la loro convinzione che la pace dovrebbe essere consolidata attraverso la cooperazione regionale. La Comunità è disposta a sostenere progetti di sviluppo comuni presentati dalla Giordania e da altre parti della regione, fatte salve le pertinenti procedure tecniche e di bilancio della Comunità.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE DECENTRATA

Le parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner mediterranei.

DICHIARAZIONE COMUNE SUL TITOLO VII

La Comunità e la Giordania adotteranno le misure adeguate per incoraggiare ed assistere le imprese giordane, fornendo loro assistenza tecnica e finanziaria, al fine di ammodernare le infrastrutture esistenti e di crearne di nuove.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 101

1. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che i «casi particolarmente urgenti» di cui all'articolo 101 dell'accordo sono costituiti dai casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:

- nella denuncia dell'accordo non autorizzato dalle norme generali del diritto internazionale,
- nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.

2. Le parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 101 sono misure adottate secondo il diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti, a norma dell'articolo 101, l'altra parte può invocare la procedura di risoluzione delle controversie.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI LAVORATORI

Le parti riaffermano l'importanza che esse annettono all'equo trattamento dei lavoratori stranieri legalmente residenti e occupati sul loro territorio. Gli Stati membri concordano che, qualora la Giordania ne faccia richiesta, ciascuno di essi è disposto a prendere in considerazione il negoziato di accordi reciproci bilaterali relativi alle condizioni di lavoro e ai diritti previdenziali dei lavoratori giordani e degli Stati membri legalmente residenti e occupati nei loro rispettivi territori.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

1. Le parti convengono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine ciascuna delle parti conviene di permettere il ritorno dei suoi cittadini illegalmente presenti sul territorio dell'altra parte a richiesta di quest'ultima e senza altre formalità. Le parti forniranno inoltre ai loro cittadini adeguati documenti d'identità a tal fine.

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che, ai fini della Comunità, devono essere considerate cittadini degli stessi, in base alla dichiarazione n. 2 relativa al trattato sull'Unione europea.

2. Ciascuna parte conviene di concludere, a richiesta dell'altra parte, accordi bilaterali che disciplinino gli obblighi specifici relativi alla cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale, ivi compreso un obbligo di consentire il ritorno dei cittadini di altri Stati e degli apolidi giunti sul territorio di una parte dall'altra parte.

3. Il Consiglio di associazione esamina la possibilità di intraprendere sforzi congiunti per prevenire e controllare l'immigrazione illegale.

4. Nell'applicazione della presente dichiarazione comune nessun elemento può essere interpretato nel senso di violare o contravvenire ai rispettivi obblighi di ciascuna delle parti in base alle norme applicabili in materia di diritti umani.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Le parti convengono che si garantirà la protezione dei dati in tutti i campi in cui si prevede lo scambio di dati a carattere personale.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. La Giordania accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2. Il protocollo n. 3 si applica, con gli opportuni adeguamenti, ai fini della definizione del carattere originario dei suddetti prodotti.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. La Giordania accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
 2. Il protocollo n. 3 si applica, con gli opportuni adattamenti, ai fini della definizione del carattere originario dei suddetti prodotti.
- _____

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità e la Giordania relativo alle importazioni nella comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 060310 della tariffa doganale comune

A. *Lettera della Comunità*

Signor ...,

Tra la Comunità e la Giordania è stato convenuto quanto segue:

Il regime in vigore prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 063010 della Tariffa doganale comune originari della Giordania, entro il limite di 100 t.

La Giordania si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità deve essere pari almeno all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi,
- il livello dei prezzi giordano è determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità,
- il livello dei prezzi comunitari è basato sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori,
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi giordani,
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti giordani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori,
- qualora il livello dei prezzi giordano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi giordano pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitario.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

B. *Lettera della Giordania*

Signor ...,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Tra la Comunità e la Giordania è stato convenuto quanto segue:

Il regime in vigore prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 063010 della Tariffa doganale comune originari della Giordania, entro il limite di 100 t.

La Giordania si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità deve essere pari almeno all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi,
- il livello dei prezzi giordano è determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità,
- il livello dei prezzi comunitari è basato sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori,
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi giordani,
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti giordani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori,
- qualora il livello dei prezzi giordano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi giordano pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitario.»

Mi prego confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo del Regno Hascemita di Giordania

Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce l'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il regno hascemita di Giordania

Lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo, che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997, ha avuto luogo il 27 marzo 2002; l'accordo quindi è entrato in vigore, conformemente all'articolo 107, il 1° maggio 2002.
